



in condivisione con:



COMITATO PRO LOCO
UNPLI TREVISO

a favore dei Comuni di:

Breda di Piave



Caerano di San Marco



Castello di Godego



Cessalto



Codognè



Fontanelle



Istrana



Montebelluna



Moriago della Battaglia



Salgareda



San Pietro di Feletto



Sarmede



Volpago del Montello



REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE

per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative
concernenti la verifica delle condizioni di solidità e sicurezza
dei locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento e lo svolgimento
di eventi e manifestazioni temporanee

Vademecum operativo

INDICE

Riferimenti normativi ricorrenti	4
Premessa	5
Titolo I - AMBITI DI APPLICAZIONE	7
articolo 1 Definizioni	7
articolo 2 Attività che si svolgono nelle manifestazioni temporanee	12
articolo 3 Composizione e nomina della Commissione sovracomunale	13
articolo 4 Compiti di vigilanza delle Commissioni comunale e provinciale	14
Titolo II - AGIBILITÀ EX ARTICOLO 80 DEL TULPS: PROCEDURE	18
articolo 5 Locali ed impianti permanenti	18
articolo 6 Disposizioni per la sicurezza dei locali permanenti di pubblico spettacolo	19
articolo 7 Eventi giornalieri di pubblico spettacolo	20
articolo 8 Allestimenti temporanei	21
articolo 9 Varie disposizioni sul TULPS	24
Titolo III - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA: MODALITÀ OPERATIVE	25
articolo 10 Verifica dell'agibilità ex art. 80 TULPS	25
articolo 11 Registrazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante	26
articolo 12 Attività della Commissione sovracomunale di Vigilanza L.P.S.	28
Titolo IV - SAFETY E SECURITY NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI	32
articolo 13 I "modelli organizzativi" per gestire in sicurezza eventi e manifestazioni pubbliche	32
articolo 14 Cosa si intende per "pubbliche manifestazioni"	32
articolo 15 Manifestazioni "dinamiche" in spazi o aree non delimitati	33
articolo 16 Manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità	35
articolo 17 "Capienza" e "affollamento" delle aree per manifestazioni ed eventi	35
articolo 18 Misure di contenimento del rischio: cosa deve fare l'organizzatore	36
articolo 19 Assistenza sanitaria	38
articolo 20 I compiti della squadra di emergenza nelle manifestazioni temporanee	40
articolo 21 L'addetto generico volontario	41
articolo 22 Le organizzazioni di Protezione Civile	41
articolo 23 Dotazioni di servizi igienici	42
articolo 24 Divieti e prescrizioni per vendita e somministrazione di alcolici	43
Titolo V - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	45
articolo 25 Comunicazione preventiva di svolgimento di manifestazioni	46
articolo 26 Eventi e manifestazioni temporanee organizzati dal Comune	46
articolo 27 Manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 11/2002	46
articolo 28 Manifestazioni temporanee all'aperto	48
articolo 29 Gare e manifestazioni sportive competitive e non	50
[schema riepilogativo] Adempimenti connessi alle competizioni sportive su strada ed aree aperte al pubblico	53
articolo 30 Manifestazioni con equidi	55
articolo 31 Spettacoli viaggianti	56
articolo 32 Artisti di strada	60
articolo 33 Processioni religiose	61
articolo 34 Luminarie religiose e civili	61
articolo 35 Spettacoli pirotecnici (fuochi d'artificio)	62
articolo 36 Falò tradizionali	64
articolo 37 Lanterne volanti	65
articolo 38 Le manifestazioni di sorte locali: lotterie, tombole, pesche di beneficenza e simili	65
Titolo VI - RACCOMANDAZIONI TECNICHE E NORME FINALI	68
articolo 39 Circhi e mostre: l'utilizzo di animali	68
articolo 40 Raccomandazioni generali in materia di impianti elettrici, impianti gas, nonché gruppi elettrogeni se installati	69
articolo 41 Raccomandazioni generali in materia di acustica	72
articolo 42 Manifestazioni (anche sportive), fuochi d'artificio, falò, ecc., in siti Rete Natura 2000 o relative prossimità	74
articolo 43 Requisiti igienico-sanitari per attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche	77
articolo 44 Somministrazione temporanea di alimenti e bevande	77
articolo 45 Casistiche particolari	79
articolo 46 Sanzioni	79
articolo 47 Norme finali	79
articolo 48 Approvazione	80
[Allegati] DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE PER L'ESAME PREVENTIVO DEL PROGETTO E ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO	81
allegato A Attività di pubblico spettacolo a carattere permanente	83
allegato B Impianti sportivi	86
allegato C Manifestazioni ed attività temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento in locali al chiuso o tensostrutture, con capienza superiore a 200 persone	89
allegato D Linee guida per l'installazione di strutture per sagre e feste paesane ed iniziative analoghe, in assenza di attività di pubblico spettacolo o trattenimento	92

RIFERIMENTI NORMATIVI RICORRENTI

Costituzione : la legge 27 dicembre 1947 *“Costituzione della Repubblica Italiana”*

TULPS : il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 *“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*

Regolamento TULPS : il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 *“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”*

D.M. 30 novembre 1983 : il decreto del Ministero dell'Interno 30 novembre 1983 *“Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”*

D.P.R. 151/2011 : il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*

D.M. 19 agosto 1996 : il decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*

D.M. 22 novembre 2022 : il decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2022 *“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”*



Ai sensi dell'articolo 2 del decreto, le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività, ancorchè temporanee, di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996.

D.M. 18 marzo 1996 : il decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 *“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”*

D.M. 3 settembre 2021 : il decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021 *“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*

D.M. 37/2008 : il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”*

L. 186/68 : la legge 1° marzo 1968, n. 186, *“Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”*

D.M. 13 luglio 2011 : il decreto del Ministero dell'Interno 13 luglio 2011 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”*

D.M. 261/96 : il decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996, n. 261 *“Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento”*

L. 337/68 : la legge 18 marzo 1968, n. 337 *“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”*

D.M. 18 maggio 2007 : il decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 *“Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”*

D.Lgs. 114/98 : il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*

L.R. 10/2001 : la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 *“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”*

L.R. 11/2002 : la legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 *“Disciplina del settore fieristico”*

D.Lgs. 42/2004 : il decreto legislativo 22 gennaio 2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*

L. 241/90 : la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

D.Lgs. 267/2000 : il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*

D.Lgs. 165/2001 : il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*

D.P.R. 311/2001 : il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 *“Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)”*

D.Lgs. 222/2016 : il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*

Codice della Strada : il decreto legislativo 30 marzo 1992, n. 285 *“Nuovo codice della strada”*

Codice Penale : il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 *“Approvazione del testo definitivo del Codice Penale”*

PREMESSA

Questa Amministrazione comunale ha formalmente affidato al Consorzio B.I.M. Piave di Treviso - previa sottoscrizione di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30, comma 4, ultima parte, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – l'esercizio e la gestione in forma associata delle funzioni amministrative connesse alle competenze proprie degli Uffici comunali Commercio / Attività Produttive in materia di attività commerciali ed assimilabili (ivi comprese quelle connesse agli adempimenti amministrativi di cui al presente regolamento), con attribuzione della relativa conduzione amministrativa e responsabilità giuridica in capo all' "Area Omogenea Organizzativa BIMdigitalPA" del Consorzio stesso, e nello specifico allo "Sportello Unico Commercio", puntualmente istituito a tal fine.

Il presente Regolamento disciplina la gestione in forma associata delle funzioni amministrative concernenti la verifica delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento e lo svolgimento di eventi e manifestazioni temporanee, ivi compresi i principi istitutivi e le norme generali per il funzionamento e le attività della Commissione sovracomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui agli articoli 141 e 141-bis del regolamento TULPS, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ai fini dei titoli abilitanti di cui al combinato disposto degli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).

Lo stesso è stato redatto dall'area omogenea organizzativa (aoo) BIMdigitalPA del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso - in collaborazione con il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Treviso e l'ULSS n. 2 Marca Trevigiana, ed in condivisione con il Comitato provinciale Unpli di Treviso - per esigenze di univocità ed uniformità dell'interpretazione delle procedure amministrative e delle attività di controllo connesse allo svolgimento delle manifestazioni temporanee nei Comuni aderenti a detta gestione amministrativa associata, ed in particolare delle modalità di funzionamento a valenza sovracomunale della specifica Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (laddove competente).

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni *"potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*, e l'articolo 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *"La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione"*.

In materia di polizia amministrativa, le funzioni sono state attribuite ai Comuni dapprima con l'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successivamente con l'articolo 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Successivamente, con le norme del D.L. 91/2013, a conferma di quanto ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza costituzionale ^[1], è stato ribadito che la *"pubblica sicurezza"* è ambito ben distinto dalla *"polizia amministrativa"*, alla quale sono riconducibili anche gli articoli 68 e 69 del TULPS, i cui titoli abilitanti non sono più in alcun modo espressione da parte dell'amministrazione competente di *"discrezionalità"* (che investe, invece, l'aspetto tecnico della preventiva verifica di incolumità dell'articolo 80 del TULPS). Pertanto, i trattenimenti e gli spettacoli pubblici possono essere legittimamente svolti mediante presentazione al Comune territorialmente competente, ovvero allo Sportello Unico Commercio, di un'apposita SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 ^[2], fermo restando il limite di capienza massima del locale o dell'area fissato in 200 persone dall'articolo 141 del regolamento TULPS e confermato dal D.L. 91/2013.

^[1] vedasi, in particolare, le seguenti pronunce:

- la [sentenza del Consiglio di Stato n. 15 del 29 luglio 2011](#), che ha chiarito che la DIA/SCIA non è uno strumento di liberalizzazione imperniato sull'abilitazione legale all'esercizio di attività affrancate dal regime autorizzatorio pubblicistico ma rappresenta un modulo di semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire, per effetto di un'informativa equiparabile ad una domanda, un titolo abilitativo costituito da un'autorizzazione implicita di natura provvedimentale che si perfeziona a seguito dell'infruttuoso decorso del termine previsto dalla legge per l'adozione del provvedimento di divieto;
- la [sentenza della Corte Costituzionale n. 164 del 20 giugno 2012](#), che ha affermato che è stato attribuito *"al legislatore statale un fondamentale strumento (la SCIA) per garantire il mantenimento di un'adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto"*. Si tratta di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle;

^[2] vedasi le note a piè di pagina ^[6], relative rispettivamente all'articolo 1, lettera h) ^[36], all'articolo 5, lettera A), comma 1, del presente regolamento, e ^[38] di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo.

In applicazione, in particolare, della disposizione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, l'approvazione del presente regolamento è intesa alla previsione di ulteriori livelli di semplificazione nel disciplinare i livelli amministrativi di propria competenza, nelle more di successive previsioni al riguardo da parte della regione o di enti sovraordinati.

Oltre a quanto disposto dal presente regolamento, è comunque dovuto il rispetto di ogni disposizione ed indicazione di legge e di regolamento – in quanto applicabile - in particolare in materia di sicurezza antincendio, di igiene pubblica, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e dall'inquinamento acustico, il cui controllo rimane in capo ai rispettivi enti di competenza ed Organi di controllo.

Negli allegati al presente regolamento vengono elencate le documentazioni tecnico-certificative da acquisire a corredo delle diverse iniziative ed attività disciplinate nel presente regolamento, ivi comprese quelle di pubblico spettacolo o trattenimento, svolte sia in forma permanente che temporanea.

Al fine dello svolgimento degli adempimenti amministrativi disciplinati nel presente regolamento, i soggetti interessati utilizzano l'apposita modulistica predisposta dall'ao BIMdigitalPA del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, di concerto con il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Treviso e l'U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana, e resa disponibile nel portale polifunzionale "Unipass" (<https://portale.unipasspa.it>) al fine della relativa gestione telematica, in attuazione della progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi propri della pubblica amministrazione nei termini già svolti dallo stesso Consorzio, a partire dall'anno 2015, come convenuti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del TUEL con i Comuni aderenti alla specifica gestione associata di funzioni amministrative denominata "Servizi e progettualità Unipass".

Titolo I AMBITI DI APPLICAZIONE

articolo 1 - Definizioni

In riferimento ai contenuti del presente regolamento, si intendono:

- a) per **attività di spettacolo** : le forme di rappresentazione – a termine dell'articolo 68 del TULPS – che implicano la partecipazione passiva all'evento (ad esempio: cinema, teatro, concerti, eventi sportivi, esibizioni, sfilate, ecc.) da parte del soggetto che assiste allo spettacolo, guardando l'evento così come gli viene proposto e rappresentato;
 - b) per **attività di trattenimento** : le forme di puro divertimento – a termine dell'articolo 69 del TULPS e dell'articolo 124 del relativo regolamento esecutivo - che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da comedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili, e che - caratterizzate dall'aspetto prevalentemente ludico - implicano la partecipazione attiva del soggetto fruitore (ad esempio: ballo, ecc.). Ai sensi dell'articolo 125 del regolamento TULPS, è vietata l'esposizione di oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo, e non si deve abusare dell'altrui credulità, escludendo ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci;
 - c) per **eventi** : tutti gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici “dal vivo” che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 68 e 69 del TULPS, aventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e svolti entro le ore 24 del giorno di inizio; ^[3]
 - d) per **manifestazioni temporanee** : iniziative popolari (quali fiere, sagre, feste, mostre, ecc.) caratterizzate dallo svolgimento di spettacoli o trattenimenti, organizzate, in genere, da associazioni, comitati, partiti e movimenti politici e anche dalle amministrazioni locali, e svolte su area pubblica o su area privata nella quale il pubblico può accedere liberamente, con pagamento o meno di un biglietto d'ingresso, in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività. Possono essere periodiche o limitate nel tempo, del tutto occasionali e sporadiche, connesse a particolari eventi locali o nazionali;
 - e) per **allestimenti temporanei** : le strutture ed impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
 - f) per **Commissione** : la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS), di cui all'articolo 141-bis del regolamento TULPS, le cui funzioni vengono disciplinate nel presente regolamento e svolte in forma associata a favore dei Comuni già aderenti allo Sportello Unico Commercio, con valenza, modalità d'esercizio ed effetti sovracomunali;
- La necessità di effettuare una “*verifica di incolumità*” per iniziative ed eventi di pubblico spettacolo e/o intrattenimento in relazione ai locali o alle aree in cui andrà a svolgersi – in via permanente o temporanea - un'attività oggetto di licenza di esercizio di cui agli articoli 68 o 69 del TULPS, si ricava dalla previsione normativa dell'articolo 80 del TULPS e delle disposizioni correlate del regolamento TULPS. Secondo lo stesso articolo, non può aprirsi un “luogo” di pubblico spettacolo e/o trattenimento se prima non è stata effettuata una verifica di incolumità generale da parte di una Commissione tecnica (comunale o provinciale) ed al fine soprattutto di assicurare il rispetto della normativa di prevenzione incendi. ^[4]

Detta “*verifica*” (a volte impropriamente definita “*agibilità*”) di pubblico spettacolo differisce dall'agibilità edilizia di cui all'articolo 25 del D.P.R. 380/2001 ^[5], e – laddove risulta necessaria - costituisce il presupposto ineludibile per il rilascio delle citate licenze ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS.
- g) per **Commissione ristretta** ; il “*gruppo tecnico di controllo*”, formato da componenti debitamente delegati dalla Commissione di Vigilanza, che, anche per il disposto dell'articolo 141, comma 1, lettera e), del regolamento d'esecuzione del TULPS, deve controllare che - relativamente ai locali e ai luoghi interessati dalla verifica di cui all'articolo 80 del TULPS - vengano osservate le norme e le cautele

^[3] vedasi il [parere del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/003625/13500.A\(8\) del 27 febbraio 2014](#), ad oggetto “*Spettacoli dal vivo di portata minore – Richiesta di parere sull'interpretazione del D.L. 8.8.2013, n. 91, art. 7, c. 8-bis, recante modifica degli artt. 69 e 69 TULPS*”;

^[4] vedasi gli obiettivi previsti dall'articolo 2 del [decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996](#) per la realizzazione e la gestione dei locali e delle aree di pubblico spettacolo e di trattenimento;

^[5] vedasi il [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), ad oggetto “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;

imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'occorrenza all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

- h) per **SCIA** : la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ad oggetto *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, le cui disposizioni al comma 1 sono applicabili anche alle licenze di polizia amministrativa, non trattandosi di atti rilasciati da Amministrazioni preposte alla sicurezza pubblica (materia, quest'ultima, di competenza esclusiva degli organi dello Stato); ^[6]
- i) per **safety** : dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone;
- j) per **security** : servizi e misure di ordine e sicurezza pubblica;
- k) per **luogo pubblico** : lo spazio o area o ambiente caratterizzato da un uso sociale collettivo, al quale chiunque può accedere senza alcuna particolare formalità o limitazione (ad esempio: vie, piazze, giardini pubblici, ecc.), fatto salvo il rispetto delle norme del Codice della Strada e di eventuali specifici regolamenti comunali compatibili con il presente regolamento;
- l) per **luogo aperto al pubblico** : lo spazio o area o ambiente al quale chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte dal soggetto che dispone del luogo stesso e lo gestisce (ad esempio: pagamento di un biglietto per l'accesso, orario di apertura, ecc.) o da altre norme;
- m) per **luogo esposto al pubblico** : lo spazio o area o ambiente che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (ad esempio: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- n) per **locali di pubblico spettacolo** : l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), compresi gli spazi per i servizi e i disimpegni ad essi annessi; ^[7]



Il concetto di *“locale di pubblico spettacolo”* si può riassumere, in via esemplificativa, nelle seguenti situazioni:

- a) un locale, un edificio, una struttura temporanea, un'area aperta circoscritta (ad esempio, con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- b) un'area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (ad esempio, sedie o tribune);
- c) locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente *“trasformato”* per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo, oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

- o) per **capienza** : il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi in aree specificatamente destinate ad attività di spettacoli o intrattenimenti. Nel computo non devono essere conteggiati gli artisti, il personale di gestione e le persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne o circoscritte. Gli stessi vanno tenuti in considerazione al momento della verifica della congruità delle vie di esodo; ^[8]

^[6] in riferimento alla valenza giuridica della SCIA rispetto alle altre norme, con la previsione di cui all'articolo 49, comma 4-ter, del [decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78](#) (convertito nella L. 122/2010) il legislatore nazionale ha espressamente affermato che le nuove disposizioni attengono alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della [Costituzione](#), e costituiscono livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. A tal riguardo, appare evidente che il legislatore abbia inteso allargare le ipotesi del ricorso all'autoresponsabilizzazione del privato (cittadino, imprenditore, ecc.) al fine di semplificare i procedimenti amministrativi relativi alle attività che lo stesso intende svolgere;

^[7] vedasi la [circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951](#), ad oggetto *“Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere (per la parte ancora in vigore – Titolo I e III, VIII cap. 1, 2 e 4)”*. La stessa deve intendersi comunque superata con l'emanazione del D.M. 19 agosto 1996;

^[8] con la [risoluzione n. 3605 del 27 settembre 2002](#) il Ministero dell'Interno ha precisato che per comprendere il termine *“capienza”* occorre far riferimento al [D.M. 19 agosto 1996](#), che al Titolo IV, punto 1.4, definisce il concetto di *“affollamento massimo”*. In precedenza lo stesso Ministero dapprima con la [nota prot. n. P718/4118 sott. 20/C del 27 marzo 1997](#) aveva chiarito che *“la ‘capienza’ di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l'affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento del TULPS, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti”*, e quindi il successivo 20 novembre con la [nota prot. n. P2166/4109 sott. 53](#) - al riguardo della determinazione dell'affollamento dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 4.1 del [D.M. 19 agosto 1996](#) - aveva affermato che la problematica della superficie dei locali da prendere in considerazione ai fini del calcolo del relativo affollamento trovava soluzione calcolando *“solo le superfici delle sale che compongono i locali”* (ad esclusione dei locali di *“servizio”*), ricordando che la definizione di *“sala”* è presente nel Titolo I dell'Allegato al decreto. Da ultimo, nella [circolare prot. n. 5832 del 4 maggio 2001](#) il

- p) per **densità di affollamento** : il numero massimo di occupanti previsti o presenti nell'unità di superficie del luogo, ambito o locale di riferimento (quindi, maggiore è il numero per metro quadrato, più alta è la concentrazione di persone);
- q) per **affollamento massimo** : il numero massimo di persone ipotizzabile o ammissibile o reale in un determinato locale o ambito o spazio (*luogo sicuro statico*), ovvero in un'area a movimento ordinato (*luogo sicuro dinamico*), predeterminato - giusto il relativo concetto definito rispettivamente al Titolo 3 dell'Allegato A al D.M. 30 novembre 1983 e al Titolo IV, punto 1.4, del D.M. 19 agosto 1996 - sulla base di un congruo sistema di vie di accesso e di deflusso/sfollamento (*moduli*) e tenuto conto del tempo occorrente per il relativo sfollamento ordinato. In forza di ciò, la superficie da considerare per il calcolo dell'affollamento è quella lorda della/e "sala/e", intendendo le aree utilizzate dal pubblico, con esclusione dei servizi igienici e delle scale di collegamento, dei percorsi di esodo e dei locali destinati alla gestione e non accessibili (uffici, magazzini, guardaroba, servizi destinati al personale, ecc.).^[9]



In sintesi, ai sensi del D.M. 19 agosto 1996, l'affollamento deve essere calcolato:

- per i locali adibiti a trattenimenti ed attrazioni : con una densità di 0,7 persone per mq.;
- per le sale da ballo e le discoteche : con una densità di 1,2 persone per mq. di superficie in pianta;
- per i teatri, i cinema, gli auditori, i teatri tenda e i circhi : con riferimento al numero dei posti a sedere e di quelli in piedi autorizzati, compresi quelli per le persone con ridotte o impedite capacità motorie;
- per gli impianti sportivi adibiti occasionalmente ad attività di pubblico spettacolo a carattere non sportivo : con un indice di 2 persone per mq.;^[10]
- per le aree pubbliche nelle quali l'accesso è libero e non controllato : con un indice di 2 persone per mq. .^[11]

- r) per **pericolo** : la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;^[12]
- s) per **rischio** : la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;^[13]



Partendo dall'assunto che il "rischio zero" non esiste, le misure di *safety* e *security* proposte dall'organizzatore di un evento dovranno tendere a raggiungere per l'evento un livello di rischio accettabile, ferma restando la "zona di imponderabilità". Per stimare l'entità del "rischio" è utile attribuire un valore alla relativa dimensione, basandosi concettualmente sulla valutazione di due elementi:

- 1) la probabilità del verificarsi di un evento dannoso;
- 2) la magnitudo delle conseguenze (entità del danno).

- t) per **piano di soccorso sanitario** : documento, predisposto dall'organizzatore dell'iniziativa, nel quale sono analizzate le caratteristiche dell'iniziativa ai fini dell'individuazione del livello di rischio associato e

Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha anzitutto attribuito alle competenti Commissioni di vigilanza la possibilità di limitare la "capienza" in ragione dello stato e della natura dei luoghi, evidenziando poi come nel concetto di "capienza massima" debbano essere fatti rientrare anche gli operatori presenti nel locale ove si svolge il pubblico spettacolo;

^[9] sulla determinazione dell' "affollamento" dei luoghi all'aperto di cui alla lettera "f" del comma primo dell'articolo 1 del [D.M. 19 agosto 1996](#), il Ministero dell'Interno con la [nota prot. n. P2187/4109 sott. 44 del 5 novembre 1997](#) ha chiarito che "non essendo applicabile il punto 4.4 del decreto (omissis) deve essere la C.P.V.L.P.S., una volta valutate le 'strutture apposite per lo stazionamento del pubblico', a definire il massimo affollamento accettabile", usando come riferimento "i criteri del numero di posti a sedere e della densità di cui alla lettera b) del medesimo punto (pari a 0,7 persone al metro quadrato), tenendo però conto che l'esclusione dei luoghi in argomento è stata imposta dalla atipicità dei luoghi stessi e dalla conseguente necessità di dotare gli organi di controllo di una maggiore discrezionalità";

^[10] vedasi il [decreto del Ministero dell'Interno 6 marzo 2001](#), ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche";

^[11] vedasi la [nota del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A\(8\) del 14 marzo 2013](#), ad oggetto "Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante";

^[12] vedasi l'articolo 2, lettera r), del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

^[13] vedasi l'articolo 2, lettera s), del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

il dettaglio, vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dell'assistenza sanitaria idonea a garantire il soccorso ai soggetti che, a diverso titolo, ne prendono parte; ^[14]

- u) per **cose antiche** : le cose mobili che abbiano acquisito il pregio della rarità ed un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico;
- v) per **cose usate** si intendono le cose mobili utilizzate per l'uso cui sono state create (del quale recano le tracce sia per l'usura che per le trasformazioni subite) che tuttavia conservano un valore economico tale da renderle commerciabili;
- w) per **competizioni sportive** : i pubblici trattenimenti / manifestazioni che comportano lo svolgimento di una gara tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente, in cui non è possibile stabilire a priori chi è il vincitore. Sono caratterizzate dalla presenza di una "organizzazione" (comitato promotore) e di una specifica "preparazione" (regolamento di gara, percorso da compiere, compresi i punti di partenza e di arrivo, ecc.)

→ Non rientrano nella definizione di "competizione" le gare di carattere amatoriale che non hanno il carattere agonistico e per le quali – se svolte su strade e/o aree aperte al pubblico - si applicano le ordinarie norme del Codice della Strada.

- x) per **competizioni sportive su strada** : i pubblici trattenimenti / manifestazioni svolti nelle strade ed aree aperte al pubblico, regolati dall'articolo 9 del Codice della Strada. Sono escluse, quindi, le manifestazioni che si svolgono in aree private (anche con presenza di pubblico), per le quali si applica la disciplina autorizzatoria prevista dal Titolo III del regolamento TULPS;

→ Ai fini dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'ente competente, tali competizioni sono divise dall'articolo 9 del Codice della Strada in due fattispecie:

- 1) competizioni atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale (non a motore);
- 2) competizioni con veicoli a motore. Queste possono essere di due tipi:
 - a) gare di regolarità : competizioni sportive nelle quali i veicoli non raggiungono velocità elevate, la cui finalità è la verifica delle abilità dei conducenti che devono di fatto rispettare determinate regole, ed il cui vincitore riesce a completare il percorso con meno penalità rispetto agli altri concorrenti;
 - b) gare di velocità : competizioni sportive nelle quali la finalità è completare il percorso nel minor tempo possibile.

- y) per **attività di spettacolo viaggiante** : le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili (giostre), o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 4 della L. 337/68, che include per ciascuna l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione;
- z) per **attrazione dello spettacolo viaggiante** : ogni singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.) e dotata del codice identificativo previsto dal D.M. 18 maggio 2007;

→ Fanno parte dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante anche i "gonfiabili", i videogiochi e i tiri elettromeccanici riconducibili alla disciplina dell'articolo 110 del TULPS, purché inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento, nonché i biliardi e simili.

- aa) per **parco di divertimento permanente** : il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'articolo 4 della L. 337/68, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area, e per il quale sono previste un'unitaria organizzazione e gestione, comunque costituite, di servizi comuni e di strutture a ciò destinate, collegate alla titolarità della licenza. È caratterizzato da una chiara delimitazione dell'area mediante una recinzione permanente ovvero da qualsivoglia sistema di transennamento o altri sistemi analoghi, e dalla presenza di specifiche entrate e di vie di esodo; ^{[11] [15]}

→ I parchi di divertimento possono essere:

^[14] vedasi l'[Accordo n. 13/9/CR8C/C7 sancito in data 5 agosto 2014](#) (Rep. Atti n. 91) dalla Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ad oggetto "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate";

^[15] vedasi, in particolare, gli articoli 25 e 26 del [decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 23 maggio 2003](#), ad oggetto "Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento";

- **temporanei** : svolgono la loro attività per un periodo non superiore a centoventi giorni all'anno. La titolarità delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature presenti fa capo ad una pluralità di soggetti in possesso della licenza comunale prevista dall'articolo 69 del TULPS ed i cui impianti e servizi possono essere rimossi e trasferiti in altra sede;
- **permanenti** : svolgono la loro attività per un periodo superiore a centoventi giorni all'anno ed insistono su una medesima area destinata a tale uso e della quale il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità a titolo di proprietà o la concessione in locazione pluriennale.

Gli stessi sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) **prima categoria** : costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi;
- b) **seconda categoria** : costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a ventinove, di cui almeno quattro grandi;
- c) **terza categoria** : costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci, di cui almeno due grandi, oppure cinque medie. Rientrano in questa categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per la classificazione nelle due categorie superiori, nonché i parchi permanenti di genere acquatico, faunistico e naturalistico a prescindere dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti.

- bb) per **gestore di un'attrazione** : soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'articolo 69 del TULPS. Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del D.M. 18 maggio 2007, è equiparato al gestore il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che - per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo - sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
- cc) per **conduttore di un'attrazione** : persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico. Il conduttore, definito "operator" dalla norma UNI EN 13814:2005 (ad oggetto "Macchine e strutture per fiere e parchi di divertimento - Sicurezza"), è indicato come la persona "preposta", in senso lato, dal gestore al funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico; non occorre quindi che, a tal fine, si formalizzi fra i due soggetti una delega in senso stretto; ^[16]
- dd) per **collaudo statico** : processo che si applica a tutte le costruzioni con struttura portante in acciaio, alluminio, ecc. (comprese le tensostrutture). Prevede l'esecuzione di una serie di controlli sull'opera oggetto di valutazione, che vanno dall'esame del progetto dell'opera alla rispondenza della costruzione con esso, dalla verifica dei certificati di prova eseguita sui materiali, all'esame del sistema di produzione e del sistema di gestione della qualità. Ne consegue un giudizio formale - che si traduce nell'emissione di un certificato di collaudo da parte di un professionista abilitato, ovvero iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti da almeno 10 anni - che attesta la sicurezza e la durabilità dell'opera in base a quanto previsto dalle norme vigenti. Nel titolo VIII del D.M. 19 agosto 1996 viene richiamata la periodicità annuale per eseguire tutte le verifiche necessarie a garantire la sicurezza e la conformità delle tensostrutture, ovvero per certificarne l'idoneità statica;
- ee) per **dichiarazione di corretto montaggio** : documento - debitamente redatto e sottoscritto da tecnico o soggetto abilitato - che attesta la corretta installazione della tensostruttura in base a quanto contenuto nel manuale d'uso e manutenzione elaborato dal costruttore e nella relazione generale e di calcolo della stessa relativamente in particolare al sito di installazione, alla configurazione e agli ancoraggi;
- ff) per **carichi sospesi** : qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), posto elevato da terra o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente - prima e/o durante lo spettacolo, al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione - tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili; ^[17]
- gg) per **servizi igienici** : locali dotati di vano wc con tazza o turca e vano anti-wc con lavabo con acqua potabile corrente fornito di sapone liquido ed asciugamani a perdere;
- hh) per **servizi igienici mobili** : box mobili dotati di tazza/turca e lavabo con acqua potabile corrente fornito di sapone liquido ed asciugamani a perdere; nel caso in cui non sia possibile l'allacciamento alla rete idrica deve essere disponibile un erogatore di prodotto igienizzante per le mani.

^[16] vedasi la [circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 17082/114 del 1° dicembre 2009](#), ad oggetto "D.M. 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante". Chiarimenti e indirizzi applicativi";

^[17] vedasi la [circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile n. 1689 del 1° aprile 2011](#), ad oggetto "Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi";

articolo 2 - Attività che si svolgono nelle manifestazioni temporanee

Le manifestazioni temporanee possono essere caratterizzate da mere attività di somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande, o includere l'effettuazione di spettacoli, trattenimenti e divertimenti vari, o prevedere ulteriormente lo svolgimento nel proprio contesto di altre molteplici attività, soggette a particolari discipline, tra le quali si elencano a seguire, a titolo puramente indicativo ma non esaustivo:

- [commercio su aree pubbliche](#) – ai sensi del combinato disposto degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 3, comma 4, della L.R. 10/2001, e giuste le precisazioni ministeriali espresse al riguardo. ^[18]



Se durante lo svolgimento di una fiera, sagra o festa paesana alcune associazioni, enti o comitati di persone intendono effettuare in modo assolutamente occasionale la raccolta di fondi per scopi benefici, assistenziali o altro, previa cessione di oggetti – fatta salva l'eventuale concessione all'occupazione del suolo pubblico – la stessa può essere consentita qualora non venga effettuata secondo gli atti tipici della vendita al dettaglio, ovvero in forma professionale. Pertanto, l'esitazione del prodotto deve avvenire in cambio di una libera contribuzione il cui importo non può essere in alcun modo prefissato. Qualora, al contrario, venga effettuata la cessione dell'oggetto verso un prezzo predeterminato, si configura, nella fattispecie, la violazione delle norme per l'esercizio del commercio senza i previsti titoli abilitanti.

- [commercio di cose antiche ed usate](#) – ferme restando le previsioni di cui all'articolo 128 del TULPS, dell'articolo 247, comma 2, del regolamento TULPS, e del decreto ministeriale 15 maggio 2009, n. 95 ^[19], nonché le precisazioni ^[20] espresse in merito dal Ministero dell'Interno. In base a quanto previsto dall'articolo 1 di detto decreto, colui che esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve annotare giornalmente le operazioni eseguite in un apposito registro, soggetto a preventiva auto vidimazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 128 del TULPS, uniformandosi alle prescrizioni di cui all'articolo 247 del relativo regolamento di esecuzione. Con riguardo alle singole cose, deve farsi riferimento alla tabella prevista all'articolo 2 del D.Lgs. 42/2004 per l'individuazione della specifica categoria di riferimento e della relativa soglia di valore applicabile alle operazioni commerciali oggetto di detta annotazione.



Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della L. 112/91 ^[21] e dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 114/98, sono vietate la vendita e l'esposizione su area pubblica di oggetti preziosi di cui al D.Lgs. 251/1999 ^[22], costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi (quali platino, palladio, oro e argento), coralli, perle di ogni tipo, pietre preziose (quali diamanti, rubini, zaffiri e smeraldi), ed ogni altra pietra unita a metalli preziosi.

- [vendita di prodotti artigianali](#) – svolta ai sensi della L. 443/85 ^[23] da artigiani regolarmente iscritti all'albo, è limitata solo a ciò che gli stessi producono direttamente nel luogo di svolgimento della manifestazione (e non di ciò che hanno prodotto altrove). La relativa collocazione deve avvenire in un'area diversa da eventuali posteggi istituiti e riservati ad operatori commerciali in detto contesto;
- [vendita di prodotti agricoli](#) (da parte di produttori) – svolta ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ^[24], da imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della L. 580/93 ^[25], in

^[18] vedasi la [risoluzione del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 504334 del 17 aprile 2002](#), ad oggetto "Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), art. 52, comma 17. Esercizio di attività in sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico";

^[19] vedasi il [decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 15 maggio 2009, n. 95](#), ad oggetto "Regolamento recante indirizzi, criteri e modalità per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche";

^[20] vedasi rispettivamente:

- il [parere del Ministero dell'Interno prot. n. S557/PAS/U/003342/12020.A\(1\) del 2 marzo 2017](#), ad oggetto "Obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 TULPS – Effetti dell'abrogazione dell'art. 126 dello stesso TU";
- la [nota del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/004040 del 21 marzo 2018](#), ad oggetto "Commercio di cose antiche e/o usate. Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS", che ha reso noto il [parere del Consiglio di Stato n. 545 del 2 marzo 2018](#);

^[21] vedasi la [legge 28 marzo 1991, n. 112](#), ad oggetto "Norme in materia di commercio su aree pubbliche";

^[22] vedasi il [decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251](#), ad oggetto "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128";

^[23] vedasi la [legge 8 agosto 1985, n. 443](#), ad oggetto "Legge-quadro per l'artigianato";

^[24] vedasi il [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), ad oggetto "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali (senza comunicazione al Comune in cui si svolge la manifestazione, e fatta comunque salva l'eventuale concessione all'occupazione del suolo pubblico);

- [scambio di oggetti da collezionismo tra hobbisti](#), svolto ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 10/2001, o svolgimento occasionale in forma non imprenditoriale di mercatini "del riuso" di cui all'articolo 7-sexies del D.L. 208/2008 ^[26] o "dell'ingegno creativo", con partecipazione di soggetti privati.



Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera h), del D.Lgs. 114/98, non sono soggetti ad alcun adempimento (nemmeno all'obbligo della pubblicità dei prezzi) gli artisti o i privati che partecipano a mercatini che si svolgono su area pubblica o privata o in locali pubblici o privati per esporre e vendere gli oggetti che hanno creato, purché non siano riconducibili a produzioni in serie: dalla ceramica al *découpage*, dall'intaglio del legno ai lavori realizzati a maglia o all'uncinetto, da oggetti plasmati con la cera a piccoli lavori di cucito, in questi mercatini emerge la creatività di coloro che dedicano il tempo libero alla realizzazione di questi manufatti.

- [pubblici spettacoli e piccoli trattenimenti](#), con balli ed orchestre;
- [giochi vari di abilità](#) (tiro alla fune, corsa nei sacchi, caccia al tesoro, ecc.);
- [spettacoli pirotecnici \(fuochi d'artificio\)](#);
- [luminarie](#);
- [attrazioni di spettacolo viaggiante](#);
- [sfilate civili e folcloristiche, processioni religiose](#), ecc.
- [manifestazioni con animali](#) (es. sfilate di cani o gatti, dimostrazioni cinofile, ecc.), gare di equidi, ecc.;
- [mostre mercato e fiere espositive locali](#);
- [manifestazioni di sorte](#) (lotterie, tombole e pesche di beneficenza).

articolo 3 - **Composizione e nomina della Commissione sovracomunale**

1. Per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative affidate dai Comuni aderenti allo Sportello Unico Commercio ai sensi dell'articolo 30 del TUEL, connesse alle attività di cui al combinato disposto dell'articolo 80 del TULPS e dell'articolo 141-bis del regolamento TULPS, viene istituita una Commissione – avente valenza e gestione "sovracomunale" – per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, al fine di assicurare l'economicità, l'efficacia, il buon andamento e l'imparzialità delle funzioni, delle competenze e delle attività amministrative svolte dallo Sportello Unico Commercio connesse al presente regolamento, anche alla luce della vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.
2. La composizione di detta Commissione include:
 - a) il Sindaco del Comune interessato (o suo delegato) che la presiede;
 - b) il comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune interessato (o suo delegato); ^[27]
 - c) il dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio (o un medico dallo stesso delegato);

^[25] vedasi la [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), ad oggetto "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

^[26] vedasi il [decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208](#), ad oggetto "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente";

^[27] il Ministero dell'Interno, con proprio [parere n. 13821 del 5 marzo 2010](#), ha chiarito che - in caso di carenza del comandante della Polizia Locale - non possa essere nominato nella Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo un altro soggetto, quale il Segretario comunale responsabile del servizio di polizia municipale. Il Ministero ha, inoltre, precisato che "tenuto conto che la questione interessa numerosi comuni, che come quello di specie, non avendo istituito il corpo di polizia municipale non hanno neanche il Comandante, si ritiene che la problematica possa trovare adeguata soluzione nell'ambito del medesimo art. 141 bis. Detto articolo, infatti, dispone che le funzioni della Commissione di vigilanza comunale possono essere svolte dai comuni anche in forma associata, salvo quanto previsto dall'art. 142. Tale disposizione prevede che nel caso in cui la predetta Commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'art. 141, provvede la Commissione provinciale di vigilanza". Nel medesimo parere il Ministero ha, altresì, specificato che relativamente "ai criteri da seguire per la individuazione dell'esperto in elettrotecnica da nominare nella Commissione in parola, si è dell'avviso che, in assenza di specifiche indicazioni normative, detto soggetto debba possedere una specifica qualificazione professionale in elettrotecnica nonché adeguata relativa esperienza";

- d) il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune interessato (o suo delegato);
- e) il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco (o suo delegato);
- f) un esperto in elettrotecnica nominato dal Comune interessato, in possesso di idonea qualificazione professionale nonché adeguata relativa esperienza in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o area o impianti da verificare.

La stessa viene definita e ratificata dal Sindaco di ciascun Comune associato sulla base delle nomine dei membri di pertinenza del proprio ente relativamente ai precedenti punti a), b), d) e f).

- 3. Ove occorra, possono essere selezionati e aggregati alla Commissione, quali membri competenti, altri esperti tecnici (in acustica o altra disciplina tecnica) o rappresentanti di associazioni datoriali, opportunamente designati tra persone in possesso di comprovata e specifica qualificazione ed esperienza professionale.
- 4. Per la sicurezza degli impianti sportivi, i riferimenti alle Commissioni provinciali di vigilanza contenuti nel D.M. 18 marzo 1996, devono intendersi fatti, con l'entrata in vigore del D.P.R. 311/2001, anche alla Commissione a valenza sovracomunale di cui trattasi, purchè si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5.000 spettatori. Continua, pertanto, ad essere prescritta la partecipazione di un rappresentante del CONI, opportunamente designato, alle riunioni e agli eventuali sopralluoghi svolti dalla Commissione.
- 5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono, a loro cura, informare i rispettivi supplenti, che dovranno presentarsi nei luoghi ove convocati con apposita delega sottoscritta dal componente titolare, da acquisire agli atti.
- 6. La Commissione – in vigenza della gestione associata facente capo allo Sportello Unico Commercio - resta in carica tre anni e continua a compiere le funzioni assegnatele con il presente regolamento fino alla nomina e all'insediamento della nuova Commissione.
- 7. Con l'atto di nomina della Commissione viene attribuito allo Sportello Unico Commercio il ruolo di segreteria per l'espletamento delle funzioni di competenza. Il segretario non è un componente della Commissione - in quanto privo del diritto di giudizio e di voto - e svolge esclusivamente funzioni di supporto giuridico-amministrativo, di verbalizzazione e custodia della documentazione esaminata.

articolo 4 - **Compiti di vigilanza delle Commissioni comunale e provinciale**

- 1. I **compiti della Commissione comunale di vigilanza** – quale organo consultivo previsto dall'articolo 80 del TULPS e dall'articolo 141 del regolamento TULPS - si esplicano con una valutazione di discrezionalità tecnica intesa alla verifica della solidità e sicurezza delle seguenti tipologie di locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo:
 - **locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti aventi capienza inferiore a 1.300 spettatori, aperti al pubblico;**
 - **altri locali o impianti con capienza inferiore a 5.000 spettatori**, tra i quali:
 - a) teatri;
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
 - c) cinematografi;
 - d) cinema-teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
 - e) auditori e sale convegni (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento);
 - f) locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti;
 - g) sale da ballo e discoteche, ovvero locali dove si svolgono riunioni per scopo di divertimento alle quali partecipano persone del pubblico;
 - h) parchi di divertimento permanenti;
 - i) circhi e mostre itineranti (rettilari, delfinari e simili su automezzo e non);
 - j) luoghi all'aperto, delimitati o circoscritti con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, allestiti per spettacoli e trattenimenti in genere, fatto salvo quanto previsto al successivo Titolo V;
 - k) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività;

- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
- m) impianti sportivi in genere di cui al D.M. 18 marzo 1996, destinati all'esercizio dell'attività sportiva secondo le discipline classificate dal CONI (piscine, palestre di scherma, ecc.);
- n) piscine, pubbliche o private, laddove sia consentito l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento di biglietto d'ingresso, in presenza di eventi o manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo e trattenimento;
- o) manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 11/2002, che si svolgono in genere in idonee strutture espositive per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, in presenza di una superficie lorda superiore a mq. 4.000 (se al chiuso) e a mq. 10.000 (se all'aperto). In caso diverso, si applica quanto previsto al successivo articolo 26;
- p) attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, svolgano un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/86 ^[28]. A tal riguardo, possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi che assoggettano dette attività al regime autorizzatorio di cui all'articolo 69 del TULPS:
 - p1. pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
 - p2. pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet, 'social networks' o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
 - p3. rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di trattenimento in genere dall'allegato I, punto 65, del D.P.R. 151/2011, concernente le attività soggette alle visite di prevenzione incendi; ^[29]

Diversamente, con capienze superiori a quanto sopra indicato, la competenza al riguardo è della Commissione provinciale di vigilanza.

La "capienza" (ovvero il "massimo affollamento" previsto), quale criterio di riparto della competenza tra Commissione comunale e Commissione provinciale, viene individuata sulla base della dichiarazione resa dal tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica illustrativa allegata alla relativa pratica presentata.

2. **Non sono di competenza della Commissione comunale** le verifiche dei locali e dei luoghi seguenti per i quali è prescritta la verifica da parte della Commissione provinciale V.L.P.S.:

- a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.



Dal combinato disposto dei commi 1 e 9 dell'articolo 142 del regolamento TULPS, la competenza della Commissione Provinciale deve intendersi estesa non solo alle verifiche, ma anche al parere sui progetti e al controllo, relativi ai locali, strutture ed impianti previsti alle lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo medesimo.

3. Sono **esclusi dai compiti di vigilanza, e non sono quindi riconducibili all'ambito applicativo degli articoli 68 e 80 TULPS**, i seguenti contesti (purchè autonomi ed indipendenti, ovvero non coincidenti né interessati in parte o *in toto*, da attività, ancorchè temporanee, di spettacoli e pubblici trattenimenti):

^[28] vedasi il [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ad oggetto "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi";

^[29] trattasi di disposizione prevista nella versione originaria, dell'articolo 2, comma 5, lettera d), della [legge regionale L.R. 21 settembre, n. 29](#), ad oggetto "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", poi abrogato dall'articolo 28, lettera b), comma 2, della [legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1](#), ad oggetto "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";

- a) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti, nonché a servizi di divulgazione culturale, didattica e di ricerca, con uso di materiali illustrativi interattivi, multimediali, senza scopi di vantaggio economico diretto o indiretto;
- b) comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc., sempre che non siano previsti eventi collaterali di pubblico spettacolo (ad esempio, concerti, ecc.)
- c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, purché non rientrino nella casistica di cui al punto p) del precedente comma 1, salvo che per il numero delle persone invitate o per altre palesi circostanze sia da escludere il carattere privato dell'iniziativa;
- d) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e stabilimenti balneari ^[30] nei quali vengono effettuate iniziative complementari ed accessorie (anche con impiego di strumenti musicali e/o impianti stereo e consolle, quali ad esempio piano-bar, concertini, ecc.) di mero allietamento degli avventori negli spazi dove gli stessi accedono per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e a condizione che non si svolga attività di ballo e che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività principale di somministrazione. In tali casi, è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996, oltre che delle previsioni di cui all'articolo 43 del presente regolamento;
- e) singole giostre dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti *parchi di divertimento*, e comunque installate in modo da non definire uno spazio delimitato che possa costituire pericoli per il pubblico e per i naturali flussi di ingresso e uscita dello stesso, anche in emergenza;
- f) allestimenti temporanei a supporto di fiere locali di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 114/98, nel contesto delle quali viene esercitato il commercio su aree pubbliche, nonché di sagre e feste paesane nelle quali si esercitano la mera attività di somministrazione di alimenti e bevande, e/o di commercio e/o di altre iniziative temporanee, ivi comprese quelle finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che contestualmente alle stesse non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- g) musei, gallerie, mostre, esposizioni di rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, di cui all'articolo 69 del TULPS, anche effettuate in locali chiusi, che non sono di per sé qualificabili come locali di pubblico spettacolo o trattenimento; ^[31]
- h) parchi avventura, qualora al loro interno non siano previste attività di intrattenimento e pubblico spettacolo; ^[32]
- i) acquari, intesi come esposizione di pesci e simili in un edificio costituito da più sale dove le persone si spostano attraverso un percorso obbligato; ^[33]
- j) sale consiliari, aule di tribunale, ecc.; ^[34]
- k) edifici destinati al culto ^[34], in caso di iniziative ed eventi svolti occasionalmente ed aventi carattere diverso dai riti religiosi, quali ad esempio le attività concertistiche e simili, ancorché a carattere religioso o commemorativo, purché gli stessi vengano svolti con le medesime condizioni di apprestamento e affollamento delle funzioni religiose;
- l) sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale *videolottery*;
- m) *escape room*; ^[35]
- n) palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, ovvero luoghi dove i partecipanti apprendono discipline sportive e artistiche, purché siano privi di strutture per lo stazionamento del

^[30] vedasi la [nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa prot. n. 557/PAS/U/003524/1350.A del 21 febbraio 2013](#), ad oggetto "Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone – Interventuta abrogazione dell'art. 124, c. 2, Reg. TULPS - Quesito";

^[31] vedasi la [nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. P410/4109 sott. 51/D2 del 28 giugno 2002](#), ad oggetto "Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. - Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.)";

^[32] vedasi la [nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 717 del 18 gennaio 2018](#), ad oggetto "Inquadramento dell'attività 'parco avventura' - Riscontro";

^[33] vedasi la [nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 9518 del 8 luglio 2011](#), ad oggetto "Fabbricato ad uso acquario";

^[34] vedasi la [circolare del Ministero dell'Interno n. 42 del 17 dicembre 1986](#), ad oggetto "Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi";

^[35] vedasi la [risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 365359 del 7 settembre 2017](#), ad oggetto "Attività di 'escape room' ", che ha diffuso i contenuti della nota del Ministero dell'Interno n. 11309 del 25 luglio 2017;

pubblico e non siano utilizzati per finalità di pubblico spettacolo o trattenimento con accesso indiscriminato del pubblico;

- o) piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive in assenza di pubblico e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico;
- p) piscine private prive di strutture per lo stazionamento del pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (ad esempio: piscine a servizio esclusivo ospiti di complessi turistico-ricettivi, piscine in abitazioni private, ecc.).

Sono, altresì, escluse dall'obbligo del parere della Commissione comunale di vigilanza le attività, ulteriori e diverse da quelle sopra richiamate, per le quali non è prevista la verifica di cui all'articolo 80 del TULPS, ed in particolare quelle previste al successivo Titolo V.

Titolo II

AGIBILITÀ EX ARTICOLO 80 DEL TULPS: PROCEDURE

articolo 5 - Locali ed impianti permanenti

A) Capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Giuste le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 5 del D.Lgs. 222/2016, riferiti all'articolo 142, comma 2, del regolamento TULPS, la messa in esercizio con carattere permanente ai sensi e per gli effetti degli articoli 68 e 69 del TULPS di locali ed impianti (anche sportivi) per spettacoli o pubblici trattenimenti aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone è subordinata alla presentazione allo Sportello Unico Commercio di un'apposita SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 ^[36].
2. Il parere sui progetti dei nuovi locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti, le verifiche, gli accertamenti e i controlli di cui all'articolo 141, comma 1, del regolamento TULPS sono sostituiti - ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti - da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con il D.M. 18 marzo 1996 ed il D.M. 19 agosto 1996 (o, in alternativa, il D.M. 22 novembre 2022), oltre che l'avvenuta verifica delle relative condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene. Detta

^[36] vedasi la [risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 365379 del 7 settembre 2017](#), ad oggetto "Attività di intrattenimento e pubblico spettacolo presso locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone – Art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 – Ulteriori chiarimenti", che ha diffuso i contenuti della nota del Ministero dell'Interno n. 557/PASIU/004683 del 23 marzo 2017. Quest'ultima fornisce opportuni chiarimenti in merito all'interpretazione di alcune previsioni contenute nel D.Lgs. 222/2016 relative all'attività di intrattenimento e pubblico spettacolo presso locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, precisando in particolare che:

- a) continua ad applicarsi la SCIA, prevista dagli articoli 68 e 69 TULPS, agli spettacoli presso locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, anche se le voci n. 78 e n. 80 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 stabiliscono il regime dell'autorizzazione;
- b) per i locali e gli impianti con capienza totale non superiore a 200 persone la relazione tecnica di un professionista abilitato sostituisce anche il "parere" delle Commissioni di vigilanza e non solo "le verifiche e gli accertamenti" preliminari, come previsto dall'articolo 4, lettera c), del D.Lgs. 222/2016, che ha modificato l'articolo 141, comma 2 del regolamento di esecuzione del TULPS, anche se le voci n. 78 e n. 80 della Tabella A, allegata allo stesso decreto, prevedono l'obbligo del SUAP di trasmettere detta relazione alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Se da un lato la modifica del citato articolo 141 supera la necessità del sopralluogo fisico e del parere finale della Commissione, la previsione riportata nelle voci n. 78 e n. 80 conferma invece i compiti indicati alla lettera e) dell'articolo 141, in funzione dei quali spetta alle CVLPS "controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti".

Peraltro, in tema di sostituzione delle licenze di polizia amministrativa (in particolare di pubblico spettacolo), non osta – ed anzi incentiva - all'utilizzo della SCIA il fatto che il procedimento del pubblico spettacolo di cui all'articolo 68 del TULPS rientra espressamente nei procedimenti sottoposti a silenzio assenso dalla Tabella C del [D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300](#) (ad oggetto "Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241").

Coerentemente con lo spirito di riforma e di vera semplificazione procedurale amministrativa operato dal [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), ad oggetto "Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122", nella nuova formulazione dell'articolo 19 della L. 241/90 la disposizione di cui al comma 1 deve essere letta in combinato disposto con le nuove cause di esclusione dall'utilizzo della SCIA – tra le quali non compaiono più gli atti concernenti la tutela della salute e la pubblica incolumità - ricavandone in generale la legittimità a sostituire ogni tipo di verifica preventiva, già prevista da norme speciali, con una SCIA ad opera dell'utente accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, da una asseverazione o da una autocertificazione in base a quanto eventualmente stabilito nella legge speciale di settore. È questo anche il caso della verifica preventiva costituita dall'asseverazione del tecnico abilitato da presentarsi in sostituzione – oltre che del parere – anche delle verifiche e degli accertamenti della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di esecuzione del TULPS come modificato dal D.P.R. 311/2011, mantenendo e rispettando il limite normativamente previsto che il locale non deve avere capienza superiore a 200 persone. Detta relazione del tecnico abilitato, presentata unitamente alle autocertificazioni e alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (previste dal [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)) rese dall'organizzatore/gestore dell'evento o attività di pubblico spettacolo o trattenimento, consentono complessivamente di realizzare la fattispecie della SCIA in sostituzione della licenza di cui all'articolo 68 o 69 del TULPS, rispetto alla quale resta ovviamente salvo il potere/dovere dell'amministrazione di effettuare i competenti controlli su quanto dichiarato e posto in essere, e di adottare – se del caso - le correlate sanzioni o i conseguenti provvedimenti interdittivi;

relazione deve essere depositata al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, unitamente alla SCIA di cui al precedente periodo e allo specifico parere tecnico, obbligatorio e preventivo, sul progetto rilasciato dal CONI ai sensi del regio D.L. 302/39^[37].

3. Compete allo Sportello Unico Commercio condividere tempestivamente la documentazione prodotta a corredo della relativa pratica amministrativa – comprensiva della SCIA, del progetto, degli elaborati grafici e della relazione – con la Commissione, che mantiene la competenza sui controlli da effettuare ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera e), del regolamento TULPS.

B) Capienza superiore a 200 persone

1. La realizzazione di nuovi locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento aventi carattere permanente e capienza complessiva superiore a 200 persone, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (per variazione dello stato attuale, adeguamento a disposizioni di legge, integrazione di precedente progetto, adempimento a prescrizioni, ecc.), è subordinata all'espressione di apposito parere preventivo di fattibilità sul relativo progetto da parte della competente Commissione comunale ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera a), del regolamento TULPS.
2. A tal fine, deve essere presentata allo Sportello Unico Commercio apposita istanza debitamente corredata della documentazione di cui agli allegati A (per quanto riguarda le attività di pubblico spettacolo) e B (per quanto riguarda gli impianti sportivi) del presente regolamento.
3. Lo Sportello Unico Commercio provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.
4. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della L. 241/90.
5. Conseguentemente alla realizzazione di quanto approvato, deve essere richiesta l'effettuazione di un apposito sopralluogo *in loco* da parte della Commissione, inteso alla verifica dell'agibilità dei locali ex articolo 80 del TULPS e, se del caso, al conseguente rilascio da parte dello Sportello Unico Commercio dei relativi titoli amministrativi abilitanti all'esercizio delle attività di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS.
6. Una volta effettuata la verifica con esito favorevole, ancorché con prescrizioni di esercizio, dell'incolumità di cui all'articolo 80 del TULPS ad opera della Commissione (che costituisce il presupposto tecnico discrezionale) è facoltà dello Sportello Unico Commercio consentire la sostituzione del rilascio della licenza di cui all'articolo 68 o 69 del TULPS con la presentazione da parte del soggetto interessato di un'apposita SCIA in quanto - sussistendo i requisiti dell'attività soggettivi (autocertificati dal soggetto interessato) ed oggettivi (agibilità ex articolo 80 del TULPS), ricorrono i presupposti e le condizioni generali di cui all'articolo 19 della L. 241/90, e l'adozione della licenza amministrativa di esercizio non assume natura discrezionale e non è assoggettabile ad alcun contingente numerico o strumento di programmazione territoriale.
Ricorrendo tale casistica, non è necessaria la redazione di un'ulteriore *"relazione di incolumità generale"* di cui all'articolo 18 del presente regolamento, essendo il relativo complesso già stato verificato dalla Commissione nelle sue specifiche configurazioni ed avendo il soggetto interessato preventivamente aderito, recependole *in toto*, alle relative condizioni e prescrizioni d'esercizio.

articolo 6 - Disposizioni per la sicurezza dei locali permanenti di pubblico spettacolo

1. Ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblici, oltre alle prescrizioni contenute nel D.M. 19 agosto 1996 nei locali di pubblico spettacolo devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e condizioni d'esercizio:
 - a) non è consentito vendere biglietti in numero superiore a quello della capienza massima effettivamente consentita e verificata dalla competente Commissione di Vigilanza, e comunque non potrà avere accesso ai locali un numero di persone superiore a quello dei relativi posti disponibili;
 - b) durante gli spettacoli devono essere tenuti sgombri le corsie ed i passaggi laterali ai posti a sedere;
 - c) le porte di sicurezza dovranno essere sempre tenute in modo che si possano facilmente aprire dall'interno in caso di necessità mediante semplice spinta;

^[37] vedasi il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, ad oggetto *"Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi"*;

- d) durante le rappresentazioni devono trovarsi nella sala il titolare della licenza o un suo rappresentante, nonché idoneo personale addetto a disciplinare l'accesso degli spettatori, curare l'apertura delle porte e, in generale, assicurare il rispetto delle disposizioni di sicurezza imposte dall'Autorità competente.
2. Prescrizioni particolari possono essere impartite nella licenza ai sensi degli articoli 68 o 69 del TULPS.

articolo 7 - **Eventi giornalieri di pubblico spettacolo**

1. Lo svolgimento in modo sporadico e non continuativo di eventi temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 68, comma 1, ultimo periodo, e 69, comma 1, ultimo periodo, del TULPS, oltre che del successivo articolo 71, è subordinato alla presentazione al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, di un'apposita SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 ^[38]. La stessa deve essere debitamente corredata di una relazione tecnica asseverata a firma di un professionista - iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri - relativa alle caratteristiche dell'allestimento installato e alla relativa sicurezza, conformità e rispondenza alle regole tecniche stabilite con il D.M. 19 agosto 1996 (o, in alternativa, il D.M. 22 novembre 2022) e alle altre pertinenti prescrizioni ed indicazioni fornite da legge vigenti, oltre che all'effettuazione delle necessarie verifiche delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene. Nella compilazione della relazione tecnica e nell'acquisizione della documentazione certificativa, il tecnico incaricato deve tenere conto anche di quanto previsto nell'allegato C del presente regolamento.
2. L'efficacia della SCIA di cui al comma 1 è subordinata alla disponibilità dell'area interessata dall'iniziativa, e nello specifico:
 - a) **nel caso di area pubblica o di uso pubblico**: la relativa concessione deve essere richiesta al Comune con congruo anticipo – ovvero almeno 30 giorni prima - rispetto al previsto svolgimento dell'evento. Unitamente alla stessa il soggetto organizzatore deve produrre idonea **relazione di incolumità generale** ^[39] nei termini di cui all'articolo 18 del presente regolamento – debitamente sottoscritta dallo stesso - contenente le misure di *safety* proposte dall'organizzatore per garantire l'incolumità del pubblico partecipante, prendendo in considerazione tutti i potenziali rischi derivanti dallo svolgimento dell'evento e indicando quali misure si intendono adottare per prevenirli.

 Qualora detta relazione fosse firmata da un tecnico abilitato, ovvero da un soggetto diverso dall'organizzatore, è opportuno che lo stesso venga nominato quale “responsabile della sicurezza”.
 - b) **nel caso di area privata**: il soggetto organizzatore deve munirsi di un atto di assenso del proprietario o gestore dell'area, per poi svolgere la procedura di cui al comma 1.
3. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data del corretto deposito al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio.

^[38] vedasi il [D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), ad oggetto “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, convertito nella L. 112/2013, che ha proseguito nel processo di semplificazione del pubblico spettacolo e trattenimento iniziato con il D.P.R. 311/2001 che – relativamente alla verifica del tecnico abilitato in sostituzione di tutta l'attività della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (parere, verifiche ed accertamenti). In particolare, la modifica all'articolo 71 del TULPS – letta in combinato disposto con le modifiche apportate agli articoli 68 e 69, significa che la SCIA è stata estesa in maniera inequivocabile a tutti i trattenimenti e spettacoli pubblici svolti sia all'esterno sia all'interno di locali che in occasione di manifestazioni temporanee. La qual cosa costituisce conferma espressa di quanto l'articolo 19 della L. 241/90 aveva già indicato con la riforma del D.L. 78/2010 (convertito nella L. 122/2010), nello specifico con l'eliminazione tra le cause di esclusione della SCIA della materia dell'incolumità e della tutela della salute, e pertanto aveva reso legittimo l'utilizzo dell'articolo 19 della L. 241/90 anche in sostituzione delle licenze afferenti alla polizia amministrativa.

^[39] la “relazione di incolumità generale” deve essere predisposta per tutti i tipi di eventi e – nel caso in cui l'evento sia di spettacolo e/o trattenimento – essa non sostituisce la relazione del tecnico abilitato prevista dall'articolo 141 del regolamento di esecuzione del TULPS, sostitutiva del parere, delle verifiche e degli accertamenti della Commissione di vigilanza. La stessa deve essere firmata dall'organizzatore, ed anche se nessuna norma prevede l'intervento e la firma di un tecnico in supporto dello stesso, è di tutta evidenza che una valutazione del rischio ed una relazione correlata debbano opportunamente essere predisposte con l'ausilio di uno o più tecnici, in possesso delle specifiche competenze professionali richieste per valutare i singoli aspetti e le diverse materie e settori.

4. È consentita la presentazione di un'unica SCIA qualora tali iniziative - riproponendo le stesse modalità, strutture ed impianti – si svolgano in giornate distinte e consecutive, e si concludano entro le ore 24 di ciascun giorno.
5. Prima dell'inizio dell'attività di pubblico spettacolo, tutte le certificazioni relative al corretto montaggio delle attrezzature ed impianti installati, riferite e conseguenti alla documentazione richiamata nella relazione di cui al comma 1, devono essere consegnate - a cura del professionista interessato – al soggetto organizzatore e tenute a disposizione degli organi di controllo presso la sede dell'iniziativa.
6. Quanto alla misura massima non superiore a 200 persone – a prescindere che l'evento si svolga in locali o strutture al chiuso piuttosto che all'aperto - deve essere fatto riferimento al *"massimo affollamento"* previsto o prevedibile per l'evento - giusto il relativo concetto definito rispettivamente al Titolo 3 dell'Allegato A al D.M. 30 novembre 1983 e al Titolo IV, punto 1.4, del D.M. 19 agosto 1996 - ovvero alla oggettiva *"capienza"* dell'impianto o del luogo nel quale esso è destinato a svolgersi, previa una chiara delimitazione dell'area destinata all'allestimento, sulla base dei criteri stabiliti nel decreto medesimo, secondo un principio comune in tema di pubblici spettacoli (nei termini di cui agli articoli 141, comma 2, e 142, ultimo comma, del regolamento TULPS).^[3]
7. Qualora, invece, il soggetto organizzatore intendesse svolgere eventi con una ricorrenza periodica o programmata (quale, ad esempio, la cadenza settimanale, mensile o legata alla stagionalità, ecc.), si configura l'obbligo di assoggettare preventivamente i relativi locali e/o aree pertinenziali destinati a tal fine - in via permanente, ai sensi dell'articolo 80 del TULPS - alla verifica tecnica della solidità e della sicurezza degli edifici e delle aree, nonché dell'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di necessità, attesa comunque la sussistenza dei presupposti urbanistico-edilizi, di destinazione d'uso, di prevenzione incendi, igienico-sanitari e di acustica dei locali medesimi anche per l'attività di intrattenimento e svago (ovvero di pubblico spettacolo) oltre che per quella di eventuali altre attività contestualmente svolte (ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.).
8. Ai sensi dell'articolo 116 del TULPS, per i titoli abilitanti di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS è ammessa la rappresentanza.
9. Ai sensi dell'articolo 140 del regolamento TULPS:
 - a) nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca;
 - b) la licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata.

articolo 8 - Allestimenti temporanei

A) Capienza (o affollamento) pari o inferiore a 200 persone

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 5 del D.Lgs. 222/2016, riferiti all'articolo 142, comma 2, del regolamento TULPS, lo svolgimento di manifestazioni temporanee con utilizzo di locali e/o tenso-strutture o allestimenti similari, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti temporanei, aventi capienza complessiva (o affollamento massimo) pari o inferiore a 200 persone, è soggetto al deposito al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, di un'apposita SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90^[36], La stessa deve essere debitamente corredata di una relazione tecnica asseverata a firma di un professionista - iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri - relativa alle caratteristiche dell'allestimento installato e alla relativa sicurezza, conformità e rispondenza alle regole tecniche stabilite con il D.M. 19 agosto 1996 (o, in alternativa, il D.M. 22 novembre 2022) e alle altre pertinenti prescrizioni ed indicazioni fornite da norme vigenti, oltre che all'effettuazione delle necessarie verifiche delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene.
2. L'efficacia della SCIA di cui al comma 1 è subordinata alla disponibilità dell'area interessata dall'iniziativa, e nello specifico:
 - a) nel caso di area pubblica o di uso pubblico: la relativa concessione deve essere richiesta al Comune con congruo anticipo – ovvero almeno 30 giorni prima - rispetto al previsto svolgimento dell'evento. Unitamente alla stessa il soggetto organizzatore deve produrre idonea relazione di incolumità generale^[39] nei termini di cui all'articolo 18 del presente regolamento – debitamente sottoscritta dallo stesso.

La stessa deve contenere le misure di *safety* proposte dall'organizzatore per garantire l'incolumità del pubblico partecipante, prendendo in considerazione tutti i potenziali rischi derivanti dallo svolgimento dell'evento e indicando quali misure si intendono adottare per prevenirli.

- Qualora detta relazione fosse firmata da un tecnico abilitato, ovvero da un soggetto diverso dall'organizzatore, è opportuno che lo stesso venga nominato quale *"responsabile della sicurezza"*.

Essendo facoltà e discrezione del Comune concedere o denegare l'utilizzo del suolo pubblico, anche sulla base della valutazione delle finalità dell'iniziativa, solo in caso di rilascio della richiesta concessione l'organizzatore può proseguire con la procedura di cui al comma 1.

- Per le manifestazioni che comportano l'occupazione di suolo pubblico in aree di interesse storico, sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g), del D.Lgs. 42/2004, l'acquisizione, a cura del competente Ufficio comunale, dell'autorizzazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio ai sensi degli articoli 21 e 106 del decreto medesimo, è vincolante a fini dello svolgimento della manifestazione stessa. Non può, pertanto, intendersi efficace la SCIA presentata per l'effettuazione di detta iniziativa presentata in carenza di detta autorizzazione ministeriale, per l'ottenimento della quale si consiglia di presentare la relativa domanda, completa della documentazione prevista, almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

- b) nel caso di area privata: il soggetto organizzatore deve munirsi di un atto di assenso del proprietario o gestore dell'area, per poi svolgere la procedura di cui al comma 1.
3. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data del corretto deposito al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio.
4. Ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, detta relazione sostituisce il parere, le verifiche, gli accertamenti e i controlli di cui all'articolo 141, comma 1, del regolamento TULPS.
5. Nella compilazione della relazione tecnica e nell'acquisizione della documentazione certificativa, il tecnico incaricato deve tenere conto anche di quanto previsto nell'allegato C del presente regolamento.
6. L'utilizzo in via temporanea di locali e/o tensostrutture o allestimenti simili per detta finalità non è soggetto a parere preventivo da parte della Commissione di vigilanza in quanto la relativa installazione non è subordinata alla presentazione al Comune di un progetto edilizio in senso stretto.
7. Prima dell'inizio dell'attività di pubblico spettacolo, tutte le certificazioni riguardanti il corretto e regolare montaggio di strutture, attrezzature, palchi, carichi sospesi, ecc, nonché la conformità degli impianti (elettrici, del gas, ecc.) a firma di personale qualificato, riferite e conseguenti alla documentazione richiamata nella relazione di cui al comma 1, devono essere consegnate - a cura del professionista interessato - al soggetto organizzatore e tenute a disposizione degli organi di controllo presso la sede dell'iniziativa temporanea.
8. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della L. 241/90, lo Sportello Unico Commercio provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della SCIA e dei relativi allegati e, se del caso, a chiedere al soggetto intestatario di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
- In caso di riproposizione di una manifestazione temporanea di cui al presente punto con le stesse tipologie di strutture ed impianti installate in precedenza, deve essere presentata una nuova SCIA comprensiva di un'apposita dichiarazione del soggetto organizzatore e del relativo professionista che - oltre a confermare la validità temporale della relazione tecnica già depositata al Comune in essere in occasione della prima edizione - attesti che l'installazione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature avviene con le medesime modalità poste in essere in occasione della precedente edizione. Non è, invece, necessario che il soggetto organizzatore ripresenti - in allegato a detta SCIA - la documentazione tecnica già depositata ed acquisita agli atti del Comune, ovvero dello Sportello Unico Commercio, in occasione di una precedente edizione della manifestazione, fermo restando l'obbligo di assolvere agli adempimenti di cui al precedente punto 7.

B) Capienza (o affollamento) superiore a 200 persone

1. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee con utilizzo di locali e/o tenso-strutture o allestimenti simili, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti temporanei, aventi capienza complessiva (o affollamento massimo) superiore a 200 persone, è soggetto al deposito al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, di apposita istanza - intesa al rilascio della licenza ex articoli 68 o 69 TULPS, previo sopralluogo di verifica ex articolo 80 del TULPS da parte della competente Commissione a valenza

sovracomunale – corredata, oltre che dagli opportuni elaborati grafici e dagli atti tecnici relativi agli impianti, strutture e installazione puntualmente esplicitati nell'allegato C al presente regolamento, anche da un'apposita **relazione di incolumità generale** ^[39] nei termini di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

Detta relazione, debitamente sottoscritta dall'organizzatore, deve tener conto di quanto previsto nella [direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/\(10\) del 18 luglio 2018](#). Nello specifico, la stessa, oltre alla descrizione dettagliata e completa dell'attività che si vuole svolgere, deve contenere anche l'indicazione delle misure di *safety* proposte dall'organizzatore per garantire l'incolumità del pubblico partecipante, prendendo in considerazione tutti i potenziali rischi derivanti dallo svolgimento dell'evento e indicando quali misure si intendono adottare per prevenirli.



Qualora detta relazione fosse firmata da un tecnico abilitato, ovvero da un soggetto diverso dall'organizzatore, è opportuno che lo stesso venga nominato quale *"responsabile della sicurezza"*.

2. Lo svolgimento di dette manifestazioni è altresì subordinato alla disponibilità dell'area interessata dall'iniziativa, e nello specifico:

a) [nel caso di area pubblica o di uso pubblico](#): la relativa concessione deve essere richiesta al Comune con congruo anticipo – ovvero almeno 30 giorni prima - rispetto al previsto svolgimento dell'iniziativa di cui trattasi. Essendo facoltà e discrezione del Comune concedere o denegare l'utilizzo del suolo pubblico, anche sulla base della valutazione delle finalità dell'iniziativa, solo in caso di rilascio della richiesta concessione l'organizzatore può proseguire con la procedura di cui al comma 1.



Per le manifestazioni che comportano l'occupazione di suolo pubblico in aree di interesse storico, sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g), del D.Lgs. 42/2004, l'acquisizione, a cura del competente Ufficio comunale, dell'autorizzazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio ai sensi degli articoli 21 e 106 del decreto medesimo, è vincolante a fini dello svolgimento della manifestazione stessa. Non è, pertanto, assicurato il rilascio della licenza per lo svolgimento della manifestazione se la domanda di rilascio dell'autorizzazione ministeriale, completa della documentazione prevista, non viene presentata almeno 45 giorni prima della data programmata quale inizio della manifestazione.

b) [nel caso di area privata](#): il soggetto organizzatore deve munirsi di un atto di assenso del proprietario o gestore dell'area, per poi svolgere la procedura di cui al comma 1.

3. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti, oltre quelli indicati nell'apposito elaborato di cui al precedente comma, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare

4. Non occorre una nuova verifica dell'agibilità *ex* articolo 80 del TULPS per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, riproponendo le stesse tipologie di strutture ed impianti installate in precedenza, ovvero senza modifiche sostanziali alle stesse. La stessa ha validità di due anni dalla data di conclusione dell'ultima manifestazione verificata dalla Commissione di Vigilanza, fatto salvo il caso in cui la stessa, in considerazione della natura dei luoghi, non ne limiti diversamente la durata.

5. Sussistendo le condizioni di ripetitività di cui al comma precedente – ovvero in caso di riproposizione di una manifestazione temporanea con le stesse tipologie di strutture ed impianti già installate in precedenza - a corredo della domanda di licenza *ex* articoli 68 o 69 del TULPS, deve essere presentata un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del soggetto organizzatore che – oltre a confermare la validità temporale della relazione tecnica già depositata al Comune in occasione della prima edizione - attesti che l'installazione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature avviene con le medesime modalità poste in essere in occasione dell'ultima verifica svolta dalla Commissione.

Non è, invece, necessario che gli organizzatori ripresentino – in allegato detta istanza - la documentazione tecnica e progettuale dell'area, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature in quanto la stessa è già stata depositata ed acquisita agli atti del Comune, ovvero dello Sportello Unico Commercio, in occasione dell'edizione della manifestazione verificata dalla Commissione.

6. L'organizzatore deve presentare al Comune – preventivamente all'inizio della manifestazione, per il tramite dello Sportello Unico Commercio – idonea documentazione certificativa riguardante il corretto e regolare montaggio di strutture, attrezzature, palchi, carichi sospesi, ecc., nonché la conformità degli impianti (elettrici, del gas, ecc.) a firma di personale qualificato.

7. Lo Sportello Unico Commercio provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.

8. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della L. 241/90.
9. Conseguentemente all'installazione delle strutture ed impianti per lo svolgimento di una nuova manifestazione temporanea, la competente Commissione effettua un apposito sopralluogo *in loco*, inteso alla verifica di cui all'articolo 80 del TULPS e al conseguente rilascio da parte dello Sportello Unico Commercio dei relativi titoli amministrativi abilitanti all'esercizio delle attività di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS.
10. Una volta effettuata la verifica con esito favorevole, ancorchè con prescrizioni di esercizio, dell'incolumità di cui all'articolo 80 del TULPS ad opera della Commissione (che costituisce il presupposto tecnico discrezionale) è facoltà dello Sportello Unico Commercio consentire la sostituzione del rilascio della licenza di cui all'articolo 68 o 69 del TULPS con la presentazione da parte del soggetto interessato di un'apposita SCIA in quanto - sussistendo i requisiti dell'attività soggettivi (autocertificati dal soggetto interessato) ed oggettivi (agibilità ex articolo 80 del TULPS), ricorrono i presupposti generali dell'articolo 19 della L. 241/90 e l'adozione della licenza amministrativa di esercizio non assume natura discrezionale e non è assoggettata ad alcun contingente numerico o strumento di programmazione territoriale.

Sono assoggettate alle procedure di cui al presente articolo anche le installazioni di strutture ed impianti destinate ad attività circensi, per quanto queste siano incluse nella Sezione IV dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'articolo 4 della L. 337/68, per la qual cosa in allegato alla domanda di licenza ex articolo 68 deve essere prodotta anche copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività e del relativo libretto ("*log book*"). Al fine dello svolgimento di dette attività, si rimanda alle prescrizioni e condizioni generali di cui all'articolo 31, comma 6 (Spettacoli viaggianti), laddove compatibili.

In caso di detenzione di animali, deve essere presentata tutta la necessaria documentazione veterinaria (es. schede degli animali, autorizzazione prefettizia in caso di detenzione di animali pericolosi, ecc.) per le verifiche di competenza dei Servizi Veterinari dell'ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

articolo 9 - **Varie disposizioni sul TULPS**

1. Ai sensi dell'articolo 116 del TULPS, per i titoli abilitanti di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS è ammessa la rappresentanza.
2. Precisato che le licenze derivanti dal TULPS, per espressa statuizione del legislatore, sono da considerarsi "*personali*", e quindi con la necessità di rilasciarne di nuove ogni volta che cambia il titolare/intestatario, nel caso di cambio del gestore dell'attività di pubblico spettacolo o di trattenimento – e quindi di "*subentro*" di un nuovo soggetto – poiché la verifica dell'incolumità si riferisce alla struttura, alle attrezzature e agli impianti, la stessa può essere mantenuta valida a condizione che non siano intervenute modifiche alle suddette in precedenza verificate ai sensi dell'articolo 80 del TULPS dalla Commissione tecnica comunale o provinciale. L'assenza di modifiche può essere ragionevolmente dichiarata dal nuovo titolare qualora in possesso di analoga dichiarazione del soggetto cedente e/o della documentazione certificativa prodotta al tempo del sopralluogo della Commissione di Vigilanza, dalla quale si evinca la conformità dello stato di fatto a quanto verificato inizialmente.
3. Ai sensi dell'articolo 140 del regolamento TULPS:
 - a) nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca;
 - b) la licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata.

Titolo III

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA: MODALITÀ OPERATIVE

articolo 10 - **Verifica dell'agibilità ex art. 80 TULPS**

4. Nei casi in cui è prevista la verifica de *“la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio”* ai sensi dell'articolo 80 del TULPS per i locali e le strutture – nonché di allestimenti, ancorchè temporanei - con capienza complessiva superiore a 200 persone, in quanto rientranti nella sfera di competenza della Commissione provinciale o comunale, il richiedente deve presentare al Sindaco apposita domanda in bollo:
- a) per ottenere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento [ex articolo 141, comma 1 lettera a), del regolamento TULPS]:
 - a1. per nuova realizzazione;
 - a2. per sostanziali modificazioni ai locali già esistenti, ovvero per adeguamenti a disposizioni di legge o integrazioni a precedenti progetti;
 - b) per lo svolgimento del sopralluogo di verifica *“in loco”* dei relativi locali da parte della Commissione di vigilanza, se previsto.
- Per gli allestimenti temporanei la relativa procedura amministrativa si esplica previa presentazione di un'unica istanza.
5. Le domande devono essere corredate della documentazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare.
6. Ai fini della verifica dell'agibilità ex articolo 80 del TULPS degli allestimenti, siano essi temporanei o permanenti, gli organizzatori utilizzano l'apposita modulistica predisposta dall'aoo BIMdigitalPA del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, di concerto con il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Treviso e l'ULSS n. 2 Marca Trevigiana, e resa disponibile nel portale polifunzionale *“Unipass”* (<https://portale.unipasspa.it>).
7. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.
8. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo il procedimento di cui all'articolo 8 della L. 241/90.
9. Per il rilascio della licenza di agibilità ex articolo 80 del TULPS non è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS, trattandosi di licenza che non abilita all'esercizio dell'attività, ma che attesta la regolarità dei locali sotto il profilo della sicurezza.
10. La verifica di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del TULPS – analogamente a quanto avvenuto per altre competenze amministrative tipicamente attinenti allo stesso decreto - ha, all'evidenza, natura gestionale in capo ai funzionari comunali apicali (e non più al Sindaco) in applicazione dell'articolo 19 del D.P.R. 616/77, che ha attribuito ai Comuni la relativa funzione, sul cui esercizio è poi intervenuta dapprima la L. 142/90^[40], e a seguire poi – in via prioritaria, ma non esaustiva - il D.Lgs. 267/2000 (in forza, in particolare, dell'articolo 107) ed il D.Lgs. 165/2001, separandola dalla sfera riservata al vertice politico dell'ente, ovvero ai relativi organi di governo, per quanto concerne tutti i provvedimenti aventi natura tipicamente gestoria ed esecutiva, avendo riguardo all'assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente di evidente ed indubbia afferenza alle competenze del Sindaco.^[41]

^[40] vedasi la [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), ad oggetto *“Ordinamento delle autonomie locali”*;

^[41] vedasi la [risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 52713 del 15 aprile 2014](#), ad oggetto *“Attività di intrattenimento pubblico ed installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno dei locali di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande”*, che ha diffuso i contenuti della nota del Ministero dell'Interno n. 5020 del 1° aprile 2014;

articolo 11 - **Registrazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante** ^[42]

1. Ricorrendo uno dei casi rientranti nel campo di applicazione del D.M. 18 maggio 2007 dichiarato nell'articolo 1 – per quanto attiene le attività dello spettacolo viaggiante, come identificate dalla L. 337/68 e definite all'articolo 2 del decreto, ad esclusione delle attività di “*spettacolo di strada*” di cui alla sezione VI dell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della legge medesima - rientra nelle competenze della Commissione comunale esprimere il proprio parere al riguardo delle nuove attrazioni ^[43] di spettacolo viaggiante. Lo stesso costituisce presupposto ineludibile e propedeutico alla registrazione di ciascuna attrazione e all'assegnazione del relativo codice identificativo da parte dello Sportello Unico Commercio, prevista con riferimento al Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la relativa costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore, ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli.
2. Alle attrazioni già esistenti sul territorio nazionale, ma non ancora registrate, si deve applicare, per il rilascio del relativo codice identificativo, la procedura prevista all'articolo 4 del D.M. 18 maggio 2007 per le nuove attrazioni.
3. Ferme restando le disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2007, l'istanza di registrazione è depositata al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, corredata da quanto segue:
 - a) idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa che attesti la sussistenza dei requisiti tecnici;
 - b) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatti dal costruttore in lingua italiana o accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano ^[44], con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
 - c) copia del libretto dell'attività (“*log book*”).
4. Al fine del parere di cui al comma 1, la Commissione, anche avvalendosi, se del caso, di esperti esterni:
 - a) verifica l'idoneità formale della documentazione tecnica illustrativa e certificativa allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da tecnico abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;
 - b) verifica la corrispondenza, per quanto possibile e visibile, ed identifica l'attività rispetto alla documentazione prodotta;
 - c) accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;
 - d) effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio dell'attrazione.

→ La Commissione non ha compiti di controllo, o di approvazione o di certificazione sulla progettazione, sulla costruzione e sul collaudo delle attività di spettacolo viaggiante, e pertanto non deve entrare nel merito “*tecnico*” della documentazione tecnico-illustrativa e certificativa prodotta dal richiedente; in ogni caso, è fatta salva la facoltà di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

^[42] la procedura di registrazione introdotta con gli articoli 4 e 5 del [D.M. 18 maggio 2007](#) legittima una modalità tecnico-procedurale e di assegnazione delle competenze alla Commissione comunale di Vigilanza introdotta in precedenza dall'articolo 4, comma 2, del [D.Lgs. 8 gennaio 1992, n. 3](#), ad oggetto “*Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 15 marzo 1997, n. 59*”. La complessità della disciplina introdotta con il [D.M. 18 maggio 2007](#), che ha interessato tanto le nuove attività quanto quelle già esistenti, e il coinvolgimento sia degli enti locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia dei responsabili delle Commissioni di vigilanza per i locali pubblico spettacolo, hanno reso necessario l'emanazione da parte del Ministero dell'Interno della [circolare esplicativa prot. n. 17082/114 in data 1° dicembre 2009](#) (ad oggetto “*D.M. 18 maggio 2007 recante ‘Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante’. Chiarimenti e indirizzi applicativi*”) e, successivamente, di due ulteriori circolari [prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010](#) (ad oggetto “*Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante ‘Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante’ e Circolare prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 – Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali*”) e [prot. n. 17082/114 dell'11 giugno 2013](#) (ad oggetto “*D.M. 13 dicembre 2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi*”);

^[43] la [circolare esplicativa prot. n. 17082/114 del 1° dicembre 2009](#), richiamando la lettera [circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. P570/4109 sott. 29 del 2 maggio 2008](#), ha precisato che un'attività è da considerarsi “*nuova*” nel caso in cui sia stata posta in esercizio dopo l'11 dicembre 2007 anche se già compresa, per tipologia, nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della L. 337/68, e prodotta prima di tale data;

^[44] la [circolare esplicativa prot. n. 17082/114 del 1° dicembre 2009](#) precisa che “*per ‘traduzioni ufficiali in italiano’ si intendono le traduzioni effettuate o da traduttori che abbiano una preesistente abilitazione o da persone comunque competenti dell'attività di spettacolo viaggiante quali il costruttore o il tecnico abilitato. In entrambi i casi è necessario che la traduzione sia asseverata presso i competenti Uffici Giudiziari secondo la normativa vigente in materia*”;

5. La Commissione effettua soltanto la verifica prevista alla lettera a) del precedente comma per le seguenti attività incluse nell'elenco previsto dall'articolo 4 della L. 337/68 che rientrano tra i locali di pubblico spettacolo indicati dall'articolo 1 del D.M. 19 agosto 1996:
- *“teatri viaggianti”* di cui alla Sezione III;
 - *“circhi equestri e ginnastici”* di cui alla Sezione IV;
 - *“esibizioni moto-auto acrobatiche”* di cui alla Sezione V.
6. Il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è invece sostituito da un'asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal decreto, per le seguenti attrazioni, di cui all'elenco previsto dall'articolo 4 della L. 337/68:
- *“piccole attrazioni”* di cui alla Sezione I;
 - *“balli a palchetto (o balere)”* di cui alla Sezione II;
 - *“teatrini di burattini (o marionette)”* di cui alla Sezione III;
 - *“arene ginnastiche”* di cui alla Sezione IV;
 - *“piccole attrazioni a funzionamento semplice”*, inclusi i soggetti a dondolo, cioè meccanismi di varie forme e dimensioni a gettone o a moneta che consentono il dondolio o il movimento e che sono sovente attrazioni non presidiate (ad esempio nelle gallerie commerciali, in aree e parchi pubblici, ecc.).
7. Ottenuto il parere della Commissione di vigilanza, o acquisita la sola asseverazione o certificazione (nei casi di cui al precedente comma), lo Sportello Unico Commercio procede con la registrazione e assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, dal codice ISTAT del Comune interessato dalla procedura, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio. Nell'atto di registrazione deve essere specificato se si tratta di nuova attrazione o di attrazione esistente, indicando il riferimento rispettivamente all'articolo 4 o all'articolo 5 del D.M. 18 maggio 2007. Dell'avvenuta registrazione lo Sportello Unico dà comunicazione al Ministero della Cultura - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
8. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:
- Comune di riferimento;
 - denominazione dell'attività;
 - codice formato da: codice ISTAT del Comune - n. progressivo / anno di assegnazione;
 - Ministero dell'Interno - D.M. 18 maggio 2007, art. 4.
9. La targa deve avere i seguenti requisiti:
- *dimensioni*: altezza minima: 50 mm; lunghezza minima: 200 mm; spigoli arrotondati con raggio minimo $R=2,5$ mm;
 - *fissaggio*: deve essere posta in zona visibile e facilmente accessibile per i controlli previsti;
 - *sistemi di fissaggio*: saldatura, rivetti, ribattini, viti, incollaggio, o altri sistemi di equivalente efficacia. Al fine di evitare rimozioni illecite, il fissaggio deve essere realizzato in maniera tale che la rimozione della targa, senza l'ausilio di appositi utensili, ne comporti la distruzione o il deterioramento;
 - *caratteri per la compilazione della targa metallica*: utilizzo di lettere maiuscole in lingua italiana e numeri arabi; le lettere e i numeri, per facilità di lettura, devono avere un'altezza minima di 4 mm.
- La stessa può essere realizzata in qualsiasi materiale garantisca il rispetto dei requisiti citati.
10. Relativamente ai circhi equestri ed ai teatri tenda (teatri viaggianti) ^[45], che sono anche autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti alla licenza di esercizio ex articoli 68 e 80 del TULPS, e alle diverse configurazioni con le quali possono essere allestiti, in caso di non unicità della configurazione relativa al tendone e/o alle tribune, il codice può essere unico a condizione che la documentazione allegata all'istanza di registrazione riguardi ogni possibile allestimento e che la Commissione di vigilanza possa verificare la configurazione più completa.

^[45] vedasi la [circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010](#), ad oggetto “Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante ‘Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante’ e Circolare prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 – Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali”;

11. In tutti i casi di attribuzione del codice identificativo, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione deve essere trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.
Il libretto dell'attività (denominato anche "*log book*"), quale "*diario di bordo*", deve essere costantemente aggiornato dal gestore. Lo stesso deve riportare il numero complessivo delle pagine di cui è composto nonché essere impaginato e vidimato dallo Sportello Unico Commercio in ogni pagina.
12. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale, il parere della Commissione di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'articolo 141 del regolamento TULPS al fine della iscrizione in detto elenco.
13. In caso di cessione in affitto d'azienda (o ramo d'azienda, in caso di più attrazioni), vendita definitiva o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione allo Sportello Unico Commercio per i Comuni allo stesso aderenti che ne abbiano effettuato la registrazione e rilasciato il relativo codice identificativo. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, questi, oltre al cambio di titolarità della licenza d'esercizio, deve ottenere la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo, con contestuale aggiornamento del relativo libretto dell'attività ("*log book*").
Al fine di semplificazione, l'adempimento di questo obbligo può essere assolto anche dal nuovo gestore dell'attività di spettacolo viaggiante, per la quale sia stato rilasciato il codice identificativo.
Il soggetto che acquista un'attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercitare, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio prevista dall'articolo 69 del TULPS.
È dovuta la presentazione della comunicazione anche nei casi di cessione temporanea a terzi dell'attività in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a condizione che gli stessi siano già in possesso della licenza d'esercizio.
Nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore o da un altro soggetto non "*gestore*" della medesima attività e non "*titolare*" di licenza di esercizio (come ad esempio un commerciante, un intermediario, ecc.), gli obblighi della comunicazione di cui al presente comma permangono a carico del soggetto gestore che acquisisce l'attività stessa. ^[46]
Nel solo caso di dismissione, il gestore deve anche consegnare la targa allo Sportello Unico Commercio ovvero comunicarne l'avvenuta distruzione. Di conseguenza, i codici identificativi delle attività dismesse non possono essere riassegnati ad altre attrazioni.



La licenza di cui all'articolo 69 del TULPS deve considerarsi "*personale*", e non può in alcun modo essere trasmessa; in tal senso, il "*cambio di titolarità*" comporta il rilascio di una nuova licenza al relativo richiedente. La "*voltura*" dell'atto di registrazione e di assegnazione del codice è, invece, attribuita all'attrazione (e non al nuovo soggetto gestore), e può essere eventualmente annotata nella licenza ex articolo 69 del TULPS.

14. Le attrazioni in forma privata o all'interno di attività non svolte in ambito imprenditoriale (per esempio all'interno di circoli privati accessibili ai soli soci) sono escluse dall'obbligo della relativa registrazione ed dall'ottenimento della licenza d'esercizio ai sensi dell'articolo 69 del TULPS, ferma restando, per entrambi i casi, la responsabilità diretta dell'organizzatore sulla sicurezza delle attrezzature e/o attrazioni messe a disposizione di terzi. ^[16]

articolo 12 - Attività della Commissione sovracomunale di Vigilanza L.P.S.

1. Ufficio competente

- 1.1 Lo Sportello Unico Commercio è l'ufficio competente alla predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento della Commissione, nonché al coordinamento e gestione delle relative attività amministrative, intese all'espressione di pareri di agibilità, ai sopralluoghi di verifica, ecc. . Al fine della più efficiente e tempestiva gestione amministrativa delle sedute della Commissione, detto Servizio può ricorrere allo strumento giuridico della Conferenza di Servizi nei termini disciplinati dalla L. 241/90.
- 1.2 Qualora, ai fini della sicurezza dei cittadini, il Sindaco, anche su segnalazione del responsabile dello Sportello Unico Commercio ovvero degli altri uffici comunali coinvolti, ritenga necessario effettuare verifiche sulle strutture e sugli impianti installati per lo svolgimento delle manifestazioni non riconducibili alle verifiche di competenza della Commissione comunale ma assoggettate comunque al rilascio di licenze pubblico spettacolo o intrattenimento di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS, può disporre l'effettuazione di specifici sopralluoghi "*in loco*" a mezzo di una Commissione ristretta.

^[46] vedasi la [circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 17082/114 del 1° dicembre 2009](#), ad oggetto "D.M. 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante". Chiarimenti e indirizzi applicativi",

1.3 L'esito delle verifiche, di cui al precedente comma, concorre a costituire gli elementi istruttori necessari ai fini delle decisioni sui singoli procedimenti.

2. Funzionamento della Commissione e verbalizzazione delle relative attività

2.1 La Commissione è convocata dal Presidente, con formale avviso da inviarsi a tutti i componenti comprensivo di: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo e gli argomenti oggetto di trattazione. All'occorrenza, il Presidente dispone la convocazione di eventuali componenti aggregati, nel caso che sia indispensabile il contributo di specifiche professionalità tecniche, tenuto conto delle peculiarità tecnologiche del locale, delle aree o degli impianti di pubblico spettacolo da verificare ai sensi dell'articolo 80 del TULPS.

2.2 Spetta allo Sportello Unico Commercio inviare l'avviso di convocazione - con modalità telematica (PEC) o altra forma ritenuta idonea che assicuri la certezza della relativa consegna ai soggetti destinatari - almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione, salvi motivati casi di urgenza per i quali tale termine può essere ridotto. Contestualmente, lo Sportello rende disponibile ai membri della Commissione - per il tramite del portale telematico "Unipass" - la documentazione tecnico-amministrativa a corredo della pratica già depositata agli atti in ordine e riferimento alla richiesta verifica (esame progetto o sopralluogo *in loco*).

2.3 Dell'indizione della riunione della Commissione lo Sportello Unico Commercio informa anche il richiedente, il quale può parteciparvi in prima persona o mediante un suo delegato per illustrare il progetto o l'iniziativa temporanea e presentare ulteriori documenti pertinenti alla relativa procedura.

2.4 La Commissione si riunisce nei locali o nei luoghi proposti di volta in volta al Presidente da parte dello Sportello Unico Commercio, e puntualmente esplicitati nella formale convocazione. La sede delle riunioni può altresì essere stabilita di concerto tra gli enti membri della Commissione. Le riunioni possono anche tenersi per teleconferenza (ovvero tramite idonei strumenti di trasmissione audio-video), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel processo verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

2.5 Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi vengono, in genere, effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta del richiedente, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.

2.6 In coordinamento e collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e l'ULSS n. 2 Marca Trevigiana si convengono i seguenti termini e modalità di gestione delle attività delle Commissioni:

- a) le domande per le quali è previsto l'intervento della Commissione comunale devono pervenire al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, almeno 30 giorni prima della data di effettuazione dell'esame progetto o di inizio della relativa manifestazione temporanea;
- b) conseguentemente al deposito di ciascuna pratica, spetta allo Sportello Unico Commercio coordinare la relativa attività istruttoria coinvolgendo i Servizi comunali e di enti terzi interessati;

2.7 Trattandosi di organo collegiale "*perfetto*", la Commissione può esprimersi solo con l'effettiva presenza - ancorchè da remoto - di tutti i membri effettivi di cui all'articolo 141-bis, commi 2 e 3, del regolamento TULPS. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda a far pervenire - preventivamente allo svolgimento della seduta - il proprio parere scritto al Presidente, che lo espone ai membri e lo ratifica a verbale anche a fronte delle risultanze delle valutazioni collegiali. L'eventuale assenza di membri aggregati o di componenti non obbligatori, quando i locali o gli impianti da ispezionare non sono dotati di specifiche dotazioni tecnologiche non diversamente verificabili, non inficia la validità della riunione.

2.8 Nel solo caso di sopralluogo *in loco* della Commissione relativo a manifestazioni temporanee al quale un componente rappresentante un ente pubblico convocato non possa presenziare per cause emergenziali o di forza maggiore, del tutto imprevedibili e straordinarie, e connesse all'espletamento di funzioni istituzionali essenziali e non differibili, il Sindaco - sulla base del parere reso dai presenti - assume le opportune determinazioni in ordine agli esiti della verifica di agibilità ex articolo 80 del TULPS e, se del caso, alla conseguente rilasciabilità della richiesta licenza ex articoli 68 o 69 del decreto medesimo o di altro titolo abilitante amministrativo da parte dello Sportello Unico Commercio.

2.9 Una volta concluse le operazioni di esame della documentazione o di sopralluogo *in loco*, viene redatto per iscritto - a cura del segretario - l'apposito verbale di riunione motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinato in relazione alle risultanze degli

accertamenti e controlli, ed inteso alla formalizzazione del parere (favorevole, ancorché condizionato, o contrario) e all'imposizione di specifiche condizioni e/o prescrizioni, impartite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 80 del TULPS. Nel merito dei contenuti di detto verbale, ogni componente può esprimersi relativamente alle proprie competenze. La Commissione delibera a maggioranza assoluta.

2.10 Ai fini della relativa efficacia, il verbale deve essere sottoscritto – in forma autografa o digitale - dal Presidente, da tutti i membri della Commissione presenti, dal segretario e dal richiedente interessato o suo delegato, se presente. Spetta allo Sportello Unico Commercio trasmettere tempestivamente copia dello stesso ai medesimi soggetti.

2.11 Laddove la seduta della Commissione venga svolta con collegamenti *online* da remoto dei relativi membri o di altre persone interessate, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, è facoltà del segretario - a supporto della propria attività di verbalizzazione - videoregistrare digitalmente (o con altro idoneo mezzo audio-visivo) l'intero dibattito e conservarlo agli atti dello Sportello Unico Commercio, previa opportuna informativa orale resa prima dell'avvio delle riprese ai soggetti partecipanti e ad altri presenti alla riunione ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) ^[47] a garanzia del rispetto delle vigenti regole in materia di protezione e di trattamento dei dati personali, su tutte le disposizioni contenute nell'articolo 6, parte 1, lettere c) ed e), del RGPD, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Dette registrazioni sono in ogni caso soggette alle regole e ai connessi limiti in materia di accesso agli atti, documenti e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione, contenute rispettivamente negli articoli 22 e seguenti della L. 241/90 (accesso agli atti amministrativi) e negli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 33/2013 ^[48] (accesso civico).

2.12 Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali agli atti dello Sportello Unico Commercio (anche al fine del rilascio dei conseguenti titoli amministrativi abilitanti, comprensivi di tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente impartite nel verbale), e di trasmetterne copia agli altri uffici comunali o di enti terzi partecipanti di volta in volta alle riunioni della Commissione.

2.13 In recepimento di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 440, della L. 147/2013 ^[49], fatta salva diversa espressa previsione introdotta al riguardo da specifica determinazione da parte di un ente terzo convocato, ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Eventuali spese di esame progetto o di sopralluogo della Commissione sono previste solo come rimborso per i componenti che non risultano essere dipendenti della Pubblica Amministrazione, bensì tecnici esterni la cui individuazione sopperisce alla mancanza nella dotazione organica del Comune di personale avente le necessarie qualifiche o attribuzioni. È facoltà di ciascun Comune aderente allo Sportello Unico Commercio stabilire con propria apposita deliberazione l'imputazione di dette spese a carico dei richiedenti l'agibilità (permanente o temporanea) dei locali ed impianti soggetti alla vigilanza della Commissione, provvedendo direttamente alla relativa riscossione.

3. Termini di presentazione delle istanze

3.1 Nel caso in cui l'istanza non precisi un termine entro il quale sia necessario l'esame del progetto o l'effettuazione del sopralluogo, la pratica sarà iscritta d'ufficio alla prima seduta utile della Commissione, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Ove, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta - al fine del preventivo esame della documentazione e, ove necessario, della pianificazione del sopralluogo – deve essere presentata, compiutamente documentata, almeno 3 settimane prima di tale data, salvo casi straordinari.

3.2 Le richieste in parola e la relativa documentazione tecnica, debitamente predisposte e sottoscritte, devono essere presentate esclusivamente in modalità e formato telematici per il tramite del portale "Unipass", al fine di assicurare che le stesse siano immediatamente messe a disposizione dei membri della Commissione per le conseguenti verifiche e valutazioni. A tal riguardo, si stabilisce il termine di un anno dall'avvio della gestione associata delle funzioni amministrative connesse al presente regolamento al fine della graduale applicazione di quanto previsto nel precedente periodo.

^[47] vedasi il [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ad oggetto "Regolamento generale sulla protezione dei dati";

^[48] vedasi il [D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33](#), ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

^[49] vedasi la [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

4. Fase di sopralluogo di verifica

- 4.1 Qualora per lo stesso locale o per la stessa manifestazione, soggetti alla vigilanza della Commissione ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, sia previsto il rilascio di ulteriori autorizzazioni da parte degli enti rappresentati nella Commissione stessa, gli eventuali sopralluoghi di verifica per il rilascio di tali ulteriori provvedimenti autorizzatori potranno tenersi contestualmente al sopralluogo della Commissione.
- 4.2 Ai fini del rilascio della licenza di agibilità, per le attività rientranti nell'allegato I, punto 65, del D.P.R. 151/2011, deve essere acquisito lo specifico parere in ordine alla relativa pratica di prevenzione incendi precedentemente depositata.
- 4.3 Nel caso di manifestazioni temporanee, salvo diversa decisione del Sindaco, preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere, la verifica di cui al punto b) dell'articolo 141 del regolamento TULPS inizia con l'esame della documentazione prodotta a corredo della domanda. Nel caso non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica, la Commissione può designare al proprio interno una "*Commissione ristretta*" (ovvero un apposito "*Gruppo di controllo*"), puntualmente individuata, per riscontrare l'effettiva corretta ottemperanza delle prescrizioni impartite in sede di esame di detta documentazione o del primo sopralluogo *in loco*.
- 4.4 La verifica di cui al precedente comma può tenersi, con le modalità in esso indicate, anche periodicamente per più manifestazioni programmate nell'arco di un determinato periodo.
- 4.5 Laddove i locali siano già stati realizzati o adeguati, l'esame del progetto può avvenire contestualmente alla verifica dei locali medesimi.

5. Esito della verifica

- 5.1 Le conclusioni della Commissione sono atti meramente preparatori, interni al procedimento amministrativo, giusta la qualifica degli stessi di "*pareri*" attribuita dall'articolo 142 del regolamento TULPS. Gli stessi sono quindi privi, in sé, di efficacia cogente nei confronti dei terzi, finché non siano recepiti in provvedimenti del Comune, ovvero dello Sportello Unico Commercio. Conseguentemente, non integrano un "*provvedimento*" rilevante agli effetti dell'articolo 650 del Codice Penale, né una "*prescrizione*" in tema di sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, la cui inosservanza è sanzionata dall'articolo 681 del Codice Penale (come sancito anche dalla Cassazione Penale, Sezione Prima, con propria sentenza n. 9542 dell'8 settembre 2000).
- In tal senso, il verbale della Commissione, debitamente notificato al soggetto richiedente la verifica di cui all'articolo 80 del TULPS, costituisce il presupposto per il rilascio da parte dello Sportello Unico Commercio della licenza di pubblico spettacolo di cui agli articoli 68 o 69 del decreto medesimo. Nella stessa vengono esplicitati tutti gli obblighi e le prescrizioni impartiti dal Comune e dagli organi dello Stato per garantire la sicurezza e l'incolumità del pubblico interessato.
- È riconducibile al soggetto intestatario della licenza ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante o comunque connessa al mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel verbale della Commissione e nella licenza di esercizio.
- 5.2 La verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni impartite può essere affidata alla "*Commissione ristretta*" (ovvero al "*Gruppo di controllo*") di cui al punto 4.3 sopra riportato, nominata dal Presidente della Commissione, con puntuale individuazione dei soggetti incaricati ad effettuare i relativi controlli.
-

Titolo IV

SAFETY E SECURITY NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

articolo 13 - I “*modelli organizzativi*” per gestire in sicurezza eventi e manifestazioni pubbliche

La necessità di tutelare maggiormente la sicurezza e l'incolumità delle persone che aderiscono a qualsivoglia “*riunione*” o “*raduno*”, determinando, in via generale, situazioni di “*ammassamento*”, o che partecipano ad “*eventi*” (comprensivi di ogni manifestazione anche non direttamente riferita al TULPS) su aree pubbliche, ovvero all'aperto, che prevedono particolari affollamenti ha portato – anche con il concorso degli operatori di Polizia Locale, secondo modelli di “*prevenzione collaborativa*” – all'ampliamento dei poteri del Sindaco, attuato dal D.L. 14/2017 ^[50] ed oggetto di successivi chiarimenti ad opera, da ultimo, della direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno Piantedosi n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 ^[51], ed al delineamento di un nuovo modello organizzativo sulla base di misure rispettivamente di:

- **safety** (ovvero “*freedom from risk*”): salvezza – prudenza – incolumità – precauzione – agibilità – salvaguardia;
- **security** (ovvero “*freedom from danger*”): protezione – vigilanza – difesa – guardia – sorveglianza

L'adozione delle misure di *safety* e di *security* - necessariamente integrate, se del caso - costituisce requisito imprescindibile di sicurezza senza il quale le pubbliche manifestazioni non possono aver luogo, tenuto conto che il bene primario tutelato è l'incolumità delle persone che vi partecipano. A prescindere che ad essere interessata sia un'area pubblica o un'area privata aperta al pubblico, dette misure vengono preventivamente valutate dall'Ufficio di Polizia Locale territorialmente competente in particolare sotto i profili dell'ordine e sicurezza pubblica e della viabilità veicolare e pedonale, in coerenza ed attuazione – laddove disponibile - del piano di emergenza ed evacuazione relativo alla manifestazione. Trattasi di una metodologia per progettare e gestire tutte le manifestazioni, per poterne garantire lo svolgimento e per ottenere i prescritti atti autorizzativi nei casi previsti dal TULPS.

Dette misure non sono previste per spettacoli, anche temporanei, che si svolgono in locali al chiuso.

articolo 14 - Cosa si intende per “*pubbliche manifestazioni*”

La [direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/\(10\) del 18 luglio 2018](#) distingue tra:

- a) **pubbliche manifestazioni sottoposte a titoli abilitanti di competenza comunale**, che comprendono sia gli eventi di pubblico spettacolo che le altre iniziative di diversa natura per le quali occorra comunque ottenere un'autorizzazione o presentare una SCIA. Il campo di applicazione è quindi quanto mai ampio e indefinito e interessa indistintamente:
 - a1) **manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo soggette al TULPS, con o senza verifica di cui all'articolo 80 del TULPS**. Se del caso, il parere della competente Commissione comunale/provinciale è comprensivo della valutazione delle misure di *safety* e *security*. In caso di luoghi o aree all'aperto destinate al pubblico spettacolo e aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il Comune – non potendosi avvalere dell'esame della Commissione di vigilanza – coinvolge i diversi Servizi interessati per l'esame della documentazione tecnica presentata dall'organizzatore e per le verifiche sugli allestimenti

^[50] vedasi il [D.L. 20 febbraio 2017, n. 14](#), ad oggetto “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”;

^[51] con la [direttiva n. 11001/1/110/\(10\) del 18 luglio 2018](#), ad oggetto “*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva*”, il Ministero dell'Interno ha reputato opportuno impartire opportune indicazioni intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell'ottica di un “*approccio flessibile*” alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle “*vulnerabilità*” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento. Dette indicazioni tengono luogo delle precedenti di cui rispettivamente a:

- la [circolare n. 55/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017](#) del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli;
- la [circolare n. 11464 del 19 giugno 2017](#) del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Frattasi, ad oggetto “*Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety*”;
- la [circolare n. 9925 del 20 luglio 2017](#) del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Giorni, ad oggetto “*Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative*”;
- la [direttiva n. 11001/110\(10\) del 28 luglio 2017](#) del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno Morcone, ad oggetto “*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*”;

realizzati per lo svolgimento dello spettacolo. Resta, comunque, in capo all'organizzatore e al tecnico dallo stesso incaricato la progettazione e la realizzazione in sicurezza dello spettacolo autorizzato ai sensi dell'articolo 80 del TULPS. Come precisato dal Ministero dell'Interno nella nota n. 557/PAS/U/004683 del 23 marzo 2017 ^[36], alla Commissione può essere inviata la documentazione ma soltanto al fine di eventuali verifiche che la stessa intenda effettuare ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera e), del regolamento TULPS, ovvero per poter svolgere eventuali successivi controlli sul rispetto delle *"norme e delle cautele imposte"* e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza adottati;

Qualora nella fase istruttoria emergano profili di *safety* o di *security* di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata, ovvero si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco – o, in alternativa, il Presidente della Commissione di Vigilanza – ne informa la Prefettura. Sarà, quindi, cura del Prefetto, qualora ne verifichi l'effettiva esigenza, sottoporre l'argomento all'esame del Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica (C.P.O.S.P.), allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, di modo da definire - facendo riferimento alle *"Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità"* allegata alla direttiva, oltre che al D.M. 19 agosto 1996 e, nel caso di manifestazioni sportive, al D.M. 18 marzo 1996, nonché alle relative circolari interpretative - i dispositivi di *security*, nonché valutati quelli di *safety*, modificando o implementando (se del caso) le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario.



La procedura degli articoli 68 e 80 del TULPS di competenza del Comune non prevede il coinvolgimento preventivo del Questore, mentre lo stesso è componente della Commissione provinciale di Vigilanza e, in quella sede, può visionare le misure di *security* programmate prescrivendo eventuali modifiche o integrazioni.

a2) altre iniziative comunque sottoposte ad un regime autorizzatorio o a procedura semplificata (comunicazione, SCIA, ecc.) che tiene luogo al relativo titolo abilitante.

Per lo svolgimento di tali iniziative, l'organizzatore deve:

- depositare al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento – ovvero almeno 20 giorni prima del relativo inizio, come auspicato nelle *"indicazioni operative"* della circolare del Ministero dell'Interno n. 9925 del 20 luglio 2017 ^[51] - la pratica amministrativa corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza (piano di emergenza) che si intendono adottare;
- inviare al Questore - almeno 3 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa - la comunicazione (preavviso) prevista dagli articoli 18 e 25 del TULPS;

b) manifestazioni di cui agli articoli 18 e 25 del TULPS: trattasi della tipologia di iniziative temporanee riconducibili esclusivamente alla competenza del Questore ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 (pubbliche riunioni / manifestazioni / ecc., ivi comprese le manifestazioni in luogo pubblico che non possono essere considerate pubblico spettacolo) e dell'articolo 25 (processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie) del TULPS.

Per quanto attiene l'articolo 18 del TULPS, è opportuno che il relativo preavviso - corredato da un piano di emergenza che dimostri l'attuazione delle misure previste dalle linee guida - sia presentato alla Questura con un anticipo congruo rispetto alla criticità ed alla dimensione dell'evento che si vuole organizzare, così da consentire l'eventuale esame da parte del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e l'adozione, se del caso, di eventuali correttivi imposti dal Questore qualora emergessero ragioni di ordine pubblico o di altra natura.

articolo 15 - **Manifestazioni "dinamiche" in spazi o aree non delimitati**

1. Trattasi della particolare casistica di pubbliche manifestazioni – tra le quali possono essere annoverate, a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, fiere e mostre mercato, sfilate di carri allegorici, spettacoli pirotecnici, ecc. - che si svolgono in modo diffuso su aree all'aperto non delimitate, quali vie, piazze e aree urbane, che vengono in linea generale e a vario titolo occupate (anche con bancarelle di vendita o similari strutture o attrezzature temporanee), alle quali il pubblico accede dinamicamente ovvero prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento dello stesso per assistere a spettacoli ed eventi vari.

In quanto tali, le stesse sono escluse dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), dello stesso decreto e, conseguentemente, dalla verifica di sicurezza ed

incolumità di cui all'articolo 80 del TULPS, come chiarito anche dal Ministero dell'Interno ^[52] per il quale *“le verifiche da parte delle Commissioni di vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico”*.

→ Dette iniziative assumono, invece, il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo (quella provinciale, nel caso di capienza superiore a 5.000 spettatori) quando le stesse riguardano *“i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”*, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996. In tal caso, devono osservare le disposizioni di cui al Titolo IX dell'allegato al decreto stesso.

Per stabilire la capienza di tali aree aperte al pubblico si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 2001, recante modifiche al D.M. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi.

Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del D.M. 261/96, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco. ^[53]

2. Laddove all'interno di dette aree vengano collocati operatori che utilizzano corrente elettrica e bombole di GPL, in recepimento delle indicazioni riportate nella [direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/\(10\) del 18 luglio 2018](#), per tutelare il relativo pubblico, l'organizzatore deve assicurare la sussistenza di alcuni requisiti essenziali di sicurezza che erano già stati contemplati nelle specifiche indicazioni tecniche di prevenzione incendi riportate nella nota del Ministero dell'Interno prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 ^[54], ed in particolare:

- il divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg. (già previsto tra i *“Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL”* alla lettera O 1. e al punto 3.3.1 dell'allegato A della nota succitata);
- il rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a 3 metri tra banchi e/o autonegozi che impiegano GPL [al punto 1 della lettera L) la citata nota ha previsto genericamente che i banchi con scarsa consistenza di materiale combustibile debbano essere alternati con altri, in modo tale da aumentare le distanze utili di isolamento];
- il posizionamento dei banchi e degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinanti ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;
- che gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili siano conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte, come comprovato da apposite dichiarazioni a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti Uffici del Comune ove si svolge la manifestazione [già previsto al punto 7 della lettera H), al punto 3 della lettera L) oltre che nell'allegato A della citata nota];
- eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio;
- disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m² di area coperta ed utilizzata.

→ La nota ministeriale, al punto 2 della lettera L), ha previsto, invece, che ogni banco debba essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C, mentre nell'allegato A per gli autonegozi, al punto 6.1, ha prescritto che ogni installazione debba essere dotata di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

^[52] vedasi la [nota del Ministero dell'Interno prot. n. P529/4109 sott. 44/B del 2 luglio 2003](#), ad oggetto *“D.M. 19 agosto 1996. Luoghi e spazi all'aperto – Richiesta di chiarimenti”*;

^[53] vedasi la [circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 17082/114 del 1° dicembre 2009](#), ad oggetto *“D.M. 18 maggio 2007 recante ‘Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante’. Chiarimenti e indirizzi applicativi”*.

^[54] vedasi la [nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014](#), ad oggetto *“Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”*;

articolo 16 - **Manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità**

1. Trattasi della particolare casistica di manifestazioni storiche, caratterizzate da peculiari criticità e alti profili di pericolosità per il pubblico che vi prende parte - sia per l'affollamento delle aree che per le caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono o delle attrezzature installate - per i quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentono la completa attuazione delle misure riportate nelle linee guida allegate alla [direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/\(10\) del 18 luglio 2018](#).
2. Al fine dello svolgimento di tali manifestazioni il progettista incaricato può far ricorso - ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo - ai metodi prestazionali (approcci) previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza, dettagliando i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.
3. In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista deve indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantirne il raggiungimento.
4. Pertanto, devono essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori possono essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiscono i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione l'organizzatore deve sempre garantire il rispetto e l'attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza della manifestazione.

articolo 17 - **“Capienza” e “affollamento” delle aree per manifestazioni ed eventi**

1. In coerenza con l'applicazione delle disposizioni in materia di *safety* e *security*, l'organizzazione e svolgimento di pubblici spettacoli e manifestazioni varie deve avvenire tenendo in debito conto la capienza dell'area, anche sulla base dell'ampiezza delle vie di esodo e dei varchi, per poter controllare il numero di persone che possono accedere all'area dello spettacolo.
2. Per poter fissare una capienza, e poi verificare che venga rispettata, è necessario delimitare l'area degli spettacoli destinata al pubblico, installando strutture specificatamente destinate per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico.
3. Le linee guida allegate alla [direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/\(10\) del 18 luglio 2018](#) al punto 4 (*“Capienza dell'area della manifestazione”*), prevedono che *“per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m². L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta”*.



Con il nuovo Codice di Prevenzione Incendi – al punto S.4.6.2., comma 2 - è stato stabilito che il Responsabile dell'attività possa dichiarare un affollamento inferiore a quello determinato con le densità di affollamento della tabella S.4-12 (le quali rappresentano invece la densità di affollamento massima ipotizzabile stabilita dal legislatore per le varie tipologie di attività e da non superare per garantire idonee condizioni di vivibilità e sicurezza). Come previsto dal punto S.4.6.2., comma 3, il Responsabile deve impegnarsi a rispettare l'affollamento (e la capienza) e la densità di affollamento dichiarati per ogni ambito e in ogni condizione di esercizio dell'attività. È quindi necessario che sia previsto un'efficace sistema di gestione degli accessi e uscite che permetta il controllo costante del numero di persone presenti. ^[55]

^[55] La possibilità di dichiarare un affollamento complessivo inferiore rappresenta una novità rispetto alla normativa ancora in vigore, rispetto alla quale il Ministero dell'Interno con [nota prot. n. P712/4109 sott. 44/B del 19 settembre 2003](#) aveva chiarito che non era possibile una riduzione dell'affollamento sulla base di una dichiarazione del responsabile, ma che si doveva fare riferimento solo ai parametri di densità riportati al punto 4.1 del D.M. 19 agosto 1996. Ad onor del vero, in una risposta ad uno specifico quesito teso a conoscere se fosse possibile per un gestore dichiarare un affollamento inferiore a 100 persone, al fine di applicare le misure semplificate contenute nel Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996, senza calcolare la capacità in base ai parametri di affollamento previsti, il Ministero dell'Interno con [nota prot. n. 4258 del 2 aprile 2014](#) aveva risposto positivamente, contraddicendo quindi la nota precedente.

Un'ulteriore indicazione utile si può ritrovare nella [nota prot. n. 8827 del 4 luglio 2020](#) dell'Ufficio per la Prevenzione Incendi e Rischio Industriale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in risposta a specifico quesito sulla possibilità di ridurre la capienza autorizzata di una discoteca, anche al di sotto dei limiti minimi per l'obbligatorietà del servizio di vigilanza antincendio VVF. In tale

articolo 18 - **Misure di contenimento del rischio: cosa deve fare l'organizzatore**

Oltre alle previste documentazioni necessarie per la realizzazione di un evento o manifestazione temporanea, l'organizzatore deve predisporre in via preventiva un'apposita [relazione di incolumità generale](#) ^[39] – debitamente sottoscritta dallo stesso – che, in aggiunta alla descrizione dettagliata e completa dell'attività che si intende svolgere, deve contenere anche l'indicazione delle misure di *safety* proposte per garantire l'incolumità del pubblico partecipante all'iniziativa, prendendo in considerazione tutti i potenziali rischi derivanti dallo svolgimento dell'evento (qualunque e di qualunque natura esso sia, anche se fosse a titolo gratuito) e indicando quali misure si intendono adottare per prevenirli o comunque per tendere a raggiungere un livello accettabile, ferma restando la zona di imponderabilità.

→ Poiché la valutazione dei rischi implica delle considerazioni, delle conoscenze e delle valutazioni tecniche sulle misure da predisporre, è opportuno che in supporto all'organizzatore intervengano anche uno o più tecnici abilitati, in possesso delle specifiche competenze professionali richieste per valutare i singoli aspetti e le diverse materie e settori.

In particolare, detta relazione – da inviarsi al Sindaco, se del caso per il tramite dello Sportello Unico Commercio, per la successiva condivisione con gli uffici ed organi competenti in materia di sicurezza ed incolumità (*safety*) che dispongono del potere di valutazione finale - deve includere:

1) un [piano di allestimento dell'area](#) che tenga conto delle caratteristiche sia dell'area che della stessa manifestazione. A tal riguardo, deve:

- verificare i requisiti di accesso all'area, anche ai fini dell'accessibilità dei mezzi di soccorso, tenendo conto dei parametri indicati nelle linee guida: larghezza 3,50 metri, altezza libera 4 metri (in presenza di cavi elettrici, almeno 5 metri), raggio di volta 13 metri, pendenza non superiore al 10%, resistenza al carico almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore);
- per quanto possibile, individuare una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo dei partecipanti;
- verificare la necessità di individuare una o più aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze;
- verificare la necessità di prevedere percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico; in tal caso occorre tener conto che, in caso d'emergenza, o i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, oppure il sistema di esodo sia completamente indipendente dai varchi di accesso;
- calcolare la capienza massima dell'area, che va sempre e comunque definita tenendo a riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m² da correlare alla larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo;
- individuare gli accessi e le vie di esodo (almeno 3 collocate in posizione ragionevolmente contrapposta), di larghezza idonea rispetto alla capienza dell'area e non inferiori a 2,40 metri;
- decidere quali sistemi di controllo adottare per gli ingressi alle aree delimitate, anche se di libero accesso (es. titoli di accesso anche gratuito, conta-persone, ecc.);
- suddividere in settori la zona spettatori in caso di capienza superiore a 10.000 persone. Le linee guida del 2018 hanno ridotto il numero di settori ad almeno 2 nel caso di capienza tra 10.001 e 20.000 persone e ad almeno 3 per capienza superiore a 20.000 persone. Tuttavia, in base alle caratteristiche dell'evento che si vuole organizzare, si può valutare di suddividere l'area in settori anche in caso di capienza inferiore a 10.000 persone. I settori devono essere separati tra loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri. Lungo la delimitazione della zona di separazione devono essere previsti attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 metri. In caso di separazioni di tipo "mobile" questi devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento. Anche lungo le separazioni di tipo mobile si devono prevedere attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 metri.

nota viene risposto positivamente sulla possibilità di rivalutare, all'interno delle Commissioni di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, l'entità del servizio di vigilanza sulla base della riduzione della capienza e dei nuovi affollamenti autorizzati per tenere conto delle esigenze sanitarie legate alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 e delle misure gestionali previste dal responsabile dell'attività per il controllo del numero delle persone presenti. Viene quindi accettata la possibilità che l'affollamento non sia calcolato in base ai parametri massimi di affollamento previsti dal D.M. 19 agosto 1996, ma anche in funzione di altri fattori, prevedendo però un sistema di gestione e controllo che garantisca il mantenimento di quanto autorizzato.

La delimitazione dell'area può essere soddisfatta anche ricavando spazi liberi di idonea superficie (cosiddetti spazi calmi) lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico o annettendo la viabilità adiacente;

- richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco lo specifico servizio di vigilanza antincendio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, in presenza di luoghi (ovvero aree) pubblici o aperti o esposti al pubblico, rientranti nel campo di applicazione del D.M. 261/96, nei quali vengono presentati in via occasionale spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone;

2) un **piano di emergenza ed evacuazione** con la pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto della valutazione dei rischi in ragione delle caratteristiche del sito e del tipo di evento. Lo stesso deve, pertanto, riportare:

- a) la **protezione antincendio della manifestazione**, prevedendo un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili possono essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia;
- b) le **azioni da mettere in atto in caso d'emergenza**, tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi. I possibili scenari incidentali devono essere classificati per livelli individuando in ciascuno le competenze in materia d'intervento;
- c) le **procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione**, con particolare riferimento alla designazione dell'apposito personale addetto rispettivamente all'assistenza all'esodo, all'instradamento e monitoraggio dell'evento ed alla lotta all'incendio, dotati di un abbigliamento che li renda immediatamente individuabili da parte del pubblico presente in caso di necessità. Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore deve avvalersi di idonei operatori di sicurezza – da computarsi da parte dello stesso in numero congruo ed opportuno a fronte del crescente livello di rischio o di particolari condizioni di criticità della specifica manifestazione – individuabili tra:

c1) gli **addetti alla sicurezza** da impiegarsi per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento:

- soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute, giusta la precisazione per la quale *“in riferimento alla presenza ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile il Volontariato Organizzato di Protezione Civile può legittimamente svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori”* ma *“non trattandosi di attività di protezione civile. (...) È inoltre escluso l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile. A tal fine per l'espletamento delle attività, i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dall'organizzatore, in modo da essere chiaro che l'attività è svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontariato di protezione civile. In questo ambito rientra anche l'eventuale partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come “operatori di sicurezza” da parte degli organizzatori delle manifestazioni, come individuati all'interno del paragrafo 8, punto 1, delle linee guida allegate alla richiamata circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio u.s. (2018)”*; ^[56]
- personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica;
- altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;



Per l'espletamento di queste funzioni il numero complessivo di operatori di sicurezza impiegati non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni 20 operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione.

c2) gli **addetti alla lotta all'incendio e alla gestione delle emergenze**, formati con corsi di livello C (rischio elevato) in presenza di locali, luoghi (ovvero aree) pubblici o aperti o esposti al pubblico, di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 - ed in particolare dell'articolo 5, comma 2, e dell'Allegato IV *“Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio”*, punto 4.1, comma 1, lettera n) - e che abbiano conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 512;

^[56] vedasi la [circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 45427 del 6 agosto 2018](#), ad oggetto *“Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile”*;



Per l'espletamento di queste funzioni, il numero complessivo di addetti deve essere stabilito sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conforme alla pianificazione di emergenza.

- c3) il **personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi**, anche a tutela dell'incolumità dei presenti (*"stewards"* o *"buttafuori"*) di cui all'articolo 3, commi 7-13, della L. 94/2009 ^[57];

Devono ritenersi esclusi da dette previsioni:

- i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d'intrattenimento e/o di spettacolo;
- gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto;
- gli spettacoli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, del D.M. 6 ottobre 2009 ^[57].

Il personale volontario privo di attestati di formazione specifica per la lotta all'incendio, al pronto soccorso o alla sicurezza, eventualmente utilizzato, potrà svolgere solamente mansioni di supporto logistico-organizzativo.

Per compiti di sicurezza interna e controllo degli accessi devono essere utilizzati esclusivamente soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle Prefetture (*stewards*), oppure guardie giurate.

- d) le **disposizioni per richiedere l'intervento degli enti preposti al soccorso** e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai suddetti enti;
- e) le **apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione** tra gli enti presenti e l'organizzazione dell'evento, oltre che - nell'ipotesi di evento incidentale, mediante un idoneo sistema di diffusione sonora - con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare al fine di superare le criticità;
- f) le specifiche misure per l'**assistenza a persone diversamente abili** (disabili e/o con mobilità ridotta);
- g) la predisposizione, *in loco*, di un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta le comunicazioni tra gli enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione;
- h) l'installazione della segnaletica di sicurezza, che deve tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si può far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D.Lgs. 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Questi sistemi di segnalazione devono essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.



In considerazione del basso profilo di rischio, non è dovuta la redazione della relazione di incolumità generale in caso di:

- a) semplici iniziative culturali (senza installazione di palchi e/o attrezzature) effettuate in sala consiliare o contesto simile con capienza massima di 100 persone;
- b) iniziative culturali effettuati in teatri parrocchiali o in case di riposo, a condizione che tali luoghi/edifici di svolgimento siano conformi alla normativa dal punto di vista edilizio, urbanistico ed impiantistico;
- c) mere iniziative di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta all'interno di un oratorio o contesto simile, fermo restando l'obbligo del corretto montaggio di eventuali strutture e la conformità degli impianti utilizzati.

articolo 19 - Assistenza sanitaria

Modalità di organizzazione e criteri operativi da attuarsi in ordine all'assistenza sanitaria in occasione di eventi e di manifestazioni programmate - con l'obiettivo di fornire livelli di assistenza per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo - sono stati definiti nell'Accordo n. 13/9/CR8C/C7 del 5

^[57] vedasi la legge [L. 15 luglio 2009, n. 94](#), ad oggetto "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", attuata con il [D.M. 6 ottobre 2009](#) "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94";

agosto 2014 ^[58] dalla Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali. Contestualmente a detto Accordo - al fine della valutazione delle diverse variabili di rischio, mediante il ricorso all'applicazione dell' "Algoritmo di Maurer" - è stata proposta una classificazione del relativo livello di rischio.



In base alla classificazione che viene fatta del pericolo, il Sindaco, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, o gli organi competenti in materia di ordine e sicurezza pubblici possono imporre prescrizioni d'esercizio nello svolgimento delle diverse attività, o (se del caso) vietare comportamenti ed utilizzi di strumenti ed attrezzature fonti di potenziali pericoli.

A tal riguardo, gli eventi e le iniziative temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento - rispetto alla relativa pianificazione degli interventi di primo soccorso nel contesto di attività di pubblico spettacolo o trattenimento - si suddividono in:

A) eventi con afflusso di persone non superiore a 1.000 persone (*non rilevante*):

- a1) predisposizione di uno specifico spazio, adeguatamente segnalato, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da almeno 2 persone, in possesso di attestato di primo soccorso;
- a2) fra i componenti della squadra di emergenza devono essere individuati appositi addetti al primo soccorso sanitario, in possesso di attestato di frequenza di corso di primo soccorso rilasciato da organo abilitato, in numero congruo - a seconda dell'affluenza di pubblico - nei termini seguenti :
 - fino a 500 persone: almeno n. 2 addetti;
 - da 501 a 1.000 persone: almeno n. 3 addetti;
- a3) in caso di manifestazione temporanee a carattere sportivo – quali arrampicata sportiva, pattinaggio velocità, equitazione, *triathlon*, *cricket*, impiego di mezzi a motore (escluse sfilate), contatto fisico non dimostrativo – deve essere sempre presente per tutta la durata dell'iniziativa un'ambulanza - in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto rilasciata ai sensi della D.G.R. 1080/2007 ^[59] - con idoneo personale sanitario. Qualora si verifichi l'allontanamento dell'ambulanza, la manifestazione deve essere immediatamente interrotta, a meno che non sia stata prevista ed ivi dislocata una seconda ambulanza, debitamente presidiata.

B) eventi con afflusso di persone superiore a 1.000 persone (*rilevante*):

- b1) eventi programmati e/o organizzati che richiama un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni, Istituzioni pubbliche. Per queste manifestazioni deve essere predisposta una "Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione" che prevede l'attribuzione di punteggi diversi a seconda della tipologia dell'evento, delle caratteristiche del luogo in cui si svolge e dell'affluenza di pubblico; Al fine di garantire un'adeguata pianificazione dei soccorsi sanitari a favore di quanti assistono a dette tipologie di manifestazioni, gli organizzatori (ovvero eventuali soggetti dagli stessi incaricati) devono preliminarmente inviare al Servizio di Emergenza Territoriale 118:
 - 1) con livello di rischio molto basso o basso:
almeno 15 giorni prima dell'inizio >> comunicazione dello svolgimento dell'evento, unitamente alla tabella del calcolo del livello del rischio;
 - 2) con livello di rischio moderato o elevato:
almeno 30 giorni prima dell'inizio >> comunicazione dello svolgimento dell'evento, unitamente alla tabella del calcolo del livello del rischio compilata, allegando il relativo piano di soccorso sanitario con il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione

^[58] vedasi l'Accordo n. 13/9/CR8C/C7 sancito in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) dalla Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ad oggetto "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate";

^[59] vedasi la deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1080 del 17 aprile 2007, ad oggetto "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: - definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e attività di trasporto e soccorso con ambulanza, nonché definizione dei criteri minimi di qualità per corsi di formazione a personale non sanitario";

preventiva di soccorso sanitario che si intende attuare. Durante lo svolgimento dell'evento devono essere rispettate le eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;

3) con livello di **rischio molto elevato**:

- almeno 45 giorni prima dell'inizio >> comunicare lo svolgimento dell'evento, unitamente alla tabella del calcolo del livello del rischio compilata;
- acquisire dal Servizio di Emergenza Territoriale 118 la validazione del piano di soccorso sanitario recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore;
- rispettare le eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;

b2) **eventi non programmati e non organizzati**, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico (es. raduni spontanei e improvvisi nelle piazze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità, sommosse). Per questi eventi spesso imprevedibili e improvvisi, il livello di rischio non può essere preventivamente calcolato; se ritenuto utile e ci fosse un tempo minimo di preavviso/informazione del rispetto all'evento, è facoltà delle istituzioni deputate all'ordine e alla sicurezza pubblica valutare la possibilità di utilizzare la classificazione per dimensionare l'eventuale supporto da mettere a disposizione.

Per tutte le tipologie di evento di cui al punto B), con qualsiasi livello di rischio, l'organizzatore deve presentare anche alle competenti Commissioni di Vigilanza, ricorrendo le casistiche di competenza, la documentazione inviata al Servizio di Emergenza Territoriale 118.

Quando l'organizzatore è l'Amministrazione comunale, questa ha la facoltà di limitarsi a trasmettere al Servizio di Emergenza Territoriale 118 la comunicazione dello svolgimento dell'evento e, ove previsto, il piano di soccorso sanitario, senza chiederne la validazione.

Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa, a supporto di eventi/manifestazioni, sia in favore dei partecipanti sia degli spettatori, sono a carico degli organizzatori.

TABELLA DI SINTESI:

addetti assistenza sanitaria

note

fino a 500 persone	2	il numero di addetti all'assistenza sanitaria è compreso nel numero di addetti alla squadra di emergenza
fino a 1.000 persone	3	
con eventi sportivi, o con più di 1.000 persone	ambulanza con personale sanitario (con autorizzazione ai sensi della D.G..R. 1080/2007) ^[59]	

articolo 20 - **I compiti della squadra di emergenza nelle manifestazioni temporanee**

1. La **squadra di emergenza** – costituita, in congruo numero, dalle figure di cui ai precedenti articoli 18, punto 2), lettera c), e 19 – deve essere debitamente coordinata dal soggetto organizzatore. È tenuta a fronteggiare specifiche condizioni di pericolo, ovvero situazioni che potrebbero comportare un rischio per l'incolumità delle persone o di danno alle cose ed all'ambiente, nonché ad assicurare – per l'intera durata delle attività di pubblico spettacolo - l'osservanza delle condizioni di esercizio opportune e necessarie ai fini della sicurezza ed incolumità del pubblico presente *'in loco'* in caso di incendio o di emergenza sanitaria.
2. A detta squadra sono affidati, in particolare, i seguenti compiti generali:
 - verificare costantemente la funzionalità delle aree di afflusso e deflusso del pubblico (ovvero delle uscite di sicurezza), che devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
 - verificare costantemente che il massimo numero delle persone presenti all'interno di locali o strutture non superi mai la capienza massima consentita;
 - nel caso di manifestazione svolta in luogo all'aperto, verificare che le vie di transito interne siano tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso (ivi compresi quelli dei Vigili del Fuoco) e che le aree circostanti siano libere da impedimenti;
 - prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, controllare la funzionalità del sistema di vie di esodo e di uscita, verificando in particolare il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature di sicurezza, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di buona tecnica. Durante ogni iniziativa, condurre l'esodo d'emergenza delle persone presenti,

qualora necessario, evitando l'insorgere di situazioni di panico e svolgendo opera di prevenzione nel verificare che tutti i passaggi d'esodo siano sgombri;

- prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, controllare la funzionalità degli impianti elettrici (in particolare del pulsante di sgancio generale) e della valvola di intercettazione del gas, nonché dell'impianto di riscaldamento. Durante ogni iniziativa, in caso di necessità ed ai fini della sicurezza, essere in grado di intervenire senza indugio sui diversi impianti;
 - far rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni riportate nella licenza di esercizio o comunque prescritte dall'Autorità competente;
 - sorvegliare il comportamento delle persone presenti e, in caso di disordini, chiamare prontamente gli organismi di controllo e di vigilanza;
 - vigilare sulla sicurezza delle persone e – all'occorrenza, in caso di emergenza - intervenire prontamente effettuando operazioni di primo intervento in caso di incendio, utilizzando opportune attrezzature di sicurezza ivi presenti (estintori, ecc.), nonché indirizzando le persone presenti per un corretto e sicuro esodo esterno;
 - vigilare sul continuo rispetto, nei luoghi prestabiliti e negli ambienti interessati dalle manifestazioni, del divieto di fumare, di usare fiamme libere, di uso e deposito di bidoni/bombole di gas GPL. Inoltre, controllare e vigilare sul rispetto di limitazioni, divieti e condizioni di esercizio imposti alla manifestazione per motivi di sicurezza;
 - nei magazzini e – in generale – nelle aree a servizio degli eventi, non aperte al pubblico, controllare che i materiali presenti siano disposti in modo da consentirne un'agevole ispezionabilità;
3. Specificatamente per quanto attiene gli addetti al primo soccorso, agli stessi possono essere affidate, in via esemplificativa, i seguenti operazioni:
- riconoscere un'emergenza sanitaria e i casi nei quali è necessario praticare un intervento di primo soccorso;
 - organizzare i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei soggetti infortunati;
 - recarsi velocemente sul posto segnalato, portando con sé la cassetta di primo soccorso;
 - prestare la prima assistenza alla persona in emergenza sanitaria o comunque necessitante di soccorso;
 - chiamare i soccorsi esterni (118) nelle situazioni nelle quali può sussistere rischio per la vita o l'incolumità di una persona (come nel caso di difficoltà o assenza di respiro, dolore al petto, perdita di coscienza prolungata, trauma e ferite con emorragie evidenti, difficoltà a parlare o difficoltà/incapacità nell'uso di uno o di entrambi gli arti dello stesso lato, segni di soffocamento, di avvelenamento, di annegamento o ustione, ecc.);
 - assicurare la completezza delle cassette di primo soccorso ed il corretto stato d'uso dei presidi nella stessa contenuti, per garantire un primo soccorso rapido ed efficace.
4. Tranne che per le manifestazioni con profilo di rischio incendio elevato, ciascun addetto può assolvere a più funzioni (componente della squadra di emergenza, addetto all'assistenza sanitaria e incaricato della lotta antincendio), purché sia in possesso della necessaria formazione, in linea con quanto sopra indicato.
5. Prima dell'inizio di ogni manifestazione, tutti i componenti della squadra di emergenza, ivi compresi gli addetti all'assistenza sanitaria e alla lotta antincendio, devono essere adeguatamente informati e formati, a cura dell'organizzatore, anche con l'ausilio di un professionista incaricato, sui rischi residui e sui rischi specifici dell'attività in base alle caratteristiche dei luoghi e delle particolari strutture ed impianti presenti.
6. Per manifestazioni a rischio incendio elevato o con peculiari condizioni di criticità, si rimanda nel dettaglio alle previsioni di cui alla [direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/\(10\) del 18 luglio 2018](#).

articolo 21 - **L'addetto generico volontario**

I soggetti/addetti volontari privi delle necessarie qualificazioni professionali acquisite con i corsi formativi specialistici possono svolgere – nel contesto di un evento o manifestazione temporanea – esclusivamente funzioni di supporto logistico-organizzativo, senza possibilità alcuna di essere impiegati per mansioni che siano riconducibili in qualunque modo a quelle previste per gli addetti alla sicurezza antincendio, al pronto e/o primo soccorso, e ai servizi di controllo.

articolo 22 - **Le organizzazioni di Protezione Civile**

Per la realizzazione di eventi circoscritti al territorio del solo Comune, o di parte di esso, che possono comportare grave rischio per la pubblica incolumità in relazione al rilevante impatto locale e all'eccezionale

afflusso di persone ovvero alla scarsità o insufficienza delle vie di fuga, l'organizzazione può chiedere l'attivazione – a livello comunale – del Piano di Protezione Civile, relativamente a tutte o a parte delle funzioni di supporto previste, e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

In tali circostanze è consentito l'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che possono essere chiamate a svolgere i compiti alle stesse affidati nella pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinaria gestione di eventi e manifestazioni temporanee.

Le funzioni di supporto che i volontari di Protezione Civile possono essere chiamati a svolgere consistono unicamente nelle attività di **informazione alla popolazione e presidio territoriale**.

Qualora un singolo volontario intendesse comunque svolgere eventuali funzioni al di fuori di quanto sopra indicato, dovrà farlo come singolo cittadino, non indossando divise, loghi o distintivi di Protezione Civile. In tal caso, lo stesso deve indossare specifiche pettorine fornite dall'organizzazione in modo che sia chiaro che la relativa attività viene svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontario della Protezione Civile. Ciò significa anche che – se il volontario viene utilizzato per compiti di “*addetto antincendio*” o di “*addetto alla sicurezza*” – lo stesso può svolgere tali compiti solo se in possesso della specifica formazione prevista dalla normativa vigente (e quindi dei relativi attestati), e - in caso di “*addetto all'assistenza*” – solo se iscritto negli appositi elenchi prefettizi di cui alla L. 15 luglio 2009, n. 94, e al correlato decreto del Ministero degli Interni del 6 ottobre 2009 ^[57].



N.B.: per quanto riguarda la possibilità per gli addetti della Protezione Civile di svolgere attività non in emergenza, il soggetto volontario – non avendo alcun rapporto di dipendenza con l'amministrazione comunale – non può svolgere compiti di “*normale amministrazione*”, in quanto il D.Lgs. 117/2017 ^[60] esclude qualsiasi forma di rapporto di lavoro autonomo o subordinato tra il volontario e la struttura che lo utilizza. Pertanto, per l'espletamento di attività quali, ad esempio, regolazione del traffico, scorta a cortei o processioni, servizi d'ordine durante manifestazioni sportive o culturali, le stesse non rientrano tra le ipotesi di collaborazione che il volontario è chiamato a svolgere nei servizi di Protezione Civile, salvo i casi nei quali queste attività rientrino in una più generale gestione di emergenze o di eventi a rilevante impatto locale. L'uso di emblemi di Protezione Civile, segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi deve, quindi, limitarsi ai casi previsti dalle normative vigenti e nel rispetto delle direttive impartite dalle autorità competenti.

Tenuto conto di quanto sopra, le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile non possono svolgere, in nessuna circostanza, i servizi di polizia stradale come definiti dall'articolo 11 del Codice della Strada, ivi compresa qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle autorità preposte allo svolgimento degli stessi.

È tassativamente vietato l'uso di palette dirigitraffico o altri segnali distintivi in uso alle Forze di Polizia e dell'Ordine che possono ingenerare equivoci nella popolazione (durante processioni, cortei, ecc.). ^[61]

Qualora l'evento che vede legittimamente impiegati i volontari di Protezione Civile sia promosso da soggetti diversi dall'amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni sono consentiti avendo cura che detti soggetti concorrano alla copertura degli oneri connessi ai servizi svolti dagli addetti della Protezione Civile impiegati a tal fine. ^[62]

articolo 23 - **Dotazioni di servizi igienici**

È determinata - in via indicativa - la necessità della seguente dotazione minima di servizi igienici adeguatamente segnalati e collocati in maniera omogenea nell'area di svolgimento di ogni manifestazione:

➤ **per il pubblico:**

- affluenza fino a 500 persone : n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria;
- affluenza da 501 a 1.000 persone : n. 4 servizi igienici, di cui due per maschi e due per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

^[60] vedasi il [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#), ad oggetto “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

^[61] vedasi la [circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPOC/Vol/32320 del 24 giugno 2016](#), ad oggetto “Indicazioni operative concernenti finalità e limiti delle organizzazioni di volontariato”;

^[62] vedasi la [direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012](#), ed in particolare l'articolo 2.3.1 “Eventi rilevante impatto locale”;

- affluenza da 1.001 a 1.500 persone : n. 6 servizi igienici, di cui tre per maschi e tre per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
- affluenza da 1.501 a 2.000 persone : n. 8 servizi igienici, di cui quattro per maschi e quattro per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;
- affluenza oltre 2.000 persone : per ogni 1.000 persone in più o frazione di 1.000: ulteriori n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Nel caso di manifestazioni "dinamiche" in spazi non delimitati di cui all'articolo 15 del presente regolamento, la dotazione dei servizi igienici deve essere congrua al contesto , previa – se del caso – opportuna concertazione di dettaglio con l'ULSS;

➤ **per il personale addetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande** (se prevista):

- la dotazione di servizi igienici ad uso esclusivo degli addetti deve essere assicurata in funzione del numero degli addetti stessi, secondo quanto previsto dalla normativa di igiene del lavoro.

articolo 24 - **Divieti e prescrizioni per vendita e somministrazione di alcolici**

1. È **vietato** vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento TULPS ^[63]. Possono, quindi, essere vendute su aree pubbliche: ^[64]
 - le bevande superalcoliche (contenuto alcolico superiore al 21% del volume) in lattine o recipienti chiusi di capacità non inferiore a litri 0,200;
 - le bevande alcoliche (contenuto alcolico superiore a 1,2 gradi) in lattine o recipienti chiusi di capacità non inferiore a litri 0,33.
2. È fatta salva la possibilità di vendita e/o di somministrazione di alcolici, fuori dagli esercizi autorizzati, solo in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, ovvero in occasione di manifestazioni temporanee, debitamente autorizzate, che promuovono i prodotti tipici locali. ^[65]
3. A seconda delle caratteristiche della manifestazione e del tipo di pubblico a cui la stessa è rivolta il Sindaco può adottare un'ordinanza contingibile e urgente, debitamente motivata, che all'occorrenza:
 - vieti la somministrazione e la vendita di alcolici e altre bevande in contenitori, bottiglie o bicchieri di vetro e in lattine,
 - vieti l'utilizzo di contenitori, bottiglie o bicchieri di vetro e in lattine;
 - consenta l'utilizzo di bicchieri, bottiglie e contenitori di vetro soltanto nelle aree strettamente adibite alla somministrazione o alla vendita, vietando al pubblico di accedere all'area spettacoli e, comunque, di circolare all'interno dell'area della manifestazione con bicchieri, bottiglie e contenitori di vetro.Detta ordinanza può essere adottata dal Sindaco:
 - in qualità di rappresentante della comunità locale, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000, per far fronte a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente, ecc.;
 - quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
4. Al fine del corretto svolgimento di detta attività, in via ricognitiva (e non esaustiva) si riportano a seguire gli **obblighi** che gli esercenti della somministrazione devono sempre rispettare, ai sensi dell'articolo 152, comma 2, del regolamento TULPS, sensibilizzando gli stessi in particolare alla massima scrupolosa osservanza delle norme riguardanti le bevande alcoliche:
 - a) la SCIA di cui all'articolo 43, comma 1, del presente regolamento – presentata ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 29/2007 ^[66] - abilita anche alla somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume;

^[63] vedasi l'articolo 30, comma 5, del [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114](#), ad oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

^[64] vedasi l'articolo 1, comma 2, della [L. 30 marzo 2001, n. 125](#), ad oggetto "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";

^[65] vedasi l'articolo 14-bis della [L. 30 marzo 2001, n. 125](#), ad oggetto "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";

- b) tenere esposta la tariffa dei prezzi (articolo 180 del regolamento TULPS);
- c) astenersi dalla somministrazione di bevande alcoliche come prezzo di scommessa o di gioco (articolo 181 del regolamento TULPS);
- d) non impiegare ragazzi di età minore dei 18 anni per la somministrazione al minuto di bevande alcoliche (articolo 188 del regolamento TULPS);
- e) non somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16, alle persone malate di mente o in stato di manifesta ubriachezza (articoli 689 e 691 del Codice Penale).



Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14-ter della L. 30 marzo 2001, n. 125 ^[67], è vietata la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) e la vendita per asporto di bevande alcoliche ai minori di anni 18. ^[68]

^[66] vedasi l'articolo 11 della [legge regionale 21 settembre 2007, n. 29](#), ad oggetto "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

^[67] vedasi l'articolo 14-ter della [L. 30 marzo 2001, n. 125](#), ad oggetto "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";

^[68] vedasi la [risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 18512 del 4 febbraio 2013](#), ad oggetto "D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189 – Art. 7, comma 3-bis – Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori – Interpretazione della norma", che ha diffuso i contenuti della nota del Ministero dell'Interno n. 557/PASIU/001628/12000.CA(1) del 30 gennaio 2013. Secondo il Ministero, il legislatore con il termine "vende" non può che avere voluto intendere "fornire" le bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra "vendita", "somministrazione" o "consumazione". L'interpretazione più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni è ora che:

- è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche ai minori di anni 18;
- nel caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro;
- nel caso di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, la sanzione è l'arresto fino a un anno;
- nel caso di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, ma maggiori di anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro.

Titolo V

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE A PARTICOLARI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CONSENTITE NEL RISPETTO DI OPPORTUNE PRESCRIZIONI GENERALI

Il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Treviso, l'ULSS n. 2 Marca Trevigiana e il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso (a nome e per conto dei Comuni aderenti allo Sportello Unico Commercio) concordano sull'opportunità di semplificare le procedure amministrative relative a particolari manifestazioni temporanee che – laddove escluse dalle competenze della Commissione Comunale di Vigilanza L.P.S. – possono essere svolte nel rispetto di idonee prescrizioni generali, la cui ottemperanza viene debitamente assicurata e garantita dal soggetto organizzatore. Trattasi dei casi, per lo più su aree all'aperto, nei quali non esiste una delimitazione tale da dover implicare il concetto di “capienza”, e una sorta di “verifica di incolumità” viene comunque svolta facendo riferimento - in particolare, in materia di sicurezza e prevenzione antincendio - alle seguenti disposizioni di legge:

- Titolo IX “*Luoghi e spazi all'aperto*” del D.M. 19 agosto 1996, che stabilisce che “*per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio*”,^[69]
- Titolo XVIII “*Gestione della sicurezza*” del D.M. 19 agosto 1996, così come integrato dal D.M. 6 marzo 2001, che attiene “*i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico*”, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto medesimo;
- D.M. 3 settembre 2021, riguardante i criteri di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

Le iniziative e manifestazioni temporanee ricomprese nel presente Titolo - ad esclusione delle manifestazioni fieristiche di cui al successivo articolo 23 - possono essere svolte previo deposito al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, di apposita segnalazione certificata di inizio attività nei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, ovvero, in alternativa, della domanda di licenza ex articoli 68 o 69 TULPS, da presentarsi almeno 30 giorni prima del loro inizio, debitamente corredata della opportuna documentazione tecnico-certificativa in relazione alle caratteristiche degli allestimenti ed impianti eventualmente proposti, idonea ad attestare la sicurezza di quanto installato e la piena assunzione in capo all'organizzatore delle connesse responsabilità, debitamente sottoscritta, se del caso, da parte di tecnico abilitato in ordine alla complessità strutturale ed impiantistica e alle previsioni di affluenza di pubblico. A tal fine, gli organizzatori utilizzano l'apposita modulistica predisposta dall'ao BIMdigitalPA del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, di concerto con il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Treviso e l'ULSS n. 2 Marca Trevigiana, e resa disponibile nel portale polifunzionale “Unipass” (<https://portale.unipassa.it>).

In generale, lo svolgimento di dette manifestazioni deve avvenire in scrupolosa osservanza delle specifiche regole tecniche all'uopo previste - in materia antincendio, sanitaria, impiantistica, impatto acustico, ecc. - adottando gli opportuni accorgimenti previsti dalle norme di buona tecnica e/o dalle indicazioni del costruttore di strutture e/o apparecchiature. Inoltre, deve essere fatta salva la vigente normativa in materia di attività rumorose, nonché quella inerente la segnaletica di sicurezza (ad esempio: uscite di sicurezza e percorsi di esodo, ubicazione di estintori ed idranti, sgancio generale dell'impianto elettrico, area di primo soccorso, ecc.). Resta, in ogni caso, ferma in capo al Comune la competenza di verificare l'osservanza delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del regolamento TULPS.

Negli articoli a seguire, si riportano specifici elenchi esplicativi ma non esaustivi delle prescrizioni da ottemperare ai fini dello svolgimento delle manifestazioni temporanee più frequenti. Rimane ferma in capo allo Sportello Unico Commercio, di concerto con il Comune territorialmente competente, la facoltà di impartire - nell'ambito dell'attività istruttoria e/o di vigilanza di rispettiva competenza - ulteriori prescrizioni in relazione alle specifiche peculiarità e caratteristiche della manifestazione di cui trattasi.

^[69] per quanto riguarda, nello specifico, l'utilizzo di palchi e pedane per artisti, il Ministero dell'Interno, con [decreto 18 dicembre 2012](#), ha provveduto a modificare il D.M. 19 agosto 1996, prevedendo che – indipendentemente all'altezza degli stessi – le disposizioni del Titolo IX del decreto devono comunque trovare applicazione; in particolare, sia il collaudo che il corretto montaggio devono intendersi obbligatori anche per palchi e pedane inferiori al limite di altezza di 80 cm.;

articolo 25 - **Comunicazione preventiva di svolgimento di manifestazioni**

1. L'intenzione di dar corso a qualsivoglia iniziativa riconducibile alle tipologie richiamate nel presente regolamento che comportano il coinvolgimento diretto del Comune (ad esempio, per la concessione del patrocinio, di un contributo economico, del suolo pubblico, di attrezzature comunali, ecc.) deve essere rappresentata al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, da parte del soggetto organizzatore mediante presentazione – almeno 40 giorni prima dell'effettivo svolgimento – di apposita **comunicazione**, comprensiva delle principali caratteristiche e delle sommarie indicazioni al riguardo. A tal fine, gli organizzatori utilizzano l'apposita modulistica predisposta dall'ao BIMdigitalPA del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, di concerto con il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Treviso e l'ULSS n. 2 Marca Trevigiana, e resa disponibile nel portale polifunzionale "Unipass" (<https://portale.unipasspa.it>).
2. È facoltà del Comune sottoporre detta comunicazione alla Giunta affinché la stessa fornisca, se del caso, agli uffici comunali interessati e allo Sportello Unico Commercio le opportune indicazioni (anche operative) relativamente allo svolgimento di eventi ed iniziative in programmazione, nonché per evidenziare eventuali controindicazioni o motivi e/o ragioni avverso la relativa effettuazione.



La presentazione di detta comunicazione – ovvero l'ottenimento del patrocinio comunale, piuttosto che della concessione di suolo pubblico o quant'altro - **NON** esonera il soggetto interessato dall'adempiere alle procedure amministrative previste per lo svolgimento dell'iniziativa di proprio interesse (sagra, mostra-mercato, concerto, falò, ecc), per quanto attiene le competenze sia dello Sportello Unico Commercio che di altri uffici comunali e/o enti terzi e/o gestori di pubblici servizi.

articolo 26 - **Eventi e manifestazioni temporanee organizzati dal Comune**

1. Il presente regolamento si applica anche agli eventi e alle manifestazioni temporanee di qualsivoglia tipologia e caratterizzazione organizzate e gestite in via diretta ed esclusiva dal Comune, ovvero per propria iniziativa e sotto la propria conduzione. Prima dello svolgimento di dette iniziative, il Servizio comunale proponente e quelli eventualmente coinvolti devono preventivamente acquisire le opportune documentazioni tecniche e certificative delle strutture e degli impianti installati, e svolgere le necessarie verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti, dei requisiti e degli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei luoghi interessati e l'incolumità del pubblico partecipante, giusti i termini previsti per le diverse tipologie di iniziative pubbliche disciplinate nel presente Titolo.
2. A fronte della predisposizione – a cura del Servizio comunale interessato – della comunicazione preventiva di cui all'articolo 25 del presente regolamento, l'Amministrazione approva l'organizzazione e svolgimento della relativa iniziativa temporanea, fornendo agli uffici a vario titolo interessati le opportune indicazioni operative ed impartendo le appropriate prescrizioni e condizioni d'esercizio. Il provvedimento adottato a tal fine (deliberazione di Giunta, ecc.) tiene luogo del titolo amministrativo (SCIA, licenza/autorizzazione o comunicazione) abilitante all'effettuazione della relativa iniziativa, prescindendo dal formale svolgimento dell'adempimento previsto a tal fine, subordinato alla predisposizione da parte degli uffici comunali (se vi sono all'interno dell'ente le richieste professionalità) e/o raccolta di tutta la restante documentazione tecnica in relazione alla specifica tipologia di evento e in base alle relative normative applicabili, ivi comprese le dichiarazioni rispettivamente di corretto montaggio delle strutture installate, e di conformità dei relativi impianti (elettrico, gas), debitamente redatti e sottoscritti da impresa o soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 37/2008.
3. Il Servizio comunale proponente è l'ufficio competente alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla programmazione e all'effettuazione di dette iniziative, nonché preposto al coordinamento e gestione delle relative attività amministrative – ivi compresa, all'occorrenza, la convocazione della competente Commissione comunale – per l'acquisizione di pareri di agibilità, lo svolgimento di sopralluoghi di verifica e controllo, ecc. . Al fine della più efficiente e tempestiva azione amministrativa, detto Servizio può ricorrere allo strumento giuridico della Conferenza di Servizi nei termini disciplinati dalla L. 241/90.
4. Qualora, ai fini della sicurezza dei cittadini, il Sindaco, anche su segnalazione del responsabile del Servizio comunale competente ovvero degli altri uffici comunali coinvolti, ritenga necessario effettuare verifiche sulle strutture e sugli impianti installati per lo svolgimento delle manifestazioni non riconducibili alle verifiche di competenza della Commissione comunale ma assoggettate comunque al rilascio di licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento di cui rispettivamente agli articoli 68 e 69 del TULPS, può disporre l'effettuazione di specifici sopralluoghi *'in loco'* a mezzo di una Commissione ristretta.

articolo 27 - **Manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 11/2002**

1. Per lo svolgimento di *manifestazioni fieristiche*, per le quali è prevista l'installazione di apposite strutture con una superficie lorda inferiore a mq. 4.000, devono essere osservate le seguenti prescrizioni generali:

- a) presentazione, da parte dell'organizzatore, della stessa documentazione tecnica e certificativa prevista per le attività di pubblico spettacolo, ivi compresa quella relativa ad eventuali carichi sospesi;
 - b) verifica preventiva all'inizio della manifestazione - da parte dell'organizzatore - di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
 - c) previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 18 del presente regolamento;
 - d) previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 19 del presente regolamento;
 - e) dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 23 del presente regolamento;
 - f) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dal D.M. 3 settembre 2021 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio;
 - g) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento – ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane – devono essere classificati per la reazione al fuoco come dettagliato nella relazione tecnica.
2. Per lo svolgimento di *manifestazioni fieristiche 'a cielo aperto'*, per le quali non è prevista l'installazione di alcuna struttura soggetta a verifica, nel contesto di un'area avente superficie lorda compresa tra mq. 1.000 e mq. 10.000, devono essere osservate le seguenti prescrizioni generali:
- a) l'area ove si svolge la manifestazione deve disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Gli stessi devono essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
 - b) verifica preventiva all'inizio della manifestazione - da parte dell'organizzatore - di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
 - c) previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 18 del presente regolamento;
 - d) previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 19 del presente regolamento;
 - e) dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 23 del presente regolamento. In alternativa, può essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle immediate adiacenze (ovvero nel contesto) dell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello;
 - f) acquisizione di idonea dichiarazione di conformità rilasciata da impresa installatrice abilitata per l'esecuzione/installazione dell'impianto elettrico, audio e luci. A tal riguardo, si precisa che:
 - tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico;
 - i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
 - g) i gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, devono essere conformi alle norme e disposizioni di sicurezza antincendio vigenti (su tutte, il D.M. 13 luglio 2011). A tal riguardo, devono essere prodotte la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
 - h) acquisizione di idonea documentazione tecnico-certificativa di eventuali carichi sospesi;
 - i) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dal D.M. 3 settembre 2021 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio, ed adozione di eventuali ulteriori misure previste nella relazione tecnica;
 - j) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento – ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane – siano classificati per la reazione al fuoco;
3. Per lo svolgimento di *manifestazioni fieristiche 'a cielo aperto'*, nel contesto di un'area avente superficie lorda inferiore a mq. 1.000, devono essere osservate le seguenti prescrizioni generali:

- a) l'area ove si svolge la manifestazione deve disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Gli stessi devono essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
 - b) verifica preventiva all'inizio della manifestazione - da parte dell'organizzatore - di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
 - c) previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 18 del presente regolamento;
 - d) previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 19 del presente regolamento;
 - e) dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 23 del presente regolamento. In alternativa, può essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle immediate adiacenze (ovvero nel contesto) dell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello;
 - f) acquisizione di idonea dichiarazione di conformità rilasciata da impresa installatrice abilitata per l'esecuzione/installazione dell'impianto elettrico, audio e luci. A tal riguardo, si precisa che:
 - tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico;
 - i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
 - ove si preveda l'installazione di gruppi elettrogeni e carichi sospesi, vale quanto citato al precedente punto 2.
 - g) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dal D.M. 3 settembre 2021 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio, ed adozione di eventuali ulteriori misure previste nella relazione tecnica;
 - h) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento – ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane – siano classificati per la reazione al fuoco.
4. Resta ferma in capo al Comune la competenza di controllare l'osservanza delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141 -bis del regolamento TULPS.

articolo 28 - **Manifestazioni temporanee all'aperto**

1. Per l'effettuazione di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico all'aperto, ovvero in aree non delimitate o circonscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni simili non facilmente rimovibili, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni e condizioni generali:
- a) **concerti, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, sfilate di moda, manifestazioni sportive non motoristiche e culturali, ed eventi simili di carattere vario:**
 - a1. le sedie siano disposte in settori con non più di n. 100 posti, con un massimo di n. 10 posti per fila e di n. 10 file; dette sedie siano rigidamente collegate tra di loro; i settori siano separati tra di loro mediante l'interposizione di corridoi di larghezza unitaria utile non inferiore a m. 1,20;
 - a2. l'area ove si svolge la manifestazione deve in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi devono essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
 - a3. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi), appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, facente riferimento ai specifici progetti e collaudi annuali degli stessi;
 - a4. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, dalla quale si evinca la capienza massima di persone consentita, facente riferimento allo specifico progetto e collaudo annuale;
 - a5. sia acquisita idonea dichiarazione di conformità rilasciata da impresa installatrice abilitata per l'esecuzione/installazione dell'impianto elettrico, audio e luci. A tal riguardo si precisa in

particolare che:

- tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico;
 - i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
- a6. vengano dislocati idonei estintori portatili in numero congruo in conformità a quanto prescritto dalle vigenti norme di sicurezza ed in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio; gli stessi devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno ed avere capacità estinguente non inferiore a 34A-144B-C o 34A-233B-C, posizionati in prossimità del quadro elettrico e del palco ed opportunamente segnalati;
- a7. segnalare e mettere a disposizione dei soggetti diversamente abili almeno n. 10 posti, su appositi spazi delimitati;
- a8. preventivamente all'inizio della manifestazione, il titolare della licenza deve verificare l'efficienza di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
- a9. i gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
- a10. eventuali elementi di arredo o rivestimento – ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane – siano classificati per la reazione al fuoco;
- a11. previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 18 del presente regolamento;
- a12. previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 19 del presente regolamento;
- a13. dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 23 del presente regolamento. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello.

b) **festeggiamenti per carnevale - sfilata di carri allegorici:**

- b1. la sfilata deve svolgersi su strade temporaneamente chiuse al traffico veicolare, ovvero oggetto all'occorrenza di opportune limitazioni e restrizioni;
- b2. devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità pubblica;
- b3. nelle intersezioni interessate al passaggio della sfilata l'organizzazione deve disporre di personale proprio munito di bandiera rossa;
- b4. devono essere adottate le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l'incolumità delle persone che prenderanno posto sui carri o che siano impiegate per la manifestazione;
- b5. i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo statici, elettrici ed antinfortunistici o, in assenza, secondo standards di buona tecnica di riconosciuta validità. In tal senso, gli stessi devono essere accuratamente progettati, realizzati e collaudati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-bis del regolamento TULPS, per ciascun carro dovrà essere presentata apposita relazione tecnico-descrittiva (o equipollente dichiarazione di collaudo, corretto montaggio e/o conformità), a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dei relativi impianti alle regole tecniche di sicurezza ed indicante in particolare - oltre alla descrizione del carro e delle relative movimentazioni, e alle tipologie e caratteristiche dei relativi impianti - il numero massimo di persone che possono salirvi in sicurezza;



I carri allegorici non sono classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell'apposito elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della L. 337/68, nè assoggettabili alle disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2007.

- b6. le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);
- b7. ai fini antincendio i carri devono essere dotati di un numero di estintori con certificazione di validità (6 mesi) congruo rispetto alle caratteristiche ed alle dimensioni del carro stesso, in funzione della valutazione del relativo rischio di incendio specifico;
- b8. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi), appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, facente riferimento ai specifici progetti e collaudi annuali degli stessi;
- b9. i gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
- b10. previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 18 del presente regolamento;
- b11. previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 19 del presente regolamento;
- b12. dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 23 del presente regolamento. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello;
- b13. sono fatte salve le indicazioni specifiche fornite dal Ministero dell'Interno con propria circolare esplicativa prot. n. 17082/114 del 1° dicembre 2009 ^[70], laddove compatibili con le prescrizioni e le condizioni sopra esplicitate.

articolo 29 - **Gare e manifestazioni sportive competitive e non**

1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive aventi mero carattere educativo, ovvero non agonistiche o competitive, e prive di qualsiasi finalità di lucro o di speculazione è soggetto al preventivo deposito al Comune – per il tramite dello Sportello Unico Commercio - di apposito avviso ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del regolamento TULPS, che stabilisce che *“chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione”*.
2. Di regola, per dette iniziative temporanee non sussiste l'obbligo per gli organizzatori di munirsi di licenza ex articolo 68 del TULPS, non assumendo le stesse carattere di pubblico spettacolo o trattenimento.
3. Se la manifestazione sportiva assume, anche in parte, carattere di spettacolo o di trattenimento (con presenza di pubblico che assiste) ma permane il carattere educativo senza fine di lucro, occorre solo verificare la sicurezza dei luoghi ai sensi dell'articolo 80 del TULPS. ^[71]
In tal senso, le attività sportive di ogni specie, eseguiti a scopo di trattenimento pubblico – come, ad esempio, le partite di calcio, calcetto, tiro a volo, pugilato, lotta e simili – non necessitano di essere previamente autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del TULPS come eventi di pubblico spettacolo.
4. Le corse (o gare) competitive ed agonistiche sportive aventi carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, che comportano lo svolgersi di una gara, intesa come competizione ovvero a carattere agonistico, tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente, sono soggette – previa verifica della sicurezza dei luoghi ai sensi dell'articolo 80 del TULPS - al rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del TULPS.
La caratteristica fondamentale che differenzia una corsa *“competitiva”* da una *“non competitiva”* è il riconoscimento di tale gara dalla parte della relativa Federazione nazionale.

^[70] vedasi la [circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 17082/114 del 1° dicembre 2009](#), ad oggetto *“Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi”*;

^[71] vedasi l'articolo 13, comma 2, del [decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, che ha disposto le abrogazioni rispettivamente dell'articolo 121 e dell'articolo 123, comma 2, del regolamento di esecuzione del TULPS;

→ Con riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 ^[72] e ad alcune puntuali pronunce giurisprudenziali, rientrano tra i luoghi di pubblico spettacolo solo gli edifici e i luoghi all'aperto attrezzati con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico e con impianti destinati allo svolgimento dell'intrattenimento. Dunque, il mero spazio aperto rientra tra i luoghi di pubblico spettacolo nella sola ipotesi nella quale sia destinato a manifestazioni attrezzandolo con strutture e manufatti destinati allo stazionamento del pubblico e con impianti funzionali allo svolgimento dello spettacolo, fissi o mobili.

Pertanto, non è dovuta l'attivazione della procedura di verifica di cui all'articolo 80 del TULPS da parte della competente Commissione di Vigilanza nel caso di competizioni motoristiche (come i *rally* automobilistici) qualora non siano previste apposite strutture destinate allo stazionamento del pubblico. Fatta eccezione per quelle zone – come la partenza o l'arrivo, o eventuali percorsi di *gimkana* – dove vengono installate tribune o allestiti spazi ove il pubblico può assistere.

5. Le competizioni sportive (ciclistiche, di atletica, con veicoli o animali, ecc.) svolte esclusivamente su strade o aree pubbliche comunali sono soggette al rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 68 del TULPS e dell'articolo 9 del Codice della Strada.
- Del rilascio di detta licenza deve essere data tempestiva informazione alla Questura ex D.Lgs. 112/98.

→ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del Codice della Strada non sono considerate le seguenti tipologie di gare:

- competizioni sportive svolte all'interno di autodromi o piste chiuse di proprietà privata (mancando il requisito di area aperta al pubblico / strada);
- gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i relativi trasferimenti vengono percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Codice della Strada, e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare *karting*, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula *challenge*, le *gimkane*, le gare di minimoto e similari;
- competizioni sportive organizzate in assenza di vigilanza di appositi giudici sportivi;
- competizioni sportive organizzate da parrocchie, oratori e simili con un numero di concorrenti limitato ai soli frequentatori di queste istituzioni;
- gare, scommesse ed analoghe iniziative svolte abusivamente (mancando il requisito dell'organizzazione), in modo occasionale, tra gli stessi conducenti dei veicoli, anche su strade e/o aree pubbliche. Tale comportamento – che costituisce turbativa alla normale circolazione stradale con riflessi sulle condizioni di sicurezza e sull'incolumità pubblica di chi vi partecipa e degli utenti della strada - è punito dagli articoli 9-ter e 141 del Codice della Strada.

6. Diversamente, le competizioni sportive effettuate su strade di interesse nazionale, regionale o provinciale, o che interessano più Comuni, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada.
7. Restano salve le disposizioni normative, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, urbanistico-edilizie e di polizia forestale che prescindono dal TULPS e alle quali occorre comunque attenersi nell'organizzare una competizione motoristica.
8. Qualora una manifestazione sportiva venga organizzata e svolta senza la prescritta autorizzazione, l'incombente del divieto di effettuare la competizione – come previsto all'articolo 212 del Codice della Strada – ricade sugli agenti accertatori, i quali devono inserire tale divieto nel verbale di contestazione della violazione che costituisce titolo esecutivo per l'applicazione della stessa sanzione accessoria.

Lo svolgimento di manifestazioni motoristiche su aree delimitate o circoscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, con posizionamento del pubblico all'esterno del circuito o area di gara, eccezionalmente adibite a tal fine, deve avvenire nella scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni generali d'esercizio:

- a) il percorso di gara deve svolgersi su strade chiuse al traffico ed essere omologato – se previsto - dall'Organo sportivo competente;
- b) il percorso deve essere opportunamente delimitato, nonché protetto con opportuni accorgimenti (barriere in paglia o altro materiale idoneo). Tali protezioni devono assicurare - in caso di urto accidentale del veicolo a motore - la protezione del pubblico o di altri elementi pericolosi (per esempio cabine e/o tubazioni del gas realizzate a vista, punti di fornitura dell'energia elettrica, ecc.), in modo da escludere rischi a carico degli spettatori;
- c) deve essere garantita una distanza di sicurezza idonea a consentire l'arresto del veicolo, tra il percorso e l'area di movimentazione degli spettatori, che dovrà essere opportunamente delimitata con opportune

^[72] vedasi la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951, ad oggetto "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere";

barriere protettive di altezza non inferiore a m. 1,20, senza soluzione di continuità e sorvegliate da personale dell'organizzazione. Tale distanza di sicurezza dovrà essere oggetto di specifica valutazione tecnica in base alla velocità massima del veicolo stesso, alla sua massa e alla consistenza delle protezioni previste in caso di accidentale urto del veicolo a motore; detta valutazione dovrà risultare da specifica relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, da presentare congiuntamente all'istanza;

- d) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dal D.M. 3 settembre 2021 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio, ed adozione di eventuali ulteriori misure previste nella relazione tecnica;
- e) la zona di rifornimento dei mezzi, opportunamente segnalata con cartellonistica indicante i pericoli e conseguenti divieti, dovrà essere opportunamente circoscritta e non accessibile al pubblico. Il trasporto del carburante deve avvenire esclusivamente in taniche del tipo metallico, con tappo di sicurezza, aventi capacità non superiori a 20 litri;
- f) sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, dalla quale si evinca la capienza massima di persone consentita in riferimento allo specifico progetto e collaudo annuale;
- g) siano predisposti appositi dispositivi per estrarre le persone dai veicoli (gruppo oleodinamico costituito da divaricatore e cesoia) da utilizzarsi in caso di necessità da personale all'uopo formato e proposto.
- h) previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 18 del presente regolamento;
- i) previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 19 del presente regolamento;
- j) dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 23 del presente regolamento. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello.

Le succitate prescrizioni – laddove non puntualmente previste per le gare sportive - possono essere discrezionalmente applicate in presenza di esibizioni, compatibilmente con la rilevanza delle stesse e le relative modalità di svolgimento.

Resta ferma in capo al Comune la competenza di controllare l'osservanza delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del regolamento TULPS.

[schema riepilogativo] **ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADE ED AREE APERTE AL PUBBLICO**

A) Gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale (non a motore)

a1) L'organizzatore deve presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada:

- se la gara interessa il solo territorio comunale : al Comune (almeno 15 giorni prima dello svolgimento)
- se la gara interessa più Comuni : alla Provincia (almeno 30 giorni prima dello svolgimento)

a2) Nella domanda l'organizzatore deve:

- indicare il giorno, l'ora e il luogo di ritrovo dei concorrenti, l'orario di partenza e di arrivo, nonché il percorso interessato;
- dichiarare che saranno presenti lungo tutto il percorso - in numero congruo, giusto l'allegato elenco dei relativi nominativi - diversi addetti che presiederanno le intersezioni;
- dichiarare che viene assicurata l'assistenza sanitaria e di pronto soccorso per eventuali infortuni a spettatori e/o concorrenti, con presenza lungo il percorso di personale medico e paramedico dotato di idonee attrezzature (autoambulanze, ecc.);
- dichiarare che la competizione sportiva è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, giusta la stipula di apposito contratto a copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento della manifestazione, come previsto dall'articolo 9, comma 6, del Codice della Strada;
- dichiarare che non saranno arrecati danni all'estetica delle strade e che - al termine della manifestazione - sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose;
- riportare il programma della manifestazione ed una tabella di marcia della competizione.



Nel caso che l'evento interessi più Comuni, al fine di snellire la procedura di acquisizione del "nulla osta" degli enti proprietari delle strade interessate al transito della competizione sportiva, spetta all'organizzatore l'invio a detti enti di copia dell'istanza entro lo stesso termine previsto per il deposito della stessa in Provincia. Detto "nulla osta" ha per oggetto una valutazione tecnica della compatibilità della gara con la conservazione della strada, nonché le esigenze di tutela dell'incolumità dei concorrenti in relazione allo stato del fondo stradale, anche in ragione di situazioni particolari legate al relativo sviluppo plano-altimetrico del percorso.

a3) Compete all'autorità che rilascia l'autorizzazione effettuare una valutazione sulla compatibilità della manifestazione per quanto concerne i riflessi che quest'ultima può avere sul traffico, in ordine alla sicurezza e fluidità della circolazione stradale, sull'ordine pubblico e sulla sicurezza degli spettatori.

a4) Ove necessario, l'articolo 9, comma 7-bis, del Codice della Strada – in combinato disposto con l'articolo 360 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione – subordina la validità dell'autorizzazione all'adozione del provvedimento (ordinanza) di sospensione della circolazione veicolare e/o pedonale in occasione del transito dei partecipanti, avente durata limitata nel tempo e nello spazio e con effetti nel tratto di strada compreso tra i cartelli mobili di inizio gara e di fine gara. Tale provvedimento di pubblica sicurezza spetta al Sindaco per le strade urbane e al Prefetto per tutte le altre strade.



Per non dilatare eccessivamente l'ambito spaziale e temporale dell'ordinanza, con riflessi negativi sulla normale circolazione stradale, il Ministero dell'Interno suggerisce agli organizzatori il rispetto dei regolamenti sportivi nazionali che tendono a considerare in gara i soli concorrenti che – rispetto al gruppo di testa – hanno un distacco non superiore a 15 minuti (nelle gare in linea) o ai tempi previsti per le gare nazionali, internazionali e a tappe, con obbligo per chi gareggia oltre detti limiti (ovvero fuori corsa) di circolare senza la tutela dell'organizzazione e nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

a5) Ove la sicurezza della circolazione lo renda necessario, l'articolo 9, comma 6-bis, del Codice della Strada prevede la possibilità di imporre – per le competizioni ciclistiche – la scorta della Polizia oppure, in sua sostituzione o per coadiuvarla, una scorta tecnica abilitata secondo lo specifico disciplinare approvato dal Ministero dei Trasporti ^[73].



Il personale dell'organizzazione - diverso dalla scorta tecnica – che si trovi a terra a presidiare le intersezioni non può intervenire sulla circolazione, ma svolge la mera funzione di rendere più chiaro il motivo della sospensione del traffico veicolare e/o pedonale.

^[73] vedasi il [provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 novembre 2002](#), ad oggetto "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada", modificato dal [decreto del Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2007](#);

a6) Una volta ottenuta l'autorizzazione, durante lo svolgimento della gara l'organizzatore deve:

- garantire con proprio personale, munito di bracciale o di altro segno di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza del percorso, ed in particolare nelle aree nelle quali sosta il pubblico, nelle intersezioni stradali, ecc.;
- assicurare una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno un medico e di un'ambulanza;
- garantire il rispetto dell'articolo 360 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, segnalando l'inizio e la fine della carovana degli atleti partecipanti (ciclisti, ecc.);
- utilizzare la scorta tecnica nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare tecnico, se non prevista quella di Polizia.

B) Gare motoristiche (con veicoli a motore)

b1) L'organizzatore deve presentare apposita domanda ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada:

- per le strade / rete di interesse nazionale e regionale : alla Regione
- per le strade provinciali : alla Provincia
- per le strade comunali : al Comune

In allegato alla stessa l'organizzatore deve produrre apposita planimetria dell'area, a firma di tecnico abilitato, relativa al circuito di gara nonché al posizionamento del pubblico e di ogni altro elemento significativo (recinzioni, barriere, pannelli, ecc.) ai fini dello svolgimento della manifestazione.

b2) Fanno capo all'organizzatore i seguenti compiti ed adempimenti preventivi e propedeutici:

- richiesta del "nulla osta" al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere preventivo del CONI (da inoltrare entro il 31 dicembre dell'anno precedente o entro 60 giorni dalla competizione motoristica quando ci sono motivate situazioni di necessità). Il "nulla osta" può non essere richiesto per le manifestazioni di regolarità amatoriali, i raduni e le manifestazioni di abilità di guida (*slalom*) svolti su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario. Il parere preventivo non è necessario quando le gare motoristiche riguardano manifestazioni di regolarità alle quali partecipano i veicoli di cui all'articolo 60 del Codice della Strada (veicoli di interesse storico o collezionistico), purché la velocità imposta per tutto il percorso sia inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della competente federazione;
- richiesta di autorizzazione all'ente competente, da effettuare almeno 30 giorni prima della manifestazione;

b3) L'ente competente - sentite le federazioni nazionali sportive competenti, e previa acquisizione del "nulla osta" degli enti proprietari delle strade interessate – rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 2, del TULPS.



L'articolo 9, comma 1, del Codice della Strada lascia inalterato il potere di intervento del Prefetto o del Questore sulle problematiche di ordine e sicurezza pubblici connesse con lo svolgimento della manifestazione. È, altresì, sempre fatta salva ogni valutazione da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblici per l'adozione di eventuali misure di cautela, di sicurezza e di incolumità. Spetta, poi, alla Commissione di Vigilanza verificare l'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni impartite da detto Comitato.

b4) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato a:

- rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti, ivi compresa la sicurezza degli spettatori, rimessa dall'articolo 80 del TULPS alla Commissione di vigilanza di P.S.;
- esito favorevole del collaudo valutativo del percorso di gara e delle attrezzature da parte di apposita commissione composta – oltre che dall'organizzatore - da:
 - un tecnico dell'ente proprietario della strada;
 - i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno;
 - i rappresentanti degli organi sportivi competenti



Tale collaudo può essere omissivo quando la manifestazione riguarda "gare di regolarità" con velocità massima non superiore i 50 km/h nei tratti aperti alla libera circolazione, e gli 80 km/h per i tratti chiusi al traffico. Il collaudo è, pertanto, sempre necessario per tratte a velocità consentita superiore a detti limiti.

- stipula di apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile a copertura degli eventuali danni derivanti dallo svolgimento della manifestazione (in particolare alle strade interessate).

È possibile svolgere contestualmente i due succitati sopralluoghi intesi rispettivamente alla verifica di incolumità di cui all'articolo 80 del TULPS e al collaudo del percorso di gara e delle relative attrezzature.

articolo 30 - Manifestazioni con equidi

1. Le manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi sono disciplinate da apposita ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Ministero della Salute, e periodicamente integrata con le ulteriori misure rivelatesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata nel tempo a partire dall'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011. ^[74]
2. Le disposizioni dell'ordinanza in argomento non trovano applicazione per le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso, ivi compresi gli enti di promozione sportiva che promuovono le discipline cui afferiscono le manifestazioni in oggetto e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dall'ordinanza.
3. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi - ad eccezione di mostre, sfilate e cortei - devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alle indicazioni dell'ordinanza, ed in particolare:
 - autorizzazione da rilasciarsi da parte dello Sportello Unico Commercio previo parere favorevole e vincolante della Commissione comunale per la Vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regolamento TULPS, integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'allegato A della succitata ordinanza;
 - divieto di utilizzo di equidi di età inferiore ai 4 anni;
 - nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità, ove la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, divieto di utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese, salvo si tratti di percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo;
 - divieto di partecipazione a queste manifestazioni da parte di fantini e cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del Codice Penale, in cui si evidenzia uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione ovvero che risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti;
 - obbligo, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, della presenza di un veterinario ufficiale;
 - divieto di trattare gli equidi con sostanze che esplicano azione dopante;
 - obbligo per gli organizzatori di adottare un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto relativo alle sostanze dopanti e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o dalla FISE;
 - il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione ed è adeguatamente delimitato al fine di evitare la fuga degli animali;
 - il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo, anche sulla base della valutazione del rischio, ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti;
 - il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute;
 - gli organizzatori devono garantire le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione e approntare un adeguato servizio di soccorso per gli animali, assicurando a tal fine:
 - la presenza di un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto idoneo;
 - la disponibilità di una struttura veterinaria per equidi;
 - la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della manifestazione deve effettuare l'esame obiettivo generale sugli animali, valutarne le condizioni, anche sulla base delle certificazioni fornite

^[74] L'[ordinanza del Ministero della Salute del 21 luglio 2011](#), ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati", sostitutiva della precedente ordinanza del 21 luglio 2009, è stata poi prorogata e modificata dalle ordinanze: 4 settembre 2013, 7 agosto 2014, 3 agosto 2015, 3 agosto 2016, 1° agosto 2017, 26 luglio 2018, 1° agosto 2019, 10 agosto 2020, 17 agosto 2021 e da ultimo dall'[ordinanza 12 agosto 2022](#), che ha prorogato la scadenza dell'efficacia di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data del 1° settembre 2022;

- dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario, eseguire una visita più approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il primo soccorso;
- per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi devono essere verificati dal veterinario ufficiale.

articolo 31 - **Spettacoli viaggianti**

1. Per l'installazione e l'esercizio temporanei in un luogo pubblico o privato aperto o esposto al pubblico di attrazioni dello spettacolo viaggiante l'esercente deve richiedere in via preventiva al Comune ove intende collocarle, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, apposita autorizzazione, valida per il luogo e i tempi di installazione quale estensione della licenza ai sensi dell'articolo 69 del TULPS già in possesso del richiedente. Il rilascio di detto titolo è comunque subordinato alla concessione da parte del Comune della concessione temporanea per l'occupazione del relativo suolo pubblico e all'ottemperanza delle vigenti disposizioni e limitazioni in ordine all'impatto acustico (in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora) e alle specifiche soglie della zonizzazione comunale.
2. La relativa pratica amministrativa, da trasmettersi di norma - a pena di inammissibilità - con modalità telematica ai sensi del D.P.R. 160/2010 ^[75], viene istruita dallo Sportello Unico Commercio di concerto con gli uffici comunali ed enti terzi e gestori di pubblici servizi interessati, e può esitarsi con l'adozione di un unico titolo amministrativo abilitante relativo agli adempimenti citati al precedente comma, se dovuti.
3. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, per ciascuna attrazione da installarsi nel contesto di una singola manifestazione il richiedente deve produrre - a corredo della relativa domanda - copia debitamente scansionata in formato digitale (*pdf*) della seguente documentazione:
 - a) licenza di esercizio ex articolo 69 del TULPS;
 - b) attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo;
 - c) documentazione relativa al collaudo periodico;
 - d) libretto dell'attività ("*log book*"), dal quale si evinca in particolare l'avvenuta verifica annuale dell'attrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007;
 - e) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in corso di validità, e relativa quietanza di pagamento;
 - f) attestato di idoneità a firmare il corretto montaggio (se posseduto e del caso);
 - g) attestato di idoneità tecnica di addetto antincendio a "*rischio alto*" in corso di validità, intestato al gestore/conducente dell'attrazione. Tale attestato non deve essere stato rilasciato da oltre 3 anni; diversamente, l'addetto antincendio deve avere frequentato un corso di aggiornamento per il quale gli è stato rilasciato un ulteriore apposito attestato.
4. Laddove un Comune non disponesse di una propria regolamentazione per l'assegnazione degli spazi per l'installazione ed esercizio delle attrazioni di spettacolo viaggiante interessate all'occupazione di suolo pubblico, gli uffici comunali preposti al rilascio delle relative concessioni possono tener conto dei seguenti punteggi per la formazione di un'apposita graduatoria - quale strumento necessario e obbligatorio per un'adeguata tutela della libera concorrenza tra imprese - di modo da assicurare agli esercenti il rispetto dei principi di legalità, imparzialità e tutela del terzo, nonché la conformità ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento:
 - a) anzianità di frequenza alla manifestazione, se ripetitiva, per un periodo massimo valutabile degli ultimi 5 anni : per ogni anno di effettiva partecipazione, punti 1;
 - b) continuità della presentazione delle domande : per ciascun anno, punti 1;

ulteriori parametri di valutazione da applicarsi esclusivamente in caso di parità di punteggio in esito ai precedenti criteri:

 - c) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio quale azienda esercente l'attività di spettacolo viaggiante, posseduta dall'impresa interessata al momento della predisposizione della suddetta graduatoria, anche se maturata per periodi discontinui, tenuto conto della data di iscrizione più favorevole in caso di conferimenti in società;
 - d) ordine cronologico di presentazione/deposito al Comune delle domande.

^[75] vedasi il [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#), ad oggetto "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Se per gravi e giustificati motivi di forza maggiore, idoneamente documentati, il beneficiario non può partecipare alla manifestazione esercitando la propria attività, questi conserva comunque la sua anzianità ai fini della succitata graduatoria (pur perdendo il punteggio attribuito per tale anno).

5. Una volta ultimata l'installazione di ogni singola attrazione, deve essere prodotta al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, apposita dichiarazione di corretto montaggio secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione, sottoscritta dal gestore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in alternativa, da professionista abilitato. Tale dichiarazione è riferita a tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attrazione, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale, posizionato immediatamente a valle del punto di fornitura. In tal caso, la dichiarazione di corretto montaggio assolve anche al ruolo di dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività rilasciata da impresa installatrice abilitata.



Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio, il gestore dell'attività deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 16 giugno 2008.

6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- a) disponibilità del suolo in concessione (se pubblico) o previo assenso del proprietario (se privato);
 - b) a prescindere che ad essere interessata sia un'area pubblica o un'area privata aperta al pubblico, la zona di occupazione delle attrazioni ed i relativi posizionamenti vengono preventivamente valutati dall'Ufficio di Polizia Locale territorialmente competente in particolare sotto i profili dell'ordine e sicurezza pubblica e della viabilità veicolare e pedonale, in coerenza ed attuazione – laddove disponibile - del piano di emergenza ed evacuazione relativo all'intera manifestazione contestualmente al quale sono considerate anche dette attività;
 - c) deve essere garantita una distanza minima di almeno:
 - 3 metri tra ogni singola attrazione dotata di struttura meccanica in movimento;
 - 1,5 metri da recinzioni o siepi o elementi simili posti sul retro dell'attrazione, non direttamente accessibile al pubblico;
 - 6 metri da edifici, tendoni o strutture simili ivi adiacenti;
 - d) l'installazione di ogni attrazione deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni previste dal manuale d'uso e di manutenzione e dal libretto dell'attività ("*log book*"), che dovranno essere mantenuti costantemente aggiornati e resi disponibili – all'occorrenza, per le verifiche di competenza - agli organi di controllo e vigilanza;
 - e) atteso che le attrazioni devono essere dislocate in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio, il relativo luogo di installazione deve essere scelto in modo da consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti;
 - f) nel caso di installazioni in piazze o aree delimitate, deve essere garantito un accesso all'area costituito da un corridoio centrale – mantenuto costantemente libero durante lo svolgimento della manifestazione – avente una larghezza non inferiore a 3,5 metri ed un'altezza libera a 4 metri (in presenza di cavi elettrici, almeno 5 metri), nonché un'adeguata area di manovra per i mezzi di soccorso, con particolare riferimento ai mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco;
 - g) tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente protetti ed isolati onde evitare rischio di folgorazione; i cavi elettrici posti sul piano di calpestio devono essere opportunamente isolati con idonei dispositivi di protezione meccanici allo scopo realizzati in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone o movimentazione di mezzi di trasporto;
 - h) ogni attrazione deve essere collegata ad un impianto di messa a terra, con collegamento diretto a proprio dispersore o tramite impianto comune, evitando il collegamento tramite altra attrazione o struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro);
 - i) ogni attrazione deve essere dotata di idonei mezzi estinguenti in numero almeno pari a quello previsto dal libretto dell'attrazione, ed in ogni caso deve essere presente almeno n. 1 estintore - avente capacità estinguente non inferiore a 34A-144B-C - in regola con gli obblighi semestrali del controllo periodico;

- j) è proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per eventuali effetti speciali nell'esercizio delle attrazioni di spettacolo viaggiante, a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per la prevenzione incendi da valutare in sede di installazione, la cui ottemperanza deve altresì risultare da apposita dichiarazione, a firma di tecnico incaricato, intesa ad attestare, in particolare, che detti liquidi infiammabili vengono tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei;
- k) quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla L. 425/95 ^[76], alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
- l) qualora il gestore decidesse di delegare la responsabilità del funzionamento dell'attrazione ad un "conduttore", quale persona "preposta" a tal fine in propria vece, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 lo stesso gestore deve formalizzarne la nomina come rappresentante ai sensi dell'articolo 8 del TULPS, allegando un'attestazione - a firma del gestore e sottoscritta, per conferma, dal conduttore - sull'avvenuta formazione di quest'ultimo per il corretto e sicuro utilizzo della attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
7. L'esercizio dell'attività di cui trattasi è subordinato alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni generali:
- è assolutamente vietato cedere ad altro soggetto la gestione degli spazi ottenuti in concessione (ovvero in propria disponibilità, se privati), nonché sostituire in autonomia le attrazioni previamente autorizzate;
- La violazione della citata prescrizione comporta per gli esercenti coinvolti l'esclusione dall'iniziativa, nonché l'obbligo di immediata disinstallazione dell'attrazione collocata in carenza di concessione di suolo e autorizzazione all'esercizio.
- amplificatori, altoparlanti e microfoni devono essere tenuti ad una tonalità moderata, tale da non arrecare molestia e disturbo alla quiete pubblica, e spenti non oltre le ore 24.00;
 - per tutta la durata della manifestazione, cavi e collegamenti elettrici di alimentazione delle attrazioni installate siano mantenuti opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; nello specifico, i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
 - ciascuna attrazione deve detenere in posizione visibile e segnalata almeno n. 1 estintore portatile di tipo approvato dal Ministero degli Interni, avente idonea capacità estinguente e debitamente collaudato;
 - è vietato tenere contenitori di G.P.L., sia pieni che vuoti, nonché impiegare gas tossici infiammabili (ad esempio, per gonfiare i palloncini);
 - durante l'occupazione non è consentito alcun ingombro o deposito di materiali o attrezzi all'interno e in adiacenza dell'area concessa;
 - per le attrazioni destinate ai bambini di età inferiore ai sei anni, i titolari devono vigilare sull'incolumità dei bambini che usufruiscono della giostra con la loro presenza diretta sulla stessa o, in alternativa, consentire ai relativi genitori di accompagnarli senza altra spesa aggiuntiva;
 - devono essere ottemperate le disposizioni in ordine ai vigenti diritti S.I.A.E.;
 - l'autorizzazione rilasciata può essere sempre sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, o per abuso da parte dell'intestatario.

Stante le particolari caratteristiche e modalità di fruizione delle attrazioni della tipologia dei "gonfiabili" ed affini, si fissano altresì le seguenti prescrizioni e condizioni specifiche d'esercizio:

- devono essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l'uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice, e osservate tutte le cautele per garantire la massima sicurezza dei soggetti fruitori;
- l'attrezzatura da gioco gonfiabile installata all'aperto deve essere collocata a livello terreno, in area idonea non esposta a rischi naturali, situata ad un'adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture o attrezzature pericolose;
- durante l'utilizzo dell'attrazione deve essere costantemente presente il gestore dell'attrazione, quale incaricato della sicurezza e garante di idonea sorveglianza, il quale - in caso di maltempo e/o evidente situazione di vento forte - dovrà tempestivamente intervenire allontanando il pubblico, e quindi sgonfiando e rimuovendo il gonfiabile; per questo, il gestore deve disporre nei pressi dell'attrazione di

^[76] vedasi la [legge 6 ottobre 1995, n. 425](#), ad oggetto "Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione";

un “anemometro” per misurare la velocità del vento al fine di poter prontamente sgonfiare l’attrazione in caso in pericolo, nel caso in cui venga rilevata una velocità del vento superiore a 38 km/h. A tal riguardo, particolare attenzione deve essere posta nella verifica costante dei punti di ancoraggio al suolo (almeno sei) di ciascun gonfiabile;^[77]

- in adiacenza ad ogni attrazione devono essere posti in opera materassini in materiale morbido per attutire eventuali cadute accidentali dei bambini al di fuori della stessa;
- il motore di azionamento del meccanismo gonfiante (soffiante) deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura del gonfiabile;
- deve essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti su ciascuna attrazione. Gli stessi non possono portare con sé e utilizzare oggetti contundenti o taglienti, oggetti esplodenti o infiammabili, né compiere gesti e comportamenti potenzialmente pericolosi per l’incolumità degli altri;
- i tutori e/o genitori dei bambini presenti sulle attrazioni gonfiabili non devono allontanarsi e devono mantenere la massima attenzione sul comportamento dei minori dei quali sono totalmente responsabili per evitare ogni forma di pericolo.



L'utilizzo dei gonfiabili può avvenire – oltre che in aree aperte, delimitate o non delimitate – anche all'interno di edifici. In ogni caso, prima di essere messo in esercizio, il gestore deve dimostrare che lo stesso è stato correttamente montato.

8. La disponibilità dell’area – a prescindere che la stessa sia pubblica o privata aperta al pubblico - sulla quale viene installata ciascuna attrazione è strettamente personale e valida esclusivamente per il relativo esercente. È vietata la subconcessione a qualsivoglia titolo e forma, a pena di revoca dei titoli abilitanti e all’esclusione (ancorché temporanea) dal rilascio di successive concessioni nel medesimo Comune.
9. La procedura di vigilanza con coinvolgimento della Commissione al fine del rilascio del parere di cui all’articolo 80 del TULPS va attivata solo in presenza di un “*parco di divertimento permanente*”. A tal riguardo, non integrano la figura di “*parco di divertimento*” i gruppi di attrazioni installate in spazi aperti (ad esempio: in una piazza, in giardini comunali, su spazi privati accessibili al pubblico per tal fine, ecc), non delimitati e senza alcuna organizzazione di servizi comuni. Ciascuna di dette attrazioni è soggetta al regime autorizzatorio di cui all’articolo 69 del TULPS, come disciplinato nel presente articolo.
10. Nell’ipotesi che gli allestimenti, benché privi dei requisiti dei “*parchi di divertimento*”, siano suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e l’igiene, a causa del significativo numero delle attrazioni e dell’entità prevista dell’affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è facoltà del Sindaco territorialmente competente disporre la verifica preventiva dell’area interessata da parte della Commissione di vigilanza, propedeutica al rilascio dal parte dello Sportello Unico Commercio della licenza di cui all’articolo 68 del TULPS.
La determinazione della “*quantità*” delle attrazioni deve farsi di volta in volta, sulla base della valutazione di rischi potenziali per la pubblica incolumità, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza;
11. Oggetto della verifica della Commissione è il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l’allestimento, delle sue vie d’esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all’accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, ecc.
Non è, invece, compito della Commissione il controllo puntuale sulla sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, in quanto la verifica preliminare della loro sicurezza è in capo al relativo soggetto esercente. Compete, invece, al Comune – per quanto di rispettiva pertinenza degli uffici comunali interessati e dello Sportello Unico Commercio – al fine del rilascio della relativa concessione temporanea di suolo pubblico e dell’autorizzazione d’esercizio di cui al comma 1, accertare la regolarità di ciascuna attrazione.
La Commissione - al massimo, senza eseguire una verifica tecnica sul funzionamento delle singole attrazioni – può effettuare un esame, anche solo visivo, dello stato in cui si trovano al momento del sopralluogo, con attenzione a quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito di montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra attrazioni, recinzione delle parti in movimento, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell’allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.).
12. Resta ferma in capo al Comune la competenza di controllare l’osservanza delle succitate prescrizioni, ai sensi dell’articolo 141-*bis* del regolamento TULPS.

^[77] vedasi il contenuto della norma UNI EN 14960:2007 “*Attrezzature da gioco gonfiabili – Requisiti di sicurezza e metodi di prova*”;

articolo 32 - **Artisti di strada**

1. Per “*artisti di strada*” si intendono coloro che svolgono su spazi pubblici o aperti al pubblico – in forma amatoriale, ovvero in via occasionale e senza finalità di lucro, in modo libero, estemporaneo e itinerante - attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla “*fruizione immediata*”. A fini esemplificativi ma non esaustivi, sono considerati tali: i giocolieri, i mimi, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, i madonnari, i graffitari, i cantanti, i suonatori, gli scultori di palloncini, i *body artist*, i *breakdancer*, i trampolieri, le statue viventi, i ballerini e similari, i fachiri, i mangiafuoco, i poeti, i caricaturisti, ecc.
2. L'effettuazione di tali attività spettacolari non è soggetta ad alcun adempimento amministrativo abilitante, fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni generali d'esercizio:
 - le esibizioni devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale. È ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino tali da disturbare la quiete pubblica.
In ogni caso non possono essere superati i limiti di emissione sonora in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico previsti nel vigente Piano comunale di Zonizzazione Acustica;
 - non deve essere richiesto al pubblico il pagamento di un biglietto, né di un corrispettivo predeterminato per la prestazione. È consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio “*a cappello*” (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte degli spettatori, durante o alla fine dell'esibizione;
 - l'occupazione dello spazio, pubblico o privato, non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione e in ogni caso per un tempo non superiore a quello stabilito nel vigente regolamento comunale di occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
 - è vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del D.M. 31 luglio 1934 ^[78]; i mangiafuoco e coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili devono mantenere una idonea distanza dal pubblico e dagli edifici adiacenti. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma è fatto obbligo all'artista di dotarsi di teli ignifughi e altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali;
 - l'esibizione artistica non deve essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né possono essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo;
 - le attività di cui trattasi non devono ostacolare la normale circolazione pedonale, né impedire gli accessi agli esercizi commerciali o similari; le stesse devono avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e ambientale, nonché dei limiti e delle condizioni (concessione del relativo suolo pubblico, decoro urbano, ecc.) eventualmente previsti nei regolamenti locali, evitando che vengano impediti od ostacolati gli accessi ad esercizi commerciali e ad abitazioni. ^{[79] [80]}
 - l'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione;
 - l'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese che dovessero derivare a persone o cose, derivanti da un comportamento dell'artista nel quale si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, dei regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.

^[78] vedasi, in particolare, la classificazione di cui alla Categoria A “*Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio*” del [decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934](#), ad oggetto “*Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi*”;

^[79] vedasi, in particolare, le abrogazioni connesse agli articoli 121 e 124 del TULPS disposte dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del [decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311](#), ad oggetto “*Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)*”;

^[80] vedasi il [parere del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.616.12007\(1\) del 6 febbraio 2008](#), ad oggetto “*Chiarimenti in ordine a piccoli trattenimenti e spettacoli di strada (mestieri girovaghi già disciplinati dall'art. 121 T.U.L.P.S.)*”;

3. Qualora venissero svolti in forma imprenditoriale, ovvero per mestiere, in via continuativa e non occasionale, detti spettacoli configurano la specifica attività inclusa nella Sezione VI dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'articolo 4 della L. 337/1968, quali *“Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di ‘minimi’ strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150”*, e di conseguenza l'esercizio della relativa attività è assoggettato al previo ottenimento della licenza di cui all'articolo 69 del TULPS;
4. Non rientrano nella categoria degli *“artisti di strada”*, e pertanto rimangono soggetti alle specifiche discipline di settore (commercio su area pubblica, ecc.) gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su postazioni posizionate in aree pubbliche, prodotti quali quadri, bigiotteria e similari, ai fini della relativa esposizione e vendita.
5. È vietato lo svolgimento di detti spettacoli sui sagrati dei luoghi di culto durante l'orario delle funzioni, nei pressi di monumenti e fontane e su piazze o aree pubbliche di valore storico o monumentale, in prossimità di scuole e biblioteche durante l'orario di apertura e di plessi ospedalieri o case di cura.
6. È vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili), in conformità del dettato di cui all'articolo 121 del TULPS.

articolo 33 - **Processioni religiose**

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 25 del TULPS e dell'articolo 29 del regolamento TULPS, i promotori di una processione religiosa hanno l'obbligo di darne avviso almeno tre giorni prima al Questore che, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, può vietarle o prescrivere - almeno ventiquattro ore prima - l'osservanza di determinate modalità.
2. Nello specifico in detto avviso devono essere esplicitate:
 - a) le generalità e la firma dei promotori;
 - b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
 - c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.
3. Unitamente all'avviso preventivo al Questore deve essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente per percorrere vie o piazze ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo che la processione si svolga all'interno dell'area destinata alla manifestazione. In quest'ultimo caso, la *safety* della manifestazione deve tener conto anche dello svolgimento della processione.
4. Quanto previsto dall'articolo 25 del TULPS e dalle norme attuative del relativo regolamento esecutivo (articoli 29-31) si applica anche alle processioni ed alle sfilate civili (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc.) ma non ai trasporti funebri.

articolo 34 - **Luminarie religiose e civili**

1. Ai sensi dell'articolo 110 del regolamento TULPS, l'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a preventiva comunicazione da depositare al Comune, eventualmente per il tramite dello Sportello Unico Commercio, debitamente corredata dalla certificazione di conformità del relativo impianto elettrico a firma di personale qualificato.
2. Qualora le luminarie vengano installate su suolo pubblico, su strada, nelle piazze ecc., oltre alla comunicazione al Comune, che non può che essere inviata ad installazione ultimata e prima della loro accensione, l'interessato deve richiedere preventivamente all'ente proprietario del suolo pubblico l'autorizzazione per la relativa *“occupazione aerea”*.
3. È facoltà del Comune prevedere – in proprio apposito regolamento o nelle condizioni delle gare di affidamento – specifiche disposizioni che regolamentano l'installazione delle luminarie relativamente alle altezze da rispettare, alle modalità di ancoraggio a pali e lampioni della pubblica illuminazione, alle strutture di sostegno di cavi elettrici o telefonici, agli alberi ed alle facciate degli edifici pubblici e privati, oltre che ai periodi di accensione delle stesse.

articolo 35 - **Spettacoli pirotecnici (fuochi d'artificio)**

1. Ai sensi dell'articolo 57 del TULPS, l'accensione e lo sparo di fuochi d'artificio sono subordinati al rilascio da parte della competente autorità locale, facente capo al Responsabile dello Sportello Unico Commercio (quando il Comune non è sede di Questura o Commissariato di P.S., ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, del TULPS e dell'articolo 1 del relativo Regolamento esecutivo), di un'apposita licenza da richiedersi da parte di:
 - un pirotecnico (imprenditore cui è affidato l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo che dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza ex articolo 47 del TULPS prevista per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini);
 - un dipendente del pirotecnico in possesso di capacità tecnica ex articolo 101 del regolamento TULPS in caso di assenza o impedimento del pirotecnico;
 - chiunque sia in possesso di capacità tecnica ex articolo 101 del regolamento TULPS.
2. L'Autorità competente deve verificare, in particolare, il rispetto delle prescrizioni e delle precauzioni impartite rispettivamente dal Ministero dell'Interno ^[81] e dalla Questura di Treviso ^[82].
3. L'area di sparo – nella quale vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio - deve:
 - essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, recintata;
 - in ogni caso, essere interdetta all'accesso al pubblico;
 - nell'area di sparo gli artifici devono essere disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali;
 - nella zona di sicurezza (spazio posto tra l'area di sparo e la zona aperta al pubblico):
 - non deve essere consentito l'accesso e la sosta al pubblico;
 - deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;
 - può sostarvi personale preposto al soccorso pubblico;
 - gli edifici, le costruzioni e le strutture non devono essere abitate o frequentate durante lo spettacolo;
4. Il titolare della licenza di cui all'articolo 57 del TULPS può essere coadiuvato nell'allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica di cui all'articolo 101 del regolamento TULPS, qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione di artifici.
5. La distanza di sicurezza - intercorrente fra l'area di sparo e la zona aperta al pubblico - deve variare:
 - da 30 a 50 metri per i fuochi a terra (fuochi destinati a funzionare al suolo con effetti che si propagano ad un'altezza massima di 20 metri, con aperture di diametro di 12 metri e ridotti effetti sonori);
 - da 100 a 200 metri per i fuochi aerei (fuochi destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto un determinata quota).
6. È altresì consentito lo svolgimento di un particolare spettacolo nel quale vengono utilizzati fuochi d'artificio progettati per galleggiare sopra o in prossimità della superficie d'acqua anche per mezzo di un apposito dispositivo. Questi prodotti vengono lanciati in acqua con tiri parabolici da mortai che possono essere montati a terra o su postazioni galleggianti. Il Ministero dell'Interno ha approfondito i relativi aspetti tecnici e fornito opportune indicazioni operative. ^[83]
7. Qualora lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico ponga valutazioni di particolare complessità, lo Sportello Unico Commercio può preventivamente richiedere al pirotecnico abilitato un documento di valutazione del rischio connesso all'esecuzione delle operazioni di sparo e delle misure adottate per la riduzione del rischio medesimo. ^[83]

^[81] vedasi la [circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.XV.A.MASS \(1\) dell'11 gennaio 2001](#), ad oggetto "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS";

^[82] vedasi la [nota della Questura di Treviso prot. n. 246 del 30 gennaio 2013](#), ad oggetto "Art. 57 TULPS: autorizzazioni per accensioni pericolose" (fuochi e falò tradizionali);

^[83] vedasi la [circolare del Ministero dell'Interno – Ufficio Affari Polizia Amministrativa prot. n. 557/PAS/U/010693/XV.A del 13 luglio 2017](#), ad oggetto "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore";

8. L'accensione può essere subordinata dalla competente Autorità alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti di sparo e delle relative misure di sicurezza anche richiedendo - se del caso, ai sensi dell'articolo 86 del regolamento TULPS - il parere della Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplodenti di cui all'articolo 49 del TULPS in base all'entità delle accensioni per le quali viene richiesta la licenza e al prevedibile rilevante afflusso di pubblico.
9. In particolare, nella licenza di esercizio devono essere puntualmente esplicitate, ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, le seguenti prescrizioni e condizioni generali d'esercizio, se del caso opportunamente integrate di volta in volta sulla base del particolare contesto nel quale viene svolta la relativa attività:
- a) *l'esplicitazione della tipologia degli artifici che vengono accesi, classificati nella IV e nella V categoria dell'allegato A del regolamento TULPS, o non classificati tra i prodotti esplodenti;*
 - b) *la misura della distanza di sicurezza che deve essere rispettata con riferimento sia al pubblico che ai fabbricati ubicati nelle immediate adiacenze del punto di sparo;*
 - c) *l'indicazione dell'orario massimo entro il quale deve essere effettuato e terminare lo spettacolo pirotecnico;*
 - d) *preventivamente allo svolgimento dello spettacolo, l'intestatario della licenza deve consegnare all'organo di vigilanza presente 'in loco' - o, in alternativa, trasmettere allo Sportello Unico Commercio - l'elenco degli artifici pirici destinati all'accensione e l'autocertificazione circa l'idoneità degli stessi al momento dell'accensione;*
 - e) *al termine dello spettacolo, l'intestatario della licenza deve provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto. Lo stesso deve, poi, trasmettere allo Sportello Unico Commercio apposita dichiarazione relativa agli esiti di tale bonifica;*
 - f) *gli artifici utilizzati nello spettacolo pirotecnico devono avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni di ricaduta di componenti incombusti;*
 - g) *gli spari devono avvenire in direzione inversa rispetto alla zona destinata alla sosta del pubblico;*
 - h) *l'accensione deve essere tempestivamente sospesa in caso di avverse condizioni atmosferiche ed in caso di forte vento;*
 - i) *l'intestatario della licenza deve assicurare che durante l'accensione degli artifici siano adottate idonee misure a protezione degli addetti all'accensione. A tal proposito, in caso di inutilizzo di centralina elettrica, deve curare che il pannello di controllo al fuoco sia disposto a distanza di sicurezza dall'area di sparo, e in caso di utilizzo di radiocomando deve adottare idonee misure ed accorgimenti tecnici tali da evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità di spari accidentali;*
 - j) *nei fuochi aerei con artifici lanciabili con mortai, la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente da polvere nera;*
 - k) *il materiale utilizzato per la costruzione del mortaio deve avere spessore idoneo a garantire la resistenza delle pareti alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio;*
 - l) *i mortai, inoltre, devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa raggiungere l'altezza necessaria per il corretto funzionamento ed interrati per almeno 2/3 o in alternativa disposti su apposita rastrelliera di adeguata resistenza a loro volta saldamente ancorati al suolo;*
 - m) *l'area di sparo nella quale vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica, e deve essere vietato l'accesso alla stessa da parte del pubblico;*
 - n) *nella zona di sicurezza compresa tra l'area di sparo e la zona aperta al pubblico non è consentito l'accesso né la sosta del pubblico. Tale zona deve essere tenuta sgombra da materiale infiammabile.*
 - o) *lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico deve essere effettuato alla presenza della forza pubblica;*
 - p) *l'intestatario della licenza deve comunicare tempestivamente alla competente Autorità l'eventuale annullamento dello spettacolo pirotecnico;*
 - q) *in attuazione delle previsioni di cui ai punti 6.2 e 7.4 della [circolare ATM-05B del 13 maggio 2021](#) "Restrizioni temporanee dello spazio aereo" adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) - avente la competenza di regolazione in materia di spazio aereo - in ordine, in particolare, all'esecuzione di fuochi pirotecnici, l'intestatario della licenza deve acquisire preventivamente allo sparo, previa compilazione e presentazione del modello ATM-05:*
 - ✓ *(se del caso, ricorrendo la casistica di cui ai punti 6.2.1 e 7.4 della circolare) da parte del Punto di Riferimento Aeroportuale (ARP) del più vicino aeroporto >> la valutazione ATS (Air Traffic Services - Servizi di traffico aereo);*

- ✓ *(obbligatorio, ai sensi del punto 7.4 della circolare) da parte dell' Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – Direzione Aeroportuale competente (Direzione Nord-Est) >> il NOTAM informativo.* ^[84]



Lo svolgimento dell'adempimento di cui alla lettera q) non configura elemento essenziale né condizione vincolante al fine dell'adozione e del rilascio da parte dello Sportello Unico Commercio della richiesta licenza d'esercizio.

articolo 36 - Falò tradizionali

1. L'accensione di un falò tradizionale ai sensi dell'articolo 57 del TULPS è soggetta alla presentazione di apposita SCIA alla competente autorità locale, facente capo al Responsabile dello Sportello Unico Commercio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni generali d'esercizio:
 - a) l'accensione deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in ordine alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
 - b) il falò deve essere acceso ad una distanza di almeno 50-80 metri da strade primarie, autostrade, ferrovie e almeno 30-50 m da strade ordinarie, in modo da evitare distrazioni e la riduzione della visibilità, nonché la presenza di persone ferme lungo la strada per la visione dell'evento;
 - c) la distanza da garantire rispetto ai fabbricati deve essere non inferiore a 20-30 metri, in particolare dovrà essere valutata la presenza di edifici e strutture in legno o altri materiali combustibili, edifici storici o a uso particolare;
 - d) l'area soprastante il falò e per un raggio congruo (almeno 20 metri), non deve essere attraversata da linee elettriche o di altro tipo che potrebbero danneggiarsi a causa del calore;
 - e) nel caso di appoggio del falò su manto stradale o altro tipo di pavimentazione deve essere posta, sotto la base, del materiale incombustibile di protezione (sabbia, terra,);
 - f) deve essere tenuta in considerazione la direzione del vento e la distanza di ricaduta delle faville;
 - g) in caso di vento forte che possa trasportare lontano le faville, anche sopra le coperture degli edifici, deve essere evitata l'accensione;
 - i) le persone che assistono al falò devono essere tenute a prudente distanza dal punto di accensione. Devono, altresì, essere predisposte opportune transennature o barriere o altri elementi di delimitazione atti a tenere a debita distanza il pubblico, comunque non inferiore ad una volta e mezza l'altezza del falò, con un minimo di 10-15 metri;
 - j) il terreno di posa del falò deve essere privo di vegetazione che possa incendiarsi per un raggio adeguato e comunque non inferiore a una volta e mezza l'altezza del cumulo;
 - k) può essere bruciato esclusivamente materiale vegetale vergine - ramaglie, potature e legna - il più secco possibile (per ridurre la produzione di fumi), privo di vernici, colle e altri materiali, e senza impiego di carburanti, di combustibili liquidi o gassosi o torce a gas, nonché di materiale plastico, gomme e pneumatici e simili;
 - l) deve essere verificato il completo spegnimento dei focolai residui, lasciando il sito solamente con la certezza del suo completo spegnimento. A tal riguardo, particolare cura deve essere impiegata nella bonifica del terreno al termine dell'iniziativa, da realizzarsi attraverso un opportuno smaltimento dei materiali incombusti rimasti sull'area ed il ripristino delle condizioni originarie del suolo;
 - m) deve essere preventivamente acquisita la disponibilità del fondo da parte del proprietario, ovvero (se del caso) la concessione dell'eventuale suolo pubblico occupato a tal fine;
 - n) devono essere predisposti idonei mezzi antincendio;
 - o) predisposizione di un'apposita squadra di pronto intervento antincendio - dotata di idonei presidi (estintori, secchi di sabbia, batti paglia) - e di primo soccorso sanitario.
2. L'effettuazione di detta attività può essere soggetta ad ulteriori specifiche prescrizioni (ad esempio, distanze minime da strade, abitazioni, linee ferroviarie, depositi di prodotti combustibili, ecc.) di volta in volta fissate dall'autorità locale di pubblica sicurezza - sulla base del particolare contesto nel quale la stessa viene svolta - ai fini della pubblica incolumità e della tutela dal disturbo di fumo e danno, nonché per contingenti ragioni ambientali e/o di tutela della salute pubblica (ad esempio, per superamento della concentrazione del particolato atmosferico PM10/qualità dell'area, ecc.). ^[82]

^[84] Il termine "NOTAM" è l'acronimo della dicitura inglese "NOtice To AirMen" e viene utilizzato dai piloti di aeromobili o elicotteri per essere aggiornati sulle ultime informazioni disponibili di un determinato aeroporto, sull'efficienza dei radioaiuti alla navigazione e su tutto quanto riguarda un volo, affinché possa considerarsi effettuato in condizioni di sicurezza e speditezza;

articolo 37 - **Lanterne volanti**

1. Le lanterne volanti (o mongolfiere di carta) sono oggetti realizzati con un corpo di carta (o con materiali più evoluti) appoggiato su una struttura rigida al cui interno viene posta una fonte di calore in cera combustibile. Quando viene accesa la fiamma, il calore scalda l'aria all'interno diminuendone la densità, di conseguenza l'oggetto si alza in volo. La lanterna rimane in volo finché la fiamma rimane accesa, dopo di che plana lentamente al suolo.
2. L'utilizzo delle lanterne volanti viene annoverato quale *"accensione pericolosa"* tra le disposizioni previste dal combinato disposto dell'articolo 57 del TULPS e degli articoli 81, 101 e, in particolare, 110 del regolamento TULPS, che ai commi 3 e 4, dispone che *"Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo (ovvero l'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza) non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni"*.



In riferimento alle specifiche modalità e condizioni di effettuazione del relativo lancio, il Ministero dell'Interno ha evidenziato l'intrinseca pericolosità per l'ambiente ed il traffico aereo.⁸⁵

3. Le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti sono soggette alla licenza di cui all'articolo 57 del TULPS nei termini e con le prescrizioni e condizioni generali di cui all'articolo 34, per il rilascio della quale il richiedente deve altresì provvedere ad inoltrare apposita istanza anche alla competente Autorità aeroportuale per l'emissione di una NOTAM^[84], come esplicitato al comma 9, lettera q), dello stesso articolo.

articolo 38 - **Le manifestazioni di sorte locali: lotterie, tombole, pesche di beneficenza e simili**

1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Tuttavia, ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 430/2001^[86] sono consentite:
 - a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 102, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 117/2017^[60] (che ha abrogato l'articolo 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;



Il D.Lgs. 117/2017 ha fissato le regole comuni per gli *"enti del Terzo Settore"*, salvaguardando nell'ordinamento le forme di organizzazione già tipizzate, e prevedendo a regime le seguenti nuove figure: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Non sono considerati *"enti del Terzo Settore"* le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o

^[85] vedasi, in particolare, le seguenti note del Ministero dell'Interno:

- la [circolare prot. n. 557/PAS/U/021252/XV/H/MASS\(39\) del 6 dicembre 2012](#), ad oggetto *"Lancio delle lanterne volanti - Quesito"*;

- la [nota prot. n. 557/PAS/U/013579/XV.H.MASS\(39\) del 29 agosto 2016](#), che, nel richiamare integralmente il contenuto della predetta circolare, sottolinea che *"Trattandosi in generale 'di accensioni pericolose', è bene ribadire che stante la loro particolare tipologia non è possibile escludere a priori che, pure laddove esse venissero accese in luogo privato, durante il volo vadano ad interessare i luoghi specificati dalla citata norma e quindi qualsiasi '(...) luogo abitato, sue adiacenze o pubblica via o in direzione di essa (...)'. Tale eventualità rende quindi sempre obbligatoria la richiesta ed il rilascio della licenza ex art. 57 t.u.l.p.s., da parte della competente Autorità (locale) di P.S., che valuterà attentamente tutte le circostanze di tempo e di luogo che verranno rappresentate nelle singole istanze"*;

^[86] vedasi il [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430](#), ad oggetto *"Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449"*;

controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della Protezione Civile e i corpi volontari dei Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le norme del Codice si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale debitamente regolamentate dagli stessi (in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata).

- b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla L. 2/97 ^[87], purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori di dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla precedente lettera a);
- c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:

- a) per **lotteria** si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La stessa è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive. I premi possono consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi;
- b) per **tombola** si intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La stessa è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si estrae e ai Comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42;
- c) per **pesche o banchi di beneficenza** si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per l'emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le stesse sono consentite se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69. I premi possono consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi.

3. È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe.

4. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni di sorte locali devono dare comunicazione di inizio attività – almeno 30 giorni prima, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 430/2001 ^[86] – al Prefetto e, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, al Sindaco del Comune nel quale viene effettuata la relativa estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento delle manifestazioni devono essere comunicate agli stessi organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.



Per evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giochi, l'articolo 39, comma 13-*quiquies*, della L. 326/2003 ^[88] ha previsto l'obbligo per i soggetti organizzatori di manifestazioni di sorte locali di inviare – prima di darvi corso e comunque prima della comunicazione al Comune di cui all'articolo 14 del D.P.R. 430/2001 ^[86], un'autonoma comunicazione agli Ispettori compartimentali dei Monopoli di Stato, competenti per territorio. ^[89]

Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte dei Monopoli di Stato, si intende rilasciato il nulla osta all'effettuazione delle relative attività.

5. Alla comunicazione di cui al precedente comma devono essere allegati:

^[87] vedasi la [legge 2 gennaio 1997, n. 2](#), ad oggetto "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici";

^[88] vedasi la [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";

^[89] vedasi la [circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 2004/4632/COALTT del 14 aprile 2004](#), ad oggetto "Nulla osta all'effettuazione di manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 39, comma 13-*quiquies*, legge 24 novembre 2003, n. 326";

- per le lotterie : il regolamento, nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo nel quale vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
 - per le tombole :
 - 1) il regolamento, con la specificazione dei premi e l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
 - 2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi. Detta cauzione:
 - è prestata a favore del Comune nel cui territorio è prevista la tombola mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del soggetto fideiussore;
 - ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data della relativa estrazione;
 - per le pesche o banchi di beneficenza : l'indicazione, da parte dell'ente organizzatore, nella comunicazione, del numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
6. I controlli sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali si articolano su due livelli:
- 1) un controllo preventivo della Prefettura, in esito al quale la stessa può vietare lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza delle condizioni previste dal D.P.R. 430/2001 ^[86] o della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte ad esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla L. 2/92 ^[87];
 - 2) un controllo generale del Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio (preventivo, sulla regolarità delle comunicazioni presentate, ed in corso di svolgimento, verificandone la regolarità e rappresentando, altresì, l'autorità competente a ricevere il rapporto e ad introitare gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 5 giugno 1939, n. 973 ^[90]).
7. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica, e le modalità della stessa devono essere portate a conoscenza del pubblico tramite apposito avviso trasmesso ai Comuni contermini interessati alla manifestazione, indicante:
- gli estremi della comunicazione fatta al Prefetto e al Sindaco;
 - il programma della lotteria e della tombola;
 - le finalità dello svolgimento;
 - la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle.
8. Alle operazioni conclusive delle manifestazioni di sorte locali deve assistere un *"incaricato del Sindaco"*, espressamente delegato dallo stesso, e non necessariamente coincidente con un dipendente dell'amministrazione comunale.
9. Relativamente alle lotterie e alle tombole, un rappresentante dell'ente organizzatore provvede – prima dell'estrazione – a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimasti invenduti e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture di acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si deve dare atto al pubblico prima dell'estrazione.
10. Relativamente alle pesche o banchi di beneficenza, un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza dell'incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale.
11. Per le tombole, entro 30 giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. L'incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo del Sindaco.
12. Delle operazioni conclusive deve essere redatto un apposito processo verbale, del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra è consegnata all'incaricato del Sindaco.
-

^[90] vedasi la [legge 5 giugno 1939, n. 973](#), ad oggetto *"Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, riguardante la riforma delle leggi sul lotto pubblico"*;

Titolo VI

RACCOMANDAZIONI TECNICHE E NORME FINALI

articolo 39 - **Circhi e mostre: l'utilizzo di animali**

1. Sotto il profilo della gestione del procedimento amministrativo, lo svolgimento di un'attività circense o di una mostra - ancorché itinerante, con rettilari, delfinari e simili, su automezzo e non – costituisce una manifestazione di pubblico spettacolo abilitata a tal fine ai sensi dell'articolo 68 del TULPS nei termini di cui all'articolo 5 del presente regolamento, previa verifica delle condizioni di solidità e sicurezza di cui all'articolo 80 del medesimo decreto.
2. L'efficacia del titolo amministrativo d'esercizio è subordinata alla sussistenza del rispetto delle condizioni di utilizzo degli animali nel relativo contesto, nonché all'osservanza delle condizioni di benessere e corretta sopravvivenza previste per gli stessi, il cui controllo spetta ai Servizi Veterinari dell'ULSS n. 2 Marca Trevigiana.
3. Il riferimento per gli aspetti di utilizzo degli animali a fini circensi e ludici in genere è rappresentato dalla deliberazione dell'Autorità Scientifica CITES del 10 maggio 2000 ^[91], che ha approvato una serie di criteri – di seguito riportati, e che si intendono integralmente recepiti nel presente regolamento - che forniscono parametri minimi per la corretta sopravvivenza degli animali, nonché le indicazioni di carattere sanitario ed amministrativo che devono essere osservate dalle strutture che detengono animali da utilizzare negli spettacoli.

CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI:

- (1) Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i criteri di cui a seguire si rivolgono a qualsiasi struttura del genere che entri o che comunque operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali per lo spettacolo.
- (2) In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono.
- (3) In ciascuna struttura ed in ciascun luogo di spettacolo o mostra devono essere opportunamente indicate le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati.
- (4) Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario. Tale figura professionale avrà cura di:
 - predisporre ed attuare un programma di monitoraggio sanitario ed un piano di medicina preventiva;
 - mantenere una cartella clinica aggiornata di ogni esemplare ospitato;
 - valutare e documentare:
 - a) le caratteristiche degli alloggi e delle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione dei diversi esemplari;
 - b) le diverse necessità nutrizionali degli animali ospitati.
- (5) Ogni struttura deve disporre, ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali e gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati.
- (6) Per l'attività svolta dai circhi e dalle mostre viaggianti non è ritenuta possibile l'acquisizione di animali prelevati direttamente in natura per essere utilizzati negli spettacoli. Infatti, tale pratica di prelievo, per scopi ludici e/o di spettacolo, contrasta decisamente con il benessere psicofisico degli animali. In ogni modo non potranno essere ospitate specie che siano difficilmente adattabili alla vita del circo; per gli esemplari ad oggi ospitati dovranno essere garantiti i requisiti minimi di cui all'appendice A della delibera del CITES.
- (7) Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività.
- (8) Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili; nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, le informazioni relative alla pertinente documentazione CITES e ogni altra documentazione necessaria in conseguenza delle normative vigenti. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

^[91] vedasi la [deliberazione dell'Autorità Scientifica CITES del 10 maggio 2000](#), all'oggetto "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti";

- (9) Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica CITES; inoltre, qualora ritenuto opportuno dalle Autorità competenti, il responsabile del circo metterà a disposizione idonei campioni per la promozione della banca del DNA di esemplari di specie di cui agli allegati del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.
- (10) Ogni struttura dovrà predisporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.
- (11) Gli animali dovranno essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi liberamente sottrarre alla vista del pubblico. Inoltre, gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse, sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati,
- (12) Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.
- (13) I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.
- (14) Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga degli esemplari ospitati.
- (15) Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata la idoneità.

articolo 40 - **Raccomandazioni generali in materia di impianti elettrici, impianti gas, nonché gruppi elettrogeni se installati**

1. **Impianti fissi** ^[92]

Trattasi degli **impianti posti al servizio degli edifici**, indipendentemente dalla destinazione d'uso, **collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze**, ovvero - se connessi a reti di distribuzione – a partire dal punto di consegna della relativa fornitura. Rientrano in questa tipologia in particolare i seguenti impianti:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, laddove presenti;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, laddove presenti;
- g) impianti di protezione antincendio.

La realizzazione di detti impianti all'interno di edifici e relative pertinenze è conseguente alla **progettazione preventiva** di ognuno di questi (ex articolo 5 del D.M. 37/2008), e termina - previa effettuazione delle opportune verifiche in ordine alla corretta funzionalità dello stesso - con la predisposizione da parte dell'impresa installatrice abilitata, della relativa **dichiarazione di conformità** (ex articolo 7 del D.M. 37/2008), da redigersi utilizzando la vigente **modulistica**, debitamente corredata dalla documentazione prevista.

^[92] vedasi, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, del **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37**, ad oggetto "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";



In caso di allacciamento temporaneo ad impianto fisso esistente, lo stesso costituisce ampliamento del medesimo impianto, e pertanto la relativa realizzazione è subordinata agli adempimenti progettuali e certificativi di cui al presente punto. Conseguentemente, la dichiarazione di conformità rilasciata a seguito di detto ampliamento deve attestare anche la compatibilità con l'impianto fisso e l'efficienza di quest'ultimo.

2. Impianti temporanei ^[93]

In riferimento allo svolgimento di **manifestazioni temporanee all'aperto**, non sono disciplinati dal D.M. 37/2008 i seguenti impianti o parti degli stessi che sono soggetti comunque a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria o di altre disposizioni specifiche:

a) **impianti elettrici realizzati in strutture temporanee / tensostrutture, ecc.** ^[94]

Rientrano in questa categoria i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati **totalmente all'esterno e non collegati ad impianti fissi** posti all'interno di edifici (ad esempio, impianti alimentati da gruppo elettrogeno o di fornitura in strutture temporanee / tensostrutture, ecc.).

La realizzazione di detti è conseguente alla preventiva predisposizione di un apposito schema per ciascun impianto, e si conclude - previa effettuazione delle opportune verifiche, comprese le prove di funzionalità ed efficienza dello stesso - con la predisposizione da parte dell'impresa installatrice abilitata della relativa dichiarazione di conformità (da redigersi, ai sensi della L. 186/68, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dallo Sportello Unico Commercio), che, oltre ad attestarne il corretto dimensionamento e l'avvenuta realizzazione "a regola d'arte", includa in particolare:

- l'esame a vista dei componenti e delle condizioni dell'impianto;
- la prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;
- la prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra;
- la verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra Ra nei sistemi TT);
- la prova di funzionamento degli interruttori differenziali;
- la prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati);
- la verifica della caduta di tensione lungo le linee;
- la verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra;
- la verifica dell'autonomia della fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati.

La realizzazione di detti impianti si intende "a regola d'arte" se la stessa è avvenuta in conformità alle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettronico Italiano).

b) **gruppi e/o unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW (gruppi elettrogeni)**

Ai sensi del Titolo IV del D.M. 13 luglio 2011, le installazioni di gruppi e/o unità di cogenerazione (gruppi elettrogeni) aventi **potenza nominale complessiva fino a 25 kW** - destinati a produrre, ad esempio, energia elettrica o aria calda per riscaldamento, ecc. - sono effettuate dall'impresa installatrice abilitata, secondo le prescrizioni fornite dai relativi fabbricanti, come riportate nei manuali di istruzioni per l'uso ed in base alle norme di buona tecnica.

La stessa impresa installatrice, concluse le procedure di montaggio e ultimati i relativi collegamenti, con apposita dichiarazione di conformità (da redigersi, ai sensi della L. 186/68, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dallo Sportello Unico Commercio) attesta sotto la propria responsabilità che il gruppo e/o l'unità di cogenerazione è stato installato "a regola d'arte".

^[93] vedasi l'articolo 1, commi 1 e 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ad oggetto "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

^[94] vedasi, in particolare, gli articoli 1 e 2 della legge 1° marzo 1968, n. 186, ad oggetto "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";

L'eventuale previsione di gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori edotermici ed impianti di cogenerazione di **potenza complessiva superiore a 25 kW** è soggetta, invece, alla previa presentazione della SCIA di prevenzione incendi di cui all'Allegato I, attività n. 49, del D.Lgs. 151/2011.

c) **impianti temporanei a GPL non alimentati da reti di distribuzione**



Per la realizzazione di questa tipologia di impianti trovano applicazione le norme italiane UNI-CIG per "impianti a gas ad uso domestico", che regolamentano la progettazione, l'installazione e la manutenzione, da effettuarsi da parte di personale qualificato, e con impiego di materiale certificato UNI dal C.I.G. (Comitato Italiano Gas). In particolare, si attua il Rapporto tecnico UNI/TS 11426/2021 "Utilizzo degli impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto. Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio" (di aggiornamento del precedente rapporto tecnico UNI/TR 11426/2011), il quale fornisce i criteri per la progettazione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio in sicurezza degli impianti a GPL per uso cottura, per produzione di acqua calda e per usi simili non alimentati da rete di distribuzione e che possono essere alimentati da una singola bombola, oppure da più bombole di GPL tra loro collegate.

La realizzazione di tale tipologia di impianti è conseguente alla preventiva predisposizione di un apposito [schema](#) di detto impianto, e si conclude - previa effettuazione delle opportune verifiche in ordine alla rispondenza della stessa al Rapporto tecnico UNI/TS 11426/2021 - con la predisposizione da parte dell'impresa installatrice abilitata della relativa [dichiarazione di conformità](#), utilizzando l'apposita [modulistica](#) messa a disposizione dallo Sportello Unico Commercio, che ne attesta l'avvenuta realizzazione "a regola d'arte".

La previsione di **depositi di bombole GPL con massa complessiva uguale o superiore a 75 kg** è soggetta alla previa presentazione della SCIA di prevenzione incendi di cui all'Allegato I, attività n. 3, del D.Lgs. 151/2011.

REQUISITI E RACCOMANDAZIONI COMUNI:

- (1) Gli impianti di utilizzazione GPL al servizio di manifestazioni temporanee sono posti generalmente in luoghi aperti, ben ventilati, o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto (ad es: tettoie), ampiamente aerate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.
- (2) Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in luogo protetto da manomissioni e da possibili urti accidentali che possono provocare cadute e ribaltamenti. Altresì devono essere posizionate il più lontano possibile dal pubblico, dalle aree destinate alla somministrazione, dalle casse o dai punti dove si raccolgono gli ordini, anche isolandole con transenne o barriere e/o appoggiandole ad una struttura solida. In ogni caso occorre tenere le bombole e gli apparecchi a gas fuori dalla portata dei bambini.
- (3) Le bombole devono essere installate in posizione verticale, con la valvola in alto e non devono essere né inclinate né rovesciate; inoltre il piano di appoggio delle stesse deve essere di materiale compatto e incombustibile.
- (4) Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre i 50° per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di calore.
- (5) Le bombole di GPL devono essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse, ai sensi della normativa vigente. E' vietato effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali GPL per autotrazione, come anche travasare il GPL tra due bombole.
- (6) Le bombole non possono essere installate:
 - in locali interrati o a livello più basso del suolo;
 - in prossimità di materiali combustibili e/o apparecchiature elettriche che possono generare scintille (vedere norme CEI pertinenti);
 - in prossimità di prese d'aria, condotti e aperture comunicanti con locali o vani interrati o posti a livello inferiore.
- (7) Le bombole non allacciate, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell'area dedicata alla manifestazione.
- (8) Poiché il GPL è un gas più pesante dell'aria e tende a ristagnare nei vani infossati, le aperture di fognatura e caditoie non provviste di sifone idraulico, se poste a ridotta distanza dalle bombole, devono essere chiuse con mezzi appropriati per il periodo di esercizio dell'installazione.

articolo 41 - **Raccomandazioni generali in materia di acustica**

1. Attività permanenti

- a) Per tutte le attività svolte in forma permanente in discoteche, sale da ballo, piano bar, locali di pubblico spettacolo ed assimilabili, circoli privati e pubblici esercizi in genere, nei quali vengono svolti eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (con esclusione delle attività *“temporanee”* di cui all'articolo 1 del presente regolamento), un tecnico competente in acustica ambientale ex articolo 2, comma 6, della L. 447/95 ^[95] deve redigere apposita Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) conforme ai criteri riportati nelle vigenti linee guida di ARPAV ^[96].
- b) La DPIA di cui alla lettera precedente deve essere presentata all'atto della richiesta di rilascio di qualsiasi provvedimento amministrativo che abilita l'esecuzione di un intervento o ogni altro provvedimento comunale di abilitazione all'utilizzazione di immobili destinati alle citate attività.
- c) Nell'eventualità che in fase di redazione della DPIA venga evidenziato un superamento dei limiti della zonizzazione acustica e/o del limite differenziale di immissione di cui al DPCM 14 novembre 1997 ^[97], la realizzazione delle misure e degli interventi in essa contenuti, volti a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, costituisce condizione necessaria per il rilascio di ogni provvedimento di autorizzazione all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio dell'attività.
- d) Il Comune può inoltre richiedere una verifica finale (*post operam*) in termini di Valutazione di Impatto Acustico (VIA), che attesti il rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica e del limite differenziale.

2. Attività temporanee

- a) A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono considerate attività temporanee le seguenti attività: concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e *luna park*, festival, feste popolari, sagre, *“notte bianche”*, fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, carri allegorici, processioni religiose, bande musicali, ecc.
- b) Le emissioni sonore da attività temporanee non possono comunque protrarsi oltre le ore 24, come previsto dall'articolo 7 della L.R. 21/99 ^[98].
- c) Sono ammesse al superamento dei valori limite fissati dal DPCM 14 novembre 1997 ^[97], senza presentazione di istanza di autorizzazione in deroga, le seguenti attività temporanee:
 1. spettacoli e manifestazioni caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marce di bande musicali, ecc...) che si svolgono tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
 2. eventi sportivi non aventi carattere motoristico, mercati, fiere;
 3. manifestazioni promosse dal Comune, diverse dai concerti musicali all'aperto;
 4. manifestazioni religiose quali le processioni.

Con esclusione dei casi nei quali il Comune abbia adottato diverse disposizioni nello specifico regolamento comunale in materia di acustica, possono essere temporaneamente autorizzate in deroga ai valori limite fissati dal DPCM 14 novembre 1997 ^[97] - previa presentazione al Comune di una specifica istanza semplificata, non corredata di documentazione previsionale di impatto acustico - le attività temporanee che rispettino la condizioni del contenimento delle immissioni sonore, in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, entro il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte dal D.M. 16 marzo 1998 ^[99].

^[95] vedasi la [legge 26 ottobre 1995, n. 447](#), ad oggetto *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;

^[96] con la [delibera del Direttore Generale ARPAV, DDG n. 3 del 29 gennaio 2008](#), sono state approvate le *“linee guida”* che riportano i criteri da adottare per la elaborazione della documentazione di impatto acustico prevista all'articolo 8 della L. 447/95, resi disponibili unitamente alle relative [definizioni ed obiettivi generali](#). Trattasi dello *standard* di riferimento regionale per la realizzazione delle documentazioni previsionali di impatto acustico e delle valutazioni previsionali di clima acustico che devono essere prodotte contestualmente al percorso autorizzativo per le opere, attività o infrastrutture rumorose;

^[97] vedasi il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997](#), ad oggetto *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*;

^[98] vedasi la [legge regionale 10 maggio 1999, n. 21](#), ad oggetto *“Norme in materia di inquinamento acustico”*;

^[99] vedasi il [decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998](#), ad oggetto *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*;

Con le stesse modalità di misurazione, qualora le immissioni di rumore siano dovute ad eventi collocati nello stesso stabile ove si svolge l'attività o in locali attigui, il livello equivalente di rumore da non superare è di 50 dB(A) a finestre chiuse. Non si applicano i limiti di immissione differenziali e i fattori correttivi di cui al punto 15 dell'allegato A al D.M. 16 marzo 1998 ^[99].

La domanda semplificata deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- generalità e recapito telefonico di un referente che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
 - programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
 - planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore della manifestazione (comprese aree di aggregazione e parcheggi) e la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
 - descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
 - eventuale descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.
- d) Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h), della L. 447/95 ^[95], lo svolgimento di attività e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico che non ricadono nei casi di cui alla precedente lettera c), può essere autorizzato in deroga ai valori limite fissati dal DPCM 14 novembre 1997 ^[97] e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite, a seguito della presentazione al Comune - almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento / manifestazione - di apposita istanza.
- La stessa deve essere debitamente motivata e corredata di idonea DPIA a firma di tecnico competente in acustica ambientale ex articolo 2, comma 6, della L. 447/95 ^[95], redatta in conformità ai criteri riportati nelle vigenti linee guida di ARPAV ^[96] e comprendente in particolare:
- la stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti; la stima deve tenere presente anche il rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio;
 - la valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.
- L'attività deve rispettare i livelli sonori indicati nella documentazione previsionale ed eventualmente approvati in deroga dal Comune.
- e) Le manifestazioni temporanee di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere preventivamente autorizzate dal Comune anche con riferimento all'articolo 7, comma 1, della L.R. 21/99 ^[98].
- f) Il Comune può valutare la non concessione della deroga in funzione del contesto nel quale è prevista la manifestazione (distanza dai ricettori, tipo di evento, ecc.), le tempistiche di svolgimento e l'eventuale sussistenza della non occasionalità dell'evento.
- g) Il Comune può imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico, ovvero imporre immissioni sonore inferiori a quelle indicate alla precedente lettera d), ovvero prescrivere misurazioni dei rumori per le manifestazioni ritenute più critiche per il possibile disturbo alla quiete pubblica.
- h) L'autorizzazione in deroga deve essere sempre tenuta dagli organizzatori presso il sito della manifestazione durante la sua durata e resa disponibile a richiesta agli organi di controllo.

- i) È possibile per l'organizzatore di un'attività temporanea ripresentare negli anni successivi la stessa documentazione previsionale di impatto acustico elaborata un certo anno, purché non intervengano variazioni sostanziali in termini di sorgenti sonore, afflusso di pubblico, orari, ecc.



L'autorizzazione in deroga concessa non esime il titolare dall'obbligo di rispettare le norme e le prescrizioni imposte a tutela della quiete pubblica e quindi non lo sottrae ad eventuali responsabilità penali.

3. Utilizzo degli avvisatori acustici e di allarme durante le manifestazioni

- a) Per tutte le manifestazioni permanenti e temporanee è di fondamentale importanza la segnalazione di allarme e la comunicazione di ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzazione concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità.
- b) In relazione alla tipologia di evento, all'estensione dell'area e alla valutazione dei rischi, potrà essere previsto un impianto di diffusione sonora con strumenti portatili come megafoni o un sistema ad altoparlanti alimentato da linea dedicata funzionante anche in assenza di energia elettrica di rete.
- c) Il segnale sonoro dell'avvisatore acustico deve essere udibile in tutti i luoghi accessibili al pubblico, chiaramente riconoscibile come segnale di allarme e non ambiguo.
- d) Il messaggio vocale deve essere chiaramente udibile ed intellegibile in tutti i luoghi accessibili al pubblico.

articolo 42 - **Manifestazioni (anche sportive), fuochi d'artificio, falò, ecc., in siti Rete Natura 2000 o relative prossimità** ^[100]



Al fine del presente articolo, devono intendersi:

- per **Rete Natura 2000** : il principale strumento di politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Trattasi di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE ^[101] per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario;
- per **Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.)** : un'area che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trova e che può contribuire alla coerenza della Rete Natura 2000;
- per **Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.)** : le zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e la gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori;
- per **Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)** : il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
- per **dichiarazione di non necessità della V.Inc.A.** : apposita dichiarazione resa ai sensi della D.G.R. 2299/2014 ^[102] e successiva D.G.R. 1400/2017 ^[103].

1. Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE ^[101], la Valutazione di Incidenza Ambientale è necessaria per "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione" dei siti della Rete Natura 2000 "ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti" tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

^[100] questo Comune è interessato dalla presenza nel proprio territorio di siti "Rete Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario - S.I.C. , oppure Zone a Protezione Speciale - Z.P.S.).

^[101] vedasi la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (detta Direttiva "Habitat") relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

^[102] vedasi la deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 2299 del 9 dicembre 2014, ad oggetto "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";

^[103] vedasi la deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1400 del 29 agosto 2017, ad oggetto "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014";

2. In esecuzione della “Guida Metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee e del D.P.R. 357/1997” - Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 ^[103], al Paragrafo 2.2 “Piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative significative sui siti di Rete Natura 2000 e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza” - **la Valutazione di Incidenza Ambientale NON è necessaria**, in particolare, qualora ricorra uno dei seguenti casi:

a) [punto 22] manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;

→ Ricorrendo una di queste tipologie di attività, il soggetto proponente deve presentare apposita **dichiarazione di non necessità della V.Inc.A.** - utilizzando la specifica **modulistica** di cui all'Allegato E della D.G.R. 1400/2017 ^[103], disponibile anche nel portale Unipass – dalla quale si evince che detta attività non è soggetta alla valutazione di incidenza.

b) [punto 23] piani, progetti e interventi che non comportano effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.

→ Ricorrendo questa fattispecie, oltre alla **dichiarazione di non necessità della V.Inc.A.**, il soggetto proponente - a pena di improcedibilità e conseguente archiviazione della pratica relativa allo svolgimento dell'evento/manifestazione - deve presentare un'apposita **relazione tecnica** finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che l'intervento/evento proposto – ancorché di carattere temporaneo - non arreca effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Rete Natura 2000. Ai sensi della D.G.R. 1400/2017 ^[103], la stessa deve contenere obbligatoriamente:

- 1) una sintetica descrizione dell'intervento (evento / manifestazione)
- 2) la localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni dell'intervento, con riferimento ai siti Rete Natura 2000 considerati;
- 3) la verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni dell'intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata (*si rinvia nel merito alle specifiche schede regionali: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sic-zps-treviso>*);
- 4) una sintetica descrizione delle attività previste dall'intervento/evento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3.

Non è richiesto il ricorso a specifiche professionalità per l'elaborazione della relazione tecnica in quanto riguardante situazioni da verificarsi rispetto alla non necessità di valutazione di incidenza.

Il soggetto che provvede alla dichiarazione di non necessità della V.Inc.A., poiché resa ai sensi e per gli effetti di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, non è esente dal profilo di responsabilità secondo l'articolo 76 del predetto decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci riportati anche nella relazione tecnica. ^[104]

Nel dettaglio, la **relazione tecnica** deve esplicitare che lo svolgimento dell'evento/manifestazione:

- non comporta il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento;

→ **Strutture temporanee installabili** : durante le manifestazioni possono essere impiegate strutture temporanee o mobili utili all'accogliimento del pubblico, alla preparazione e somministrazione di cibi e bevande, a momenti di intrattenimento musicale e/o danzante. Alla conclusione delle attività i luoghi devono essere ripristinati allo stato precedente la manifestazione.

Strade : le manifestazioni devono utilizzare le infrastrutture esistenti. Non è possibile l'apertura di nuove strade, siano esse anche temporanee.

Sentieri : non è possibile aprire nuovi sentieri, piste o vie al fine di accedere alle aree interessate dalle manifestazioni.

Parcheggi : per le aree di sosta a servizio delle manifestazioni è obbligatorio utilizzare le strutture e spazi allo scopo dedicati, già esistenti ed idonei all'accoglienza dei veicoli.

Manutenzione viabilità : è ammessa la manutenzione della viabilità, ovvero lo sfalcio del fondo e la potatura degli arbusti in quelle aree in cui la vegetazione si è sviluppata in maniera da impedire la regolare fruizione dell'infrastruttura viaria carrabile, o pedonale esistente.

Non è ammesso l'utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali.

^[104] al riguardo, vedasi la specifica **sezione delle F.A.Q. della Regione Veneto in materia di Vinca** presente nel sito istituzionale.

- non comporta l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime);



Acqua / suolo / sottosuolo : ogni manifestazione deve essere organizzata al fine di evitare qualsiasi tipo di sversamento di liquidi sul suolo, questo allo scopo di evitare qualunque tipo di inquinamento delle acque, sia superficiali che sotterranee.

- non comporta l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti);



Impatto acustico : l'utilizzo dell'area deve rispettare i limiti imposti dalle disposizioni comunali in materia di 'rumore' e devono essere adottate tutte le ulteriori precauzioni utili all'abbassamento dei livelli sonori emessi in fase di esercizio.

Impatto luminoso : nel caso di manifestazioni serali e/o notturne, queste devono sottostare alle norme in materia di inquinamento luminoso (vedi L.R. 17/2009) evitando ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui la stessa è funzionalmente dedicata, e in particolare oltre il piano dell'orizzonte.

Rifiuti : è assolutamente vietato abbandonare e depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo. L'organizzazione della manifestazione deve prevedere una quantità adeguata di punti di raccolta dei rifiuti che saranno successivamente gestiti secondo quanto previsto nel regolamento comunale in materia di rifiuti, attivando laddove possibile anche sistemi di raccolta differenziata. Al termine della manifestazione tutti i luoghi devono essere restituiti privi di alcun rifiuto.

N.B.: casi particolari :

- falò : possono essere proposti solo all'esterno di siti di Rete Natura 2000, possibilmente su aree già antropizzate dall'uomo e contenendone, per quanto possibile, la loro durata. Al termine della manifestazione, se il falò non è ancora del tutto bruciato, deve essere spento con tutte le precauzioni possibili per evitare danni a cose ed a persone; inoltre devono essere opportunamente e correttamente smaltiti i residui entro i successivi 5 giorni dall'evento.
- spettacoli pirotecnici : possono essere proposti solo all'esterno di siti Rete Natura 2000, possibilmente su aree già antropizzate dall'uomo, con sparo indirizzato in direzione inversa rispetto ai siti Rete Natura 2000 medesimi, oltre che rispetto alla zona destinata alla sosta e sicurezza del pubblico. Ogni spettacolo deve prevedere adeguata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione e l'eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto, provvedendo altresì con idoneo smaltimento dei rifiuti prodotti durante detta manifestazione.

- non comporta la determinazione di nuovi fattori di cui all'Allegato B della D.G.R. 1400/2017 ^[103], già oggetto di valutazione con specifico riferimento alla lettera ***"G – disturbo e interferenze causate dall'uomo"*** per interventi / eventi disciplinati nel presente regolamento, quali ad esempio:
 - attività sportive e ricreative all'aperto (G01) : passeggiate, equitazione e attività con veicoli motorizzati (su strada e fuori strada) e non, volo a vela, deltaplano, parapendio, mongolfiera e altri sport all'aria aperta e attività ricreative, ivi comprese manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.;
 - strutture per lo sport e il tempo libero (G02) : campi da golf, stadi, circuiti, piste, ippodromi, parchi di divertimento [parchi a tema, parchi d'attrazione meccanici - *luna park*, parchi didattici, parchi acquatici, parchi di miniature, parchi ambientali (faunistici, botanici, acquari), parchi avventura, *family playground* - parco giochi], campi di tiro, campeggi e aree di sosta per *roulotte* e *caravan*, osservazione della fauna selvatica, altri complessi sportivi e per il tempo libero;
- costituisce mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

3. Al riguardo degli eventi e/o manifestazioni riconducibili ai punti a) [punto 22] e b) [punto 23] del precedente comma, il Servizio Ambiente del Comune territorialmente competente svolge le opportune attività di verifica e di controllo in ordine alla dichiarazione di non necessità della V.Inc.A. e, laddove prevista, alla relativa relazione tecnica, nonché alla congruità del sito individuato per lo svolgimento dell'evento/manifestazione, preferibilmente fin dal momento della ricezione della ***"Comunicazione preventiva di svolgimento di manifestazioni"*** di cui all'articolo 25 del presente regolamento, o eventualmente in fase istruttoria o di controllo della specifica pratica amministrativa trasmessa dal soggetto organizzatore.

articolo 43 - Requisiti igienico-sanitari per le attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche

1. I requisiti igienico-sanitari per le attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono stati definiti dall'ordinanza ministeriale 3 aprile 2002 ^[105], alla quale si rimanda per i relativi dettagli.
2. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche è subordinata alla presentazione all'ULSS n. 2 Marca Trevigiana della specifica notifica sanitaria in relazione dell'attività esercitata, indicando espressamente il luogo di svolgimento di detta attività (stabilimento) e la relativa specializzazione merceologica (ristorazione). A tal riguardo, gli operatori responsabili di eventi temporanei ripetitivi ma non occasionali (ad esempio, sagra con cucina e somministrazione, ecc.) devono presentare la notifica mediante SCIA solo alla prima edizione dell'evento, se rimangono invariati le tipologie di attività, purché le date delle successive edizioni siano comunicate al Comune in ottemperanza a normative di altro settore. ^[106]

articolo 44 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 64, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 ^[107], dell'articolo 41, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, e dell'articolo 11 della L.R. 29/2007 ^[108], l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000 ^[109], è avviata previa presentazione allo Sportello Unico Commercio di apposita SCIA, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90, e non soggetta al possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 ^[107]. Unitamente alla stessa deve essere svolta - se dovuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 ^[110] - la procedura di notifica sanitaria dell'attività temporanea di cui trattasi.
2. L'efficacia della SCIA di cui al comma 1 è subordinata alla disponibilità dell'area interessata dall'iniziativa, e nello specifico:
 - a) **nel caso di area pubblica o di uso pubblico**: la relativa concessione deve essere richiesta al Comune con congruo anticipo – ovvero almeno 30 giorni prima - rispetto al previsto svolgimento dell'evento. Unitamente alla stessa il soggetto organizzatore deve produrre idonea **relazione di incolumità generale** ^[39] nei termini di cui all'articolo 18 del presente regolamento, contenente le misure di *safety* proposte dall'organizzatore per garantire l'incolumità del pubblico partecipante, prendendo in considerazione tutti i potenziali rischi derivanti dallo svolgimento dell'evento e indicando quali misure si intendono adottare per prevenirli. Essendo facoltà e discrezione del Comune concedere o denegare l'utilizzo del suolo pubblico, anche sulla base della valutazione delle finalità dell'iniziativa, solo in caso di rilascio della richiesta concessione l'organizzatore può proseguire con la procedura di cui al comma 1;
 - b) **nel caso di area privata**: il soggetto organizzatore deve munirsi di un atto di assenso del proprietario o gestore dell'area, per poi svolgere la procedura di cui al comma 1.
3. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della L.R. 29/2007 ^[108], detta attività deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.

^[105] vedasi l'[ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002](#), ad oggetto "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";

^[106] vedasi l'[Allegato A della D.G.R. n. 394 del 31 marzo 2021](#), ad oggetto "Aggiornamento delle procedure di notifica e registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 ed introduzione della comunicazione ai sensi del D.Lgs. n. 29/2017. Modifica alla D.G.R. n.3710 del 20 novembre 2007", ed in particolare la lettera d) del sottocapitolo 3.1.c "Operatore del settore alimentare: semplificazioni" del Capitolo 3. "Obblighi degli operatori responsabili di stabilimenti e/o attività e/o operazioni nei casi che prevedono la notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del reg. dell'art. 10 del regolamento (UE) 2017/625";

^[107] vedasi il [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

^[108] vedasi la [legge regionale 21 settembre 2007, n. 29](#), ad oggetto "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

^[109] vedasi la [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), ad oggetto "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

^[110] vedasi il [Regolamento \(CE\) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004](#) sull'igiene dei prodotti alimentari;

4. La SCIA di cui al comma 1, in quanto equiparata ad una licenza di polizia, costituisce anche atto legittimante ai fini dell'articolo 86 del TULPS, come stabilito dall'articolo 152, comma 2, del regolamento TULPS, con l'obbligo di osservare le disposizioni del Titolo I, capi III e IV del TULPS (articoli da 8 a 17 sexies). Per la qual cosa, sussiste in capo al Sindaco la facoltà di valutare – di concerto con le Forze dell'Ordine - l'adozione (se del caso) di specifiche misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone ('safety') nel contesto dell'attività di cui trattasi.
5. Lo svolgimento di detta attività non è assoggettato alla previa verifica della solidità e della sicurezza dei relativi luoghi ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, né ad alcun parere preventivo o verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
6. Nel caso di installazioni - a carattere temporaneo, su suolo pubblico o privato ad uso pubblico - di capannoni o strutture simili destinati esclusivamente all'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi compreso l'allestimento di cucine o luoghi di lavorazione, spetta al soggetto organizzatore – quale unico responsabile dell'attività dichiarata - acquisire preventivamente allo svolgimento della relativa attività tutta la documentazione tecnica e certificativa relativa alle strutture e agli impianti installati, nel rispetto dei requisiti e dei presupposti previsti nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004 ^[110] e nelle linee guida di cui all'allegato D del presente regolamento.
Per le attrezzature alimentate con GPL – oltre che alle previsioni di cui all'articolo 40, punto 2, lettera c), del presente regolamento - occorre fare riferimento anche all'allegato B della nota del Ministero dell'Interno prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 ^[54].
Lo stesso organizzatore è tenuto parimenti ad acquisire ed esibire, all'occorrenza, agli organi di controllo e vigilanza le dichiarazioni rispettivamente di corretto montaggio delle strutture (ovvero analoga dichiarazione che i locali interessati sono agibili), e di conformità degli impianti (elettrico, gas), debitamente redatti e sottoscritti dal titolare o legale rappresentante dell'impresa installatrice (o dal relativo responsabile tecnico, se soggetto diverso dal dichiarante).
7. Per lo svolgimento di detta attività devono essere scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni e condizioni generali d'esercizio:
- *devono pertanto essere sempre rispettate le norme previste dal regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, ponendo in essere ogni misura e precauzione idonea e necessaria al fine di evitare qualsivoglia molestia e disturbo alla quiete pubblica, e rispettando limiti e parametri di emissione sonora fissati dalle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico. A tal riguardo, all'occorrenza l'organizzatore è tenuto ad esortare gli avventori alla tenuta di un comportamento corretto e rispettoso della quiete pubblica, in particolare durante le ore del riposo notturno, di modo da non comportare disturbo agli ambienti abitativi confinanti o comunque violazione dei parametri fissati dalle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico. In ogni caso, non deve essere percepibile dall'esterno o da abitazioni/locali immediatamente adiacenti o confinanti l'emissione sonora derivante da detta attività o comunque connessa alla stessa, in ottemperanza alle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti produttivi e nell'ambiente circostante, nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, laddove applicabili;*
 - *in particolare, l'uso di strumenti o riproduttori di suoni e altoparlanti in genere, inteso anche al mero allietamento degli avventori, è consentito solo se esercitato con moderazione, in modo da non arrecare molestia e disturbo alla pubblica quiete;*
 - *deve essere assicurata adeguata pulizia e disinfezione dei servizi igienici ivi disponibili, che devono risultare aperti ed accessibili per tutta la durata dell'iniziativa;*
 - *deve essere vietato l'accesso al pubblico nelle zone destinate ai servizi e ai quadri elettrici ove presenti.*
8. L'offerta a favore degli avventori - in via complementare e residuale rispetto all'attività principale, ancorché temporanea, di somministrazione di alimenti e bevande - di iniziative (c.d. piccoli intrattenimenti) che vengono comunemente intese al mero "allietamento" degli stessi è consentita purché non configuri attività ulteriore e diversa di pubblico spettacolo, nel qual caso sarebbero soggette alle disposizioni e all'adempimento amministrativo di cui all'articolo 68 del TULPS. ^[36]
In riferimento a ciò, affinché si configuri il mero "allietamento" devono essere assicurate e rispettate le seguenti condizioni, caratteristiche e peculiarità:
- *non deve essere effettuato al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto deve mantenere costantemente carattere di complementarità, accessorietà e sussidiarietà rispetto all'attività principale di somministrazione, svolta presso il contesto di cui trattasi;*
 - *nessun compenso deve essere richiesto agli avventori, né sotto forma di biglietto di ingresso, né sotto forma di maggiorazione dei prezzi della somministrazione di alimenti e bevande e/o di consumazione obbligatoria;*

- *l'assetto dei locali o delle eventuali pertinenze esterne in propria disponibilità, destinati all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, non deve essere in alcun modo modificato rispetto alla normale disposizione di tavoli e sedie a tal fine predisposti, ed in tal senso non devono essere apportati interventi strutturali o aggiunti allestimenti destinati al trattenimento, al fine di evitare che si vada a configurare un luogo di pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività danzanti o analoghe finalità di trattenimento e svago;*
- *deve essere svolto nel solo contesto dell'area (interna ed esterna) individuata per la somministrazione di alimenti e bevande, e rivolto esclusivamente alle persone sedute ai tavoli per la consumazione;*
- *non devono essere allestite pedane, palchi, allestimenti scenici o altre strutture/sale (anche per lo stazionamento del pubblico) che possano comportare la necessità della preventiva verifica di agibilità del luogo ai sensi dell'articolo 80 del TULPS;*
- *non deve essere data pubblicizzazione della mera iniziativa di allietamento, ovvero incentivata la partecipazione di artisti noti tale da costituire di fatto vera attrattiva dell'iniziativa e da richiamare un pubblico più ampio di quello normalmente fruitore dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;*
- *in ogni caso, nello svolgimento dell'allietamento devono essere osservate scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico (giusti i limiti di emissione sonora di cui al DPCM 14 novembre 1997) e adottate tutte le misure idonee e necessarie al fine di non ledere al diritto al riposo o arrecare disturbo alla quiete pubblica.*

Qualora, invece, l'organizzatore intendesse realmente svolgere eventi aventi caratteristiche e finalità di pubblico spettacolo o trattenimento, anche al fine della verifica della sussistenza delle condizioni di agibilità dei locali/aree di cui all'articolo 80 del TULPS - ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS deve essere previamente depositata al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, in alternativa:

- una SCIA per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono in via permanente o in forma temporanea entro le ore 24.00 del giorno di inizio;
- una domanda di autorizzazione in caso di capienza di pubblico superiore a 200 persone.

articolo 45 - **Casistiche particolari**

1. Sono esenti dall'obbligo di svolgere adempimenti amministrativi abilitanti le feste private che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo locandine o comunicate in giornali, manifesti, internet, 'social networks' o altri mezzi di diffusione destinate, anche con inviti, ad un'indifferenziata generalità di soggetti.
2. Nel caso di installazioni su suolo pubblico di capannoni o strutture similari destinati esclusivamente ad uso e finalità privati (ovvero non aperti al pubblico indifferenziato), ferme restando le prescrizioni e condizioni impartite contestualmente alla concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune, spetta al soggetto richiedente – quale unico responsabile dell'iniziativa dichiarata - acquisire preventivamente allo svolgimento della relativa attività tutta la documentazione tecnica e certificativa relativa alle strutture e agli impianti da installarsi, nel rispetto delle indicazioni generali e delle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato D del presente regolamento.

Lo stesso è tenuto parimenti ad acquisire e ad esibire, all'occorrenza, agli organi di controllo e vigilanza le dichiarazioni rispettivamente di corretto montaggio delle strutture (ovvero analoga dichiarazione che i locali interessati sono agibili), e di conformità degli impianti (elettrico, gas), redatti e sottoscritti da tecnici abilitati. Ricorrendo la casistica di cui al presente comma, stante il carattere privato espresso ed esclusivo – ovvero con accesso intercluso alla indifferenziata generalità di persone – non è dovuto il deposito in Comune della relazione di incolumità generale ^[39] di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

articolo 46 - **Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal TULPS (in particolare dall'articolo 17) o da altre specifiche discipline, per le violazioni alle norme e disposizioni del presente regolamento - ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 - si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00), graduata secondo le disposizioni di legge.
2. I pubblici ufficiali che, nel corso dell'attività di controllo, accertino violazioni alle leggi e/o al presente Regolamento dispongono, altresì, l'immediata cessazione della relativa attività svolta in carenza di titolo abilitante o in difformità dello stesso e delle annesse prescrizioni o connesse disposizioni.

articolo 47 - **Norme finali**

Sono fatte salve eventuali clausole di cedevolezza delle disposizioni di cui al presente regolamento non più compatibili a fronte dell'introduzione di successiva disciplina relativamente agli ambiti e alle materie trattate.

articolo 48 - **Approvazione**

Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dallo Statuto comunale e sostituisce integralmente, abrogandole, tutte le previgenti disposizioni comunali ora incompatibili con lo stesso.

[ALLEGATI]

DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE PER L'ESAME PREVENTIVO DEL PROGETTO E ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

ALLEGATO A

ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

1. Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30 novembre 1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:
 - a) planimetria in scala idonea dalla quale risulti:
 - l'ubicazione del fabbricato;
 - le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
 - la destinazione delle aree circostanti;
 - il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);
 - b) piante, prospetti e sezioni in scala idonea del locale in progetto, evidenzianti:
 - la destinazione d'uso di ogni ambiente;
 - la superficie di ogni singolo locale e le superfici aeranti/illuminanti;
 - la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
 - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
 - la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;
 - l'ubicazione dei servizi igienici;
 - le misure di protezione antincendio.

N.B.: in caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).
2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:
 - il tipo di spettacolo e/o intrattenimento;
 - l'affollamento previsto;
 - il numero degli addetti previsti;
 - l'ottemperanza alla regola tecnica allegata al D.M. 19 agosto 1996 (o, in alternativa, al D.M. 22 novembre 2022);
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 15 marzo 2005;
 - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo il D.M. 16 febbraio 2007 e il D.M. 9 marzo 2007;
 - la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
3. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).
4. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
 - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
 - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
 - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi;
 - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;

- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
 - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;
 - la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
 - il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.
5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, verranno denunciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.
6. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati:
- le condotte di mandata e di ripresa;
 - il posizionamento della presa d'aria;
 - le caratteristiche termoigrometriche garantite;
 - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona;
 - le caratteristiche della filtrazione dell'aria;
 - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti;
 - il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato;
 - la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;
 - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione;
 - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.

N.B.: Le attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento dei locali con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda di pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal decreto stesso (preventiva valutazione del progetto ex articolo 3 e successivo deposito, a completamento dei lavori, della SCIA ex articolo 4). In caso di capienza superiore ai 200 posti, a completamento dei lavori, è dovuto il deposito della SCIA di categoria C per la quale è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO (per i locali aventi capienza superiore a 200 persone) O ALLA SCIA ex artt. 68/69 del TULPS (con capienza fino a 200 persone):

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui all'articolo 7 del D.M. 37/2008, comprensiva dei relativi allegati obbligatori, a firma dell'impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. In mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
4. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.

5. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto [deposito al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio](#).
6. Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
7. Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati, a firma di professionista abilitato (modello Ministero dell'Interno CERT.REI 2008), comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
8. Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.
9. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità, con allegati gli schemi distributivi.
10. Copia della SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 151/2011.
11. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e dall'articolo 6 del D.P.R. 151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, gli attestati di idoneità tecnica antincendio dovranno essere sempre disponibili in occasione delle visite degli organi di controllo.
12. Per i carichi sospesi - giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la documentazione è la seguente:
 - documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
 - schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per esempio: struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
 - certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
b)	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
c)	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
e)	Motore/paranco (eventuale)	Marchatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
f)	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
g)	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.
13. Documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico
 14. Piano di emergenza ed evacuazione che tenga conto di quanto previsto dalla [direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/\(10\) del 18 luglio 2018](#).

ALLEGATO B

IMPIANTI SPORTIVI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

1. Elaborati grafici redatti con simbologia prevista dal D.M. 30 novembre 1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:
 - planimetria in scala idonea rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
 - piante in scala idonea ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi e lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
 - la superficie di ogni singolo locale e le superfici aeranti/illuminanti;
 - sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e Prospetti, in scala idonea.

N.B.: In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).
2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:
 - il tipo di attività sportiva;
 - l'affollamento previsto;
 - il numero di addetti previsti;
 - l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 (per eventuali deroghe si richiama, in particolare, quanto previsto dall'articolo 22);
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 15 marzo 2005;
 - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;
 - la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - le misure di protezione antincendio.
3. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).
4. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
 - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
 - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
 - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
 - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;
 - la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
 - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
 - la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;

- il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.
5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, verranno denunciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.
6. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione, condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati:
- le condotte di mandata e di ripresa;
 - il posizionamento della presa d'aria;
 - le caratteristiche termoigrometriche garantite;
 - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona;
 - le caratteristiche della filtrazione dell'aria;
 - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti;
 - il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato;
 - la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;
 - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione;
 - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.
8. Parere sul progetto rilasciato dal CONI ai sensi del regio D.L. 302/39.

N.B.: gli impianti sportivi con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda di pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal D.P.R. stesso (preventiva valutazione del progetto ex articolo 3 e successivo deposito, a completamento dei lavori, della SCIA ex articolo 4). In caso di capienza superiore ai 200 posti, a completamento dei lavori, è dovuto il deposito della SCIA di categoria C per la quale si è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Per impianti con capienza inferiore a 100 posti si fa riferimento alle indicazioni di cui all'articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO (per i locali aventi capienza superiore a 200 persone) O ALLA SCIA ex artt. 68/69 del TULPS (con capienza fino a 200 persone):

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva dei relativi allegati obbligatori, a firma dell'impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
3. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. In mancanza del progetto, dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).
4. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.
5. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio. (N.B.: su specifica richiesta della Commissione, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciato da tecnico abilitato).

6. Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.)
7. Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati, a firma di professionista abilitato (modello Ministero dell'Interno CERTREI 2008), comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
8. Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.
9. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità, con allegati gli schemi distributivi.
10. Copia della SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 151/2011.
11. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e dall'articolo 6 del D.P.R. 151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, gli attestati di idoneità tecnica antincendio, dovranno essere sempre disponibili in occasione delle visite degli organi di controllo.
12. Per i carichi sospesi - giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la documentazione è la seguente:
 - documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
 - schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
 - certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
b)	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
c)	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
e)	Motore/paranco (eventuale)	Marchatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
f)	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
g)	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

 - attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.
13. Documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico.
14. Piano di emergenza ed evacuazione che tenga conto di quanto previsto dalla [direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/\(10\) del 18 luglio 2018](#).

ALLEGATO C

MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO IN LOCALI AL CHIUSO O TENSOSTRUTTURE, CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI LICENZA EX ARTICOLO 68 TULPS:

1. Planimetria con simbologia di cui al D.M. 30 novembre 1983, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato, rappresentante l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altimetria ed alla destinazione degli edifici circostanti, evidenziante inoltre:
 - la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
 - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri attrezzi di spegnimento fissi e portatili;
 - l'ubicazione degli impianti accessori: generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.
 - l'ubicazione del posto di primo soccorso, dell'eventuale spazio destinato al stationamento dell'ambulanza e di eventuali altri mezzi di primo intervento.
 - l'affollamento previsto;
 - la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
 - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
 - la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
 - l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;
 - l'ubicazione dei servizi igienici.
2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
 - l'affollamento previsto;
 - il numero di addetti previsti;
 - il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
 - la valutazione dei rischi e i relativi approntamenti predisposti, nonché le misure di sicurezza preventive e protettive adottate per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
 - eventuali requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dal D.M. 26 giugno 1984, dal D.M. 10 marzo 2005 e dal D.M. 15 marzo 2005;
 - il rispetto delle norme di cui al D.M. 19 agosto 1996 (o, in alternativa, al D.M. 22 novembre 2022) e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività che rientrano nel campo di applicazione delle stesse.
 - relazione descrittiva generale e di calcolo di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante:
 - i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
 - le particolari limitazioni di esercizio della struttura, previste nel collaudo statico (velocità del vento, neve, ecc.);
 - le modalità di ancoraggio e/o di controvento;

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.
3. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:

- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi utilizzati;
- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei collettori di terra;
- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilità con la destinazione d'uso degli ambienti;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;
- la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
- il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
- la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.

4. Progetto dell'impianto di riscaldamento se previsto.

5. Relazione sugli impianti di riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano evidenziati tra l'altro il posizionamento del generatore di calore e degli eventuali depositi di combustibile a servizio, rispetto alla struttura a tenda, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA TULPS:

1. Certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità (1 anno), per tutte le strutture installate.
2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice.
3. Dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi), appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, facente riferimento ai specifici progetti e collaudi annuali degli stessi.
4. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi articolo 7 del D.M. 37/2008, a partire dal punto di consegna dell'ente erogatore, a firma dell'impresa installatrice abilitata per le parti di impianto nel caso di impianti posti al servizio degli edifici, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. La dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva dei relativi allegati obbligatori, dello schema dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, la dichiarazione di conformità rilasciata dovrà attestare anche la compatibilità con l'impianto fisso e l'efficienza di quest'ultimo

(oppure, in alternativa a detta dichiarazione di conformità)

Nel caso di impianti realizzati totalmente all'esterno e non collegati ad impianti posti entro edifici (strutture temporanee / tensostrutture, ecc.), quando non ricadenti nel campo di applicazione del art. 1, comma 1, del D.M. 37/2008, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a firma dell'impresa installatrice abilitata dovrà essere resa ai sensi e per gli effetti della L. 186/68. La stessa dovrà essere resa con i contenuti di cui all'articolo 37 del presente regolamento.

5. *(se del caso)* Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e/o dei dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipanico, ecc.), comprensiva di elaborato grafico indicante i prodotti certificati.
6. Per i carichi sospesi - giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la documentazione è la seguente:

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
b)	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
c)	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
e)	Motore/paranco (eventuale)	Marchatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
f)	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
g)	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

7. Dichiarazione di conformità dell'impianto del gas, comprensiva dei relativi allegati obbligatori, rilasciata dal tecnico incaricato dell'impresa installatrice ai sensi del D.M. 37/2008, corredata dal progetto dell'impianto di adduzione del combustibile dal punto di fornitura agli utilizzatori finali nel caso di impianti posti al servizio degli edifici, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

(oppure, in alternativa a detta dichiarazione di conformità)

Certificazione, a firma di tecnico abilitato, attestante i corretti dimensionamento ed installazione dell'impianto del gas, nonché la rispondenza dello stesso al *Rapporto tecnico UNI/TS 11426/2021 «Utilizzo degli impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto. Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio»*

8. Nel caso di attività ricomprese nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, soggette ai controlli di prevenzione incendi (ad esempio: impianti termici fissi di riscaldamento o cottura di potenza superiore a Kw 116, gruppi elettrogeni fissi con motori endotermici di potenza complessiva superiore a Kw 25, depositi fissi di G.P.L. in bombole di capacità complessiva in massa superiore o uguale a Kg 75, depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 0,3 mc), dovrà essere prodotta apposita SCIA al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 4 del decreto stesso (o copia del Certificato di Prevenzione Incendi per le attività esistenti).

9. Documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico

10. Piano di emergenza ed evacuazione che tenga conto di quanto previsto dalla [direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/\(10\) del 18 luglio 2018](#).

N.B.: Laddove le manifestazioni di cui al presente allegato prevedano altresì contestualmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, lo svolgimento di quest'ultima è subordinato al rispetto delle indicazioni generali e delle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato D del presente regolamento.

ALLEGATO D

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER SAGRE E FESTE PAESANE ED INIZIATIVE ANALOGHE, IN ASSENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

1. Il montaggio delle strutture e del tendone deve avvenire in conformità a quanto prescritto dal produttore (sono vietate installazioni difformi o che prevedano dimensioni o conformazioni diverse).
2. I teli di copertura e di tamponamento dei tendoni devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed essere dotato di omologazione del Ministero dell'Interno per l'utilizzo *"sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce"* e di dichiarazione di conformità al prototipo omologato, a firma del produttore.
3. Deve essere previste:
 - a) la squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui all'articolo 18 del presente regolamento;
 - b) l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 19 del presente regolamento;
 - c) la dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 23 del presente regolamento.
4. L'affollamento massimo all'interno dei locali deve essere di 100 persone per ogni uscita da 120 cm (50 persone ogni *"modulo"* d'uscita da 60 cm).
5. Devono essere installati un numero di estintori conforme a quanto previsto dal D.M. 3 settembre 2021.
6. Nel locale cucina il numero e la tipologia degli estintori devono essere conformi al D.M. 12 aprile 1996 se la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a gas è superiore a 34,89 Kw o al D.M. 28 aprile 2005 se alimentati a combustibile liquido.
7. Deve essere installata segnaletica di sicurezza in conformità al D.Lgs. 81/2008.
8. Il locale cucina deve essere realizzato con materiali di classe 0 (incombustibile) di reazione al fuoco ed essere scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la consumazione pasti. Nel caso la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido sia maggiore di 34,89 Kw la distanza tra la cucina ed il tendone per la ristorazione o altro tendone con essa comunicante (all'interno del quale si svolgano attività di pubblico spettacolo, trattenimento o similari) deve essere non inferiore a m. 3,5.
9. Il collegamento tra la cucina ed il tendone consumazione pasti può essere coperto con una tettoia incombustibile della larghezza minima necessaria ed in ogni caso non superiore all'altezza di imposta (D.M. 30 novembre 1983, spazio scoperto), mantenendo i lati aperti.
10. Le installazioni di impianti accessori, come generatori di calore, depositi di gasolio, depositi fissi o in bombole di G.P.L., deve avvenire nel rispetto delle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi;
11. I gruppi di cottura devono essere marchiati CE ovvero, se esistenti, dotati di dispositivi di sicurezza, per il blocco del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, forniti di approvazione Ministeriale con validità all'epoca dell'acquisto.
12. I dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in efficienza e controllati periodicamente.
13. Le tubazioni di adduzione del gas devono essere rigide, ad eccezione dell'ultimo tratto di collegamento agli utilizzatori ed essere conformi alle norme UNI 7129, UNI 7131 ed UNI TR 11426 e D.M. 12 aprile 1996 (se di potenza superiore 34,89 Kw).
14. Eventuali bombole di G.P.L. per l'alimentazione degli apparecchi devono essere poste ad una distanza non inferiore a m. 3 dalla cucina e m. 6 da altre strutture, in zona recintata in modo da evitare l'accesso a persone non autorizzate e protette dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore.
15. In prossimità delle bombole di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC;

16. Eventuali depositi fissi di G.P.L. devono essere installati in conformità al D.M. 14 maggio 2004 e del *Rapporto tecnico UNI/TS 11426/2021 «Utilizzo degli impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto. Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio»*
 17. All'esterno della cucina deve essere previsto un dispositivo di intercettazione del gas e dell'alimentazione elettrica.
 18. Il locale cucina deve essere dotato di aperture di ventilazione permanente in conformità alla norma UNI 7129, se la somma totale delle potenzialità di tutti gli apparecchi alimentati a gas, a combustibile liquido e solido, è inferiore a 34,89 Kw, ovvero al D.M. 12 aprile 1996 se di potenzialità superiore.
 19. I cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a m. 2,5 ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi (quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso devono essere posti a m. 5 o a terra adeguatamente protetti).
 20. I cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto).
 21. Tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a m. 2,5, protetti contro gli urti.
 22. I componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti.
 23. Eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55.
 24. Il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto.
 25. I depositi di legna o carbonella per la cottura a brace devono essere tenuti all'esterno e distanti dai tendoni e dai punti di cottura almeno m. 6.
 26. Tutte le uscite e le vie di esodo devono avere altezza non inferiore a m. 2 ed una larghezza minima di m. 1,20. Devono essere mantenute costantemente sgombre da ostacoli di qualsiasi genere fino all'esterno ed essere mantenute aperte o, comunque, apribili verso l'esterno a semplice spinta.
 27. Devono essere garantiti percorsi di esodo sgombri da ostacoli verso le uscite di sicurezza, di larghezza pari a quella delle uscite e comunque non inferiore a m. 1,2 e di lunghezza massima di m. 50.
 28. Nella realizzazione dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza deve essere tenuto conto della loro fruibilità da parte di persone con ridotte od impedito capacità motorie.
 29. Deve essere installato un impianto di illuminazione di emergenza che garantisca un grado di illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo e di 2 lux sul resto del locale.
 30. Le uscite di emergenza, distribuite con criteri di uniformità e simmetria rispetto all'asse longitudinale della sala, per garantire percorsi di esodo in direzioni contrapposte, devono in ogni caso essere in numero minimo di n. 2 fino a 150 persone complessivamente presenti e di n. 3 quando le persone sono in numero superiore.
 31. Le strutture prefabbricate devono essere dotate di collaudo statico annuale in corso di validità (1 anno) a firma di professionista abilitato.
-